



IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO 231

EX D.LGS. 231/2001 DI DOLOMITI GNL S.r.l.

*(approvato dal Consiglio di Amministrazione di Dolomiti GNL
S.r.l. del 12/11/2024)*

INDICE

1.	PREMESSA.....	5
2.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI DOLOMITI GNL S.R.L....	8
2.1.	Destinatari del Modello.....	9
2.2.	Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231	9
2.3.	Diffusione e comunicazione del Modello attuale aggiornato	10
3.	I PROCESSI DI DOLOMITI GNL SENSIBILI AI REATI EX. D.LGS. 231/01	10
3.1.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione	10
3.2.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati societari	12
3.3.	Processi strumentali di Dolomiti GNL esposti ai reati di natura corruttiva nell'ambito dei reati contro la PA e nell'ambito dei reati societari	13
3.4.	Processi di GNL sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata anche transnazionale (o cosiddetti delitti associativi).....	14
3.5.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita	14
3.6.	I processi di Dolomiti GNL sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.....	14
3.7.	Processi di Dolomiti GNL sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	14
3.8.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati informatici	14
3.9.	I Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati in materia di diritti d'autore.....	15
3.10.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati contro la personalità individuale (pornografia, schiavitù, prostituzione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).....	15
3.11.	Processi di Dolomiti GNL sensibili al reato di abuso di mercato	15
3.12.	I Processi di GNL sensibili ai reati in materia di sicurezza.....	16
3.13.	I Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati in materia ambientale	16
3.14.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	16
3.15.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	16
3.16.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di razzismo e xenofobia	16
3.17.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di natura tributaria.....	17
3.18.	Processi sensibili ai reati contro il Patrimonio culturale	18
3.19.	Processi sensibili ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.....	18
3.20.	Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio	19
4.	QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE	19
5.	I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO	20
5.1.	Modello di governo aziendale.....	21
5.1.1.	Sistema organizzativo del Gruppo DE.....	21
5.1.2.	Sistema dei Poteri.....	22
5.1.3.	Sistema dei Processi e Procedure	23
5.1.4.	Altri meccanismi di governo	24
5.2.	L'Organismo di Vigilanza	24
5.2.1.	Individuazione	24
5.2.2.	Composizione, Nomina e Durata	24
5.2.3.	Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità	25
5.2.4.	Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno.....	25
5.2.5.	Compiti dell'Organismo di Vigilanza	26
5.2.6.	Flussi informativi	28
5.2.6.1.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari	28
5.2.6.2.	Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso le funzioni di Dolomiti GNL	29

5.2.6.3.	Comunicazioni tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo Dolomiti Energia	29
5.2.6.4.	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	29
5.2.6.5.	Modalità di comunicazione delle informazioni periodiche o ad evento all'Organismo di Vigilanza	31
5.2.7	Raccolta e conservazione delle informazioni.....	31
5.2.8	Autonomia operativa e finanziaria	31
5.2.9.	Retribuzione dei componenti dell'OdV	32
5.2.10.	Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.....	32
5.3.	Il Codice di Comportamento.....	32
5.4.	Sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni	33
5.5.	Il sistema disciplinare	34
5.5.1.	Sistema sanzionatorio per gli Amministratori.....	34
5.5.2.	Sistema sanzionatorio per fornitori, partner ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di Dolomiti GNL	35
5.6.	Formazione e Comunicazione.....	35
5.6.1.	Comunicazione a terzi	36
5.7.	Riepilogo Contenuti Protocolli Di Prevenzione Macro In Dolomiti GNL.....	36
6.	PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MICRO	38
6.1.	Protocolli fissi.....	38
6.2.	Protocolli specifici	39
6.2.1.	Protocolli di prevenzione specifici esposti ai reati vs la Pubblica Amministrazione	40
6.2.2.	Protocolli specifici ai reati societari.....	46
6.2.3.	Protocolli specifici al reato societario di corruzione tra privati.....	49
6.2.4.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di criminalità organizzata.....	51
6.2.5.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.....	52
6.2.6.	Protocolli di prevenzione specifici al reato di auto riciclaggio	54
6.2.7.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	54
6.2.8.	Protocolli di prevenzione specifici al reato di Impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare	54
6.2.9.	Protocolli di prevenzione specifici ai cd reati informatici e ai reati in materia del diritto d'autore	55
6.2.10.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai delitti contro la personalità individuale "propri"	55
6.2.11.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro.....	56
6.2.12.	Protocolli di prevenzione specifici al reato di abuso di mercato	57
6.2.13.	Protocolli specifici ai reati in materia di sicurezza e misure di controllo	58
6.2.14.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia ambientale	58
6.2.15.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	61
6.2.16.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	61
6.2.17.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di razzismo e xenofobia	61
6.2.18.	Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati tributari	62
6.2.19.	Protocolli di prevenzione specifici ai Delitti contro il patrimonio culturale.....	64
6.2.20.	Protocolli di prevenzione specifici ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti	64
6.2.21.	Protocolli di prevenzione specifici ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio	66
7.	IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA.....	66

8.	APPENDICE I – ELENCO DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO	67
9.	APPENDICE II - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	69
9.1.	Il D.Lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità “penale” degli Enti	69
9.1.1.	Premessa	69
9.1.2.	Il presupposto della responsabilità “penale” degli Enti: quali reati?	69
9.1.3.	I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri oggettivi	92
9.1.4.	I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri soggettivi	92
9.1.5.	Le sanzioni	94
9.2.	I “Compliance Programs” e le Linee Guida di Confindustria	95
9.2.1.	Premessa: una definizione di “Compliance Program”	95
9.2.2.	Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di “rischio accettabile”	96
9.2.3.	Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema	97
10.	APPENDICE III - VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN DOLOMITI GNL	98
10.1.	Sintesi dell’attività di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231	98
10.2.	Aggiornamento del Modello agli ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 2017	100
10.3.	Aggiornamento del Modello in occasione del nuovo risk assessment al reato di market abuse in seguito alla quotazione di strumenti finanziari - 2018	100
10.4.	Altri aggiornamenti – 2018	101
10.5.	Altri aggiornamenti normativi – 2019	101
10.6.	Aggiornamenti relativi ai reati di natura tributaria - 2020	102
10.7.	Altri aggiornamenti normativi (reati contro la Pubblica Amministrazione) – 2020	103
10.8.	Aggiornamenti del Modello di organizzazione e controllo relativo all’emergenza sanitaria da COVID – 19	103
10.9.	Aggiornamento del Modello – 2021/2022	104
10.10.	Aggiornamento del Modello 231 – 2023	106
10.10.1.	Novità normative in materia di whistleblowing – 2023	106
10.10.2.	Integrazione dei protocolli di prevenzione dei reati societari alle disposizioni del Codice della Crisi d’Impresa	106
10.11.	Aggiornamento del Modello 231 – 2024	107

1. PREMESSA

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche il "Decreto" o "D. Lgs. 231/2001"), entrato in vigore il 4 luglio del medesimo anno, è stata introdotta nell'ordinamento giuridico italiano la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", dando così attuazione agli artt. 11 e 14 della Legge delega n. 300 del 29 settembre 2000, con cui il Governo era stato investito del compito di adempiere agli obblighi, assunti in sede internazionale, di adeguamento alle convenzioni sottoscritte in materia di responsabilità degli enti da reato .

Tale Decreto, superando il principio secondo cui "societas delinquere non potest", ha introdotto a carico degli enti un regime di responsabilità di natura formalmente amministrativa (assimilabile tuttavia nella sostanza, per ritualità e afflittività, alla responsabilità penale) a seguito della commissione, anche nella forma del tentativo, di determinate fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio dell'ente, da parte dei soggetti a quest'ultimo funzionalmente collegati. Per specifici approfondimenti sul Decreto e sui reati presupposto si rinvia all'"Appendice II - Quadro normativo di riferimento".

La Società, preso atto della normativa e della sua valenza, ha condiviso la necessità manifestata dal Legislatore di attuare sistemi di prevenzione dei reati ed è altresì consapevole del fatto che l'etica rappresenta un elemento imprescindibile per ogni azienda che intenda operare correttamente. La Società ha pertanto inteso elaborare e adottare il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche il "Modello 231") in linea con le best practice in materia.

Il presente documento sintetizza i principi e i protocolli del Modello di Organizzazione e Controllo di Dolomiti GNL s.r.l.

Dolomiti GNL è la nuova società del Gruppo Dolomiti Energia, costituita nel 2014 con l'obiettivo di sviluppare il settore del GNL (Gas Naturale Liquefatto). Il GNL è un gas idrocarburo che contiene sino al 99% gas metano; più semplicemente si tratta dello stesso gas di rete (Metano) che al momento della sua estrazione dal sottosuolo viene compresso e raffreddato in modo da ridurre il volume e poterne trasportare grandi quantità in forma liquida. Una volta raggiunta la destinazione presso il distributore, il GNL viene travasato in serbatoi dedicati allo stoccaggio; nel momento in cui il cliente necessita di energia, il gas liquido viene rigassificato e distribuito agli impianti dell'utente finale.

Dolomiti GNL si occupa della filiera del GNL dallo stoccaggio in depositi satelliti sparsi sul territorio sino alla sua distribuzione presso il cliente finale.

In data 27 agosto 2015 il Consiglio di Amministrazione di Dolomiti GNL S.r.l., ha deliberato il recepimento del primo "Modello di organizzazione e controllo" in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231/2001, e nominato l'Organismo di Vigilanza sul funzionamento e l'osservanza del modello, dotato di autonomi poteri, di iniziativa e di controllo.

Successivamente il Modello è stato aggiornato con riferimento ad alcune novità operative e normative. In particolare, sono state introdotte alcune misure di prevenzione integrative ai cosiddetti ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Si è inoltre colta l'occasione per aggiornare il quadro normativo con il nuovo reato presupposto di Istigazione alla corruzione introdotto dal D.Lgs. n. 38/2017 per il quale le misure in essere sono state ritenute adeguate.

Il Modello è stato quindi sottoposto all'approvazione del Cda in data 31.08.2017.

- Nel corso del 2018 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di renderlo adeguato alle seguenti novità organizzative e normative:
 - Legge 179/2017 in materia di segnalazioni di illeciti e violazioni al modello 231 disciplinate dalla l. 179/2017;
 - Integrazione del reato di razzismo e xenofobia nel novero dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs 231/01 come introdotto dalla L. 167/2017 «*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017*».
 - Aggiornamento delle misure di prevenzione ai reati informatici alla luce dell'evoluzione tecnologica e organizzativa degli ultimi anni con conseguente revisione delle misure di prevenzione;
 - Aggiornamento del risk assessment in materia di reato di market abuse alla luce della quotazione del prestito obbligazionario della Capogruppo Dolomiti Energia Holding con conseguente riflesso anche sulle controllate e delle novità normative a livello europeo che hanno interessato la disciplina del market abuse. L'aggiornamento del risk assessment ha quindi determinato l'inserimento nel Modello 231 della Società di ulteriori misure preventive.

Il presente Modello è stato approvato dal Cda in data 15.10.2018.

- Nel corso del 2019 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2019 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01:
 - reato di *traffico di Influenze illecite* (art. 346-bis c.p.) introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici";
 - reato di *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati* (articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401) introdotto nel d.lgs. 231/01 dalla Legge 39/2019, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal Cda in data 13.12.2019.

- Nel corso del 2020 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2019 e del 2020 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01:

A) Reati tributari

- Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti
- Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti
- Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere):
- Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Delitti di omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)

- Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 – indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)

B) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Frode nelle pubbliche forniture ex art 356 c.p).
- Peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Aggiornamento 2021-2022

Nel corso del 2022 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2021 e del 2022 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal Cda in data 25.01.23

Aggiornamento 2023

Nel corso del 2023 la Società ha ritenuto opportuno aggiornare il Modello 231 in modo da recepire il D. Lgs 24/2023 in materia di Whistleblowing e introdurre alcune sinergie con il Codice della Crisi d'impresa.

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal CdA in data 14/12/2023.

Aggiornamento 2024

Nel corso del 2024 la Società ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento del Modello al fine di prevedere le nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2023 all'interno del catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01:

A) Reati societari

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023), che è stato ritenuto non applicabile alla luce del contesto societario

B) Reati contro la Pubblica Amministrazione

- Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)
- Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.), entrambi ritenuti potenzialmente applicabili alla Società.

C) Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.), che è stato ritenuto potenzialmente applicabile alla Società.

Il Modello così aggiornato è stato approvato dal CdA in data 12.11.2024.

Per specifici approfondimenti sull'attività di sviluppo del primo Modello di Organizzazione e controllo della Società ed i successivi aggiornamenti effettuati in linea con le modifiche organizzative, di business e normative intervenute nel corso degli anni si rinvia all'“*Appendice III - Valutazione del rischio in Dolomiti GNL*”.

Si ritiene necessario precisare che attualmente la Società non ha dipendenti ed il business è in fase di sviluppo; il presente Modello è stato strutturato tenendo conto della possibile evoluzione societaria e di business.

2. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO DI DOLOMITI GNL S.R.L.

Dolomiti GNL s.r.l., al fine di uniformarsi a quanto disposto dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, e di garantire correttezza ed eticità nello svolgimento delle attività aziendali, e in linea con le disposizioni del Gruppo Dolomiti Energia in materia di conformità al citato decreto, ha ritenuto opportuno adottare un proprio Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito Modello 231 o Modello di Organizzazione e Controllo 231).

L'adozione del Modello è finalizzata da un lato a determinare piena consapevolezza presso gli amministratori, eventuali dipendenti e collaboratori di Dolomiti GNL s.r.l. delle disposizioni e delle relative conseguenze del d.lgs. 231/01; dall'altro, grazie ai protocolli identificati e all'attività di vigilanza istituita, a poter prevenire e / o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Il Modello si può dunque definire come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e connessi responsabilità e poteri, funzionale alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio dei processi sensibili al fine di prevenire, all'interno di tali processi, la commissione, anche tentata, dei reati previsti dal d.lgs. 231 e successive integrazioni. La finalità preventiva del Modello si esplica sia nei confronti di soggetti in posizione "apicale" sia di soggetti sottoposti all'altrui direzione operanti in nome e per conto di Dolomiti GNL s.r.l.

Dolomiti GNL s.r.l. ha predisposto il Modello 231 sulla base di quanto previsto nel d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, delle Linee Guida di Confindustria in materia e dei criteri per lo sviluppo dei Modelli di Organizzazione e Controllo 231 definiti per le Società del Gruppo Dolomiti Energia.

Coerentemente il Modello 231:

- identifica e valuta i rischi aziendali in relazione ai reati ex d.lgs 231/2001 e successive integrazioni;
- progetta, valuta e implementa un sistema di controllo preventivo;
- adotta integralmente come proprio il Codice di Comportamento del Gruppo Dolomiti Energia;
- adotta un proprio sistema sanzionatorio;
- individua un organismo di vigilanza permanente.

La definizione e l'adozione del Modello 231 rappresenta l'approdo delle attività di analisi e valutazione del rischio (risk assessment) e di verifica delle carenze (gap analysis), sintetizzate nei punti sopra citati che ha coinvolto Presidente, Amministratore Delegato, la funzione Internal Audit e la funzione Qualità Sicurezza e Ambiente. Il successivo capitolo Valutazione del rischio illustra sinteticamente le principali fasi dell'attività svolta.

Il Modello 231 è in approvazione nel Consiglio di Amministrazione di Dolomiti GNL s.r.l. in data 12/11/2024.

La responsabilità di attuazione del Modello 231 è attribuita al Consiglio di Amministrazione, al Presidente e all'Amministratore Delegato di Dolomiti GNL s.r.l., per gli specifici ambiti di delega.

In virtù della propria appartenenza al Gruppo Dolomiti Energia, Dolomiti GNL S.r.l. comunica alla Capogruppo Dolomiti Energia Holding il presente Modello 231 adottato.

Il compito di vigilare sull'adeguatezza, efficacia e rispetto del Modello 231 è dell'Organismo di Vigilanza, di seguito meglio definito.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, aggiornamento e adeguamento del Modello 231 sono emanate dalle funzioni aziendali competenti in ottemperanza del Modello 231 stesso.

2.1. Destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello 231 (di seguito i "Destinatari") tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di Dolomiti GNL S.r.l.

Fra i destinatari del Modello 231 sono annoverati i componenti del Consiglio di Amministrazione di Dolomiti GNL s.r.l., i soggetti coinvolti nelle funzioni dell'Organismo di Vigilanza, gli agenti, i consulenti esterni, i partner commerciali, i fornitori o partner in joint venture che operano in nome e per conto della Società.

Il Modello della Società, seppur tenga conto delle specificità insite nella propria organizzazione e attività di business, si allinea ai protocolli di riferimento previsti dal Modello della Capogruppo per i processi sensibili centralizzati presso la Società Capogruppo. Al contempo il Modello 231 di Dolomiti GNL S.r.l. individua proprie specifiche misure legate alle peculiarità della propria compagine societaria nell'ambito dei processi sensibili svolti internamente alla Società.

Più in generale il modello è destinato a tutti coloro che esercitano, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella società, ed i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di costoro, quali i collaboratori, i consulenti, gli agenti, i procuratori ed, in genere, a tutti coloro che agiscono per conto della società nell'ambito delle attività ritenute anche potenzialmente a rischio di commissione di uno dei reati previsti dal decreto.

A costoro è comunicato il Codice di Comportamento di Gruppo e il Modello 231 della Società. Il rispetto del modello è garantito mediante la previsione di un apposito sistema sanzionatorio ed anche attraverso l'adozione di clausole contrattuali che obbligano i soggetti esterni che operano per conto della società (collaboratori, consulenti, partner, clienti o fornitori) al rispetto delle previsioni del modello.

2.2. Struttura del presente documento di sintesi del Modello 231

Il Presente Modello 231 di Dolomiti GNL s.r.l. è costituito da:

- la presente parte introduttiva;
- la lista dei processi sensibili identificati con riferimento ai reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni e le funzioni aziendali coinvolte;
- il quadro dei protocolli di prevenzione identificati al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, con riferimento sia a componenti generali del Modello sia alle misure preventive applicate ai processi considerati sensibili in quanto esposti a reati presupposto 231;
- l'appendice I che riporta i riferimenti dei documenti aziendali che implementano i protocolli definiti per il Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti GNL;
- l'appendice II che riassume il quadro normativo e di dottrina all'interno del quale si configura il Modello di Organizzazione e Controllo ex d.lgs. 231/01;
- l'appendice III che illustra la sintesi delle attività finalizzate allo sviluppo / aggiornamento del Modello di Organizzazione e Controllo di Dolomiti GNL, che include: la valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a) del D.lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria; include inoltre la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del d.lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche secondo le Linee Guida UNI INAIL (2001) e la norma UNI ISO 45001 per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

Il Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti GNL è oggetto di continuo monitoraggio circa la sua adeguatezza ed efficacia nel prevenire i reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, pertanto può subire aggiornamenti - nei modi e tempi definiti nel presente Modello 231 - sia nel presente documento, sia nei documenti che formalizzano le componenti stesse di questo Modello (come riportati in “Appendice I – Documentazione aziendale di riferimento”).

Ulteriori aggiornamenti possono essere determinati da nuove tipologie di reato introdotte nel d.lgs. 231/01 da successive leggi e/o da variazioni all'assetto societario e organizzativo della Società e/o da variazioni del business di riferimento della stessa.

2.3. Diffusione e comunicazione del Modello attuale aggiornato

Il Modello approvato è pubblicato sul sito internet e sul portale aziendale e comunicato ai destinatari. I documenti che costituiscono parte integrante del Modello (Codice di Comportamento, Disposizione organizzativa, Procedure, Deleghe, Matrice delle autorizzazioni, Sistema disciplinare, etc.) sono formalizzati e diffusi alle funzioni aziendali competenti.

3. I PROCESSI DI DOLOMITI GNL SENSIBILI AI REATI EX. D.LGS. 231/01

Alla luce dell'attività di risk assessment effettuata, di seguito si elencano i processi aziendali che sono a rischio di commissione dei reati previsti nel D.lgs 231/2011 e successive integrazioni. Per il dettaglio del risk assessment effettuato, comprensivo delle modalità potenziali di attuazione del reato nel contesto aziendale, si rinvia al documento “Matrice Reati – Processi sensibili”.

Si riporta di seguito, per ciascuna tipologia di reato, la lista dei processi sensibili.

Si precisa che i ***processi che riguardano la “Selezione e assunzione del personale”, “Gestione degli adempimenti in materia di assunzione di personale appartenente a categorie protette o agevolate”, la “Gestione del personale” e l’“Incentivazione del Personale” sono considerati*** non sono applicabili e, pertanto, non vengono presi in considerazione, poiché ad oggi GNL non ha personale dipendente.

3.1. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati contro la Pubblica Amministrazione

Sono stati individuati i processi sensibili ai reati verso la Pubblica Amministrazione, suddivisi in quattro categorie, di seguito indicate:

- **Reati di malversazione, indebita percezione, truffa e frode (anche informatica) contro la Pubblica Amministrazione** che consistono principalmente nell'indebita percezione di finanziamenti pubblici e/o nell'utilizzo degli stessi per finalità diverse da quelle per le quali erano stati erogati, per i quali sono stati identificati *i seguenti processi sensibili*:
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
 - Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici
 - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
 - Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche.

- **Reati di turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente**, per i quali sono stati identificati due processi sensibili: sia laddove la società operi in applicazione della disciplina in materia di contratti pubblici indicendo essa stessa una gara, sia laddove la sua attività si limiti alla partecipazione a gare pubbliche:
 - Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici
 - Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche
- **Reati di concussione, corruzione e induzione indebita a dare o promettere utilità**, nei quali la società può essere soggetto attivo che corrompe il funzionario pubblico per ottenerne un beneficio e **Reato di traffico di influenze illecite che si configura** quando un soggetto dell'ente dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto terzo mediatore che vanta una relazione reale o millantata con un soggetto pubblico, affinché il mediatore remunerati il pubblico ufficiale perché compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio - ed in questo caso il denaro ricevuto dal mediatore viene utilizzato per remunerare il pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze gratuito) - ovvero, quando il mediatore eserciti un'illecita influenza sul pubblico ufficiale - ed in questo caso il denaro viene dato dal committente al mediatore per compensarlo per l'influenza che questi eserciterà nei confronti del pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze oneroso). Per questi reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
 - Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
 - Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti
 - Gestione dei Pagamenti
 - Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali - recupero crediti
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
 - Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici
 - Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
 - Partecipazione a partnership e operazioni societarie
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
 - Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali
 - Spese di rappresentanza e omaggi
 - Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
 - Selezione e gestione canali di vendita
 - Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche.
- **Reati di frode nelle pubbliche forniture, peculato ed abuso d'ufficio** che si configurano rispettivamente quando: nell'esecuzione di contratti di fornitura di beni e

servizi non si adempia conformemente a quanto pattuito contrattualmente; quando un dipendente della società trattiene importi erroneamente versati dall'ente o quando si appropria ovvero distrae a profitto proprio o di altro, denaro o altri beni appartenente alla pubblica Amministrazione, di cui ha disponibilità ragione del suo ufficio o servizio; quando un dipendente della Società, sfrutta il proprio rapporto personale, per ottenere autorizzazioni, agevolazioni, da parte dell'ente. Per le seguenti tipologie di reati sono stati identificati i rispettivi processi sensibili:

Reato di frode nelle pubbliche forniture:

- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Gestione incassi
- Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici

Reato di Abuso d'ufficio:

- Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti.
- Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali.
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici
- Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici

Reato di peculato:

- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Gestione incassi
- Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione dei contratti pubblici

3.2. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati societari

- **Reato di corruzione tra privati**, per il quale sono stati identificati i seguenti processi sensibili propri:
 - Accordi con clienti
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
 - Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali
 - Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali - recupero crediti
 - Partecipazione a partnership e operazioni societarie
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
 - Rapporti con Istituti assicurativi
 - Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- **Reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza**, per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti

- Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali
- **Reati societari “propri”**, di cui agli artt. 2621 e ss. del codice civile, che comprendono tutti i reati disciplinati nel codice civile e previsti dal decreto che riguardano l'informativa verso gli stakeholder e le operazioni effettuate sul patrimonio aziendale (quali ad esempio la distribuzione di utili e riserve, la sottoscrizione di azioni o quote sociali), per i quali sono stati identificati i seguenti processi sensibili:
 - Gestione rapporti con Soci
 - Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
 - Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate

3.3. Processi strumentali di Dolomiti GNL esposti ai reati di natura corruttiva nell'ambito dei reati contro la PA e nell'ambito dei reati societari

Sia nell'ambito dei reati contro la PA sia nella corruzione tra privati nell'ambito dei reati societari, vi sono processi esposti a reati di natura corruttiva. Oltre a questi, sono stati identificati anche i processi aziendali cosiddetti “strumentali”, in quanto non costituiscono un'attività di per sé potenzialmente generatrice di reati ai fini 231 ma si configurano come uno strumento attraverso il quale i reati 231 (e segnatamente quello di corruzione) possono essere “finanziati”. Alcuni processi aziendali possono assumere sia carattere strumentale o di supporto rispetto alla commissione delle fattispecie di interesse (ad esempio per la creazione di provvista da destinare a scopi corruttivi), sia costituire un ambito proprio nel quale può essere commesso il reato 231, sia costituire al contempo attività propria o strumentale per la commissione di un reato 231. Sono stati identificati i seguenti processi strumentali sensibili:

Nei reati contro la Pubblica Amministrazione:

- Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
- Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
- Gestione dei Pagamenti
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- Spese di rappresentanza e omaggi
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- Selezione e gestione dei canali di vendita.

Nei reati societari:

- Accordi con clienti
- Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
- Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
- Gestione dei Pagamenti
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali

- Spese di rappresentanza e omaggi
- Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi
- Operazioni di Co-marketing
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- Selezione e gestione dei canali di vendita.

3.4. Processi di GNL sensibili ai reati in materia di criminalità organizzata anche transnazionale (o cosiddetti delitti associativi)

A fronte di tali reati sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi
- Assunzione personale con riferimento a posizioni apicali
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie

3.5. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Accordi con clienti
- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate

E al reato di autoriciclaggio: il reato richiede la commissione di un delitto a monte dal quale si genera un provento che viene poi reimpiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali e speculative della società. Il soggetto che reimpiega il denaro, bene o altre utilità è lo stesso che ha commesso il delitto presupposto, ovvero vi ha concorso. Sono stati identificati come processi esposti tutti quei processi sensibili a reati 231 dalla commissione dei quali può generarsi un provento strumentali alla commissione dei reati.

3.6. I processi di Dolomiti GNL sensibili al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

A fronte di tale reato è stato identificato il seguente processo sensibile:

- Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali

3.7. Processi di Dolomiti GNL sensibili al reato di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

A fronte di tale reato sono stati identificati i seguenti processi sensibili:

- Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie

3.8. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati informatici

L'attività di analisi e valutazione del rischio effettuata ha identificato come unico processo sensibile quello di "Utilizzo degli strumenti informatici aziendali", in relazione ai seguenti aspetti:

- accesso improprio da parte di eventuali dipendenti della Società o collaboratori, partner, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, a sistemi informativi di altri soggetti al fine di appropriarsi di informazioni, danneggiare o interrompere i sistemi informativi, appropriarsi di codici per il funzionamento del sistema stesso;
- modifica da parte di eventuali dipendenti della Società o di collaboratori partner, agenti, fornitori esterni che operano in nome e per conto della Società, di documenti ricevuti da terzi dotati di firma digitale;
- falsificazione di documenti informatici correlata all'utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell'esecuzione di operazioni informatiche / telematiche affinché risultino eseguite dal soggetto legittimo titolare dei dati (es. firmare un contratto / attivare opzioni con firma della posizione delegata quale mezzo di corruzione, modificare un contratto firmato digitalmente aumentandone il valore quale strumento di corruzione);
- utilizzo improprio delle procedure e degli strumenti informatici aziendali tale da mettere a rischio le misure di prevenzione dei reati informatici;
- carente protezione dei sistemi informatici aziendali rispetto ad utilizzo improprio da parte di dipendenti e terzi;
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

3.9. I Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati in materia di diritti d'autore

L'attività di analisi e valutazione del rischio effettuata ha identificato come unico processo sensibile quello di "Utilizzo degli strumenti informatici aziendali", in relazione al potenziale utilizzo di software non licenziati.

3.10. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati contro la personalità individuale (pornografia, schiavitù, prostituzione, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)

I reati contro la personalità individuale sono stati suddivisi ai fini del risk assessment in due categorie:

- Reati contro la personalità individuale propri, quali la riduzione in schiavitù, pornografia minorile, sfruttamento della prostituzione minorile, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, adescamento di minorenni, e per essi sono stati individuati i seguenti processi sensibili:
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi (accordi con fornitori che utilizzano forza lavoro del posto per la realizzazione di attività economiche in Paesi a bassa protezione dei diritti individuali)
- Reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, per il quale sono stati individuati i seguenti processi sensibili:
 - Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi (contratto di appalto con fornitori che impiegano manodopera a prezzi inferiori rispetto ai contratti collettivi nazionali o territoriali e/o non commisurati alla quantità/qualità del lavoro prestato, che violano la normativa relativa a orari di lavoro/riposo o in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro)

3.11. Processi di Dolomiti GNL sensibili al reato di abuso di mercato

L'attività di risk assesment effettuata ha identificato i seguenti processi sensibili:

- Gestione dello strumento obbligazionario quotato sulla Borsa Irlandese (in via diretta per DEH)
- Gestione delle Informazioni Privilegiate (eventuali informazioni privilegiate potrebbero avere un impatto sulla Holding che ha quotato lo strumento)

3.12. I Processi di GNL sensibili ai reati in materia di sicurezza

L'attività di risk assessment ha identificato come "sensibile" ai reati in materia di sicurezza il processo "Gestione attività in appalto" con riferimento ai seguenti aspetti:

- qualifica e selezione dei fornitori, relativamente all'idoneità tecnico-professionale del contraente;
- adempimenti in capo al committente per l'esecuzione dei lavori.

3.13. I Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati in materia ambientale

L'attività di risk assessment ha portato ad identificare i processi e le attività sensibili ai reati in materia ambientale:

- Gestione dei rifiuti autoprodotti
- Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione rischio inquinamento e disastro ambientale, gestione bonifiche, scarichi, emissioni, habitat e specie protette
- Gestione autorizzazioni in materia ambientale

3.14. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

A seguito delle attività di Risk Assessment condotte con riferimento a tale fattispecie di reato non sono stati individuati processi sensibili esposti in particolar modo a tale delitto poiché il rischio con riferimento al reato in oggetto è molto remoto.

Le società GDE non hanno alcun vantaggio/interesse a finanziare attività di questo tipo considerato il business aziendale; inoltre, si evidenzia che le operazioni con Paesi esteri sono rare. Nondimeno, nel Codice di Comportamento del Gruppo uno dei principi di riferimento è il proprio il ripudio di ogni forma di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Per tale ragione, il Gruppo si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna attività di questi.

3.15. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto poiché nessun processo aziendale risulta esposto all'associazione di condotte riconducibili con la fattispecie in esame.

3.16. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di razzismo e xenofobia

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto considerato il business aziendale e considerando che il reato fa riferimento alla propaganda e istigazione e non al mero caso di discriminazione. In ogni caso è atteggiamento prudente quello di porre l'attenzione su tutti quei processi aziendali all'interno dei quali possono essere svolte attività di selezione e/o

negoiazione nei quali devono essere adottate modalità e misure atte a prevenire comportamenti discriminatori.

Per tale ragione, in tutti i rapporti intrattenuti dalla società con i fornitori, clienti, agenti e controparti in generale, le società si attengono al rispetto dei principi di responsabilità, imparzialità e correttezza contenuti nel Codice di Comportamento tesi a prevenire il verificarsi di condotte di razzismo e xenofobia.

3.17. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di natura tributaria

L'individuazione dei processi sensibili in materia di reati tributari, ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati del Decreto Legislativo 75/2020, viene rappresentata una suddivisione dei processi sensibili per tematiche aziendali al fine di agevolare la comprensione dei molteplici processi che si prestano ad essere strumentali (od anche strumentali) alla commissione di tali reati; infatti, solo alcuni dei processi elencati sono propri (od anche propri) alla commissione della condotta di reato descritta nella fattispecie.

Reato di dichiarazione fraudolenta, emissione di fatture per documenti inesistenti:

- A. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con clienti:
 - Accordi con clienti
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
- B. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con fornitori:
 - Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
 - Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- C. **Processi sensibili propri** correlati alle attività contabili / fiscali:
 - Tenuta contabilità
 - Gestione degli aspetti fiscali
 - Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali
- D. Processi sensibili strumentali correlati alla gestione delle risorse finanziarie:
 - Gestione pagamenti
 - Gestione degli incassi
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti
- E. Processi sensibili strumentali correlati alle operazioni Intercompany:
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate
 - Gestione delle attività di partecipazione a gare
- F. Processi sensibili strumentali correlati all'utilizzo di strumenti informatici aziendali (gestionali SAP, Jaggaer):
 - Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

Reato di occultamento o distruzione di documenti contabili:

- A. **Processi sensibili propri/strumentali** correlati ai rapporti con clienti:
 - Accordi con clienti
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
- B. **Processi sensibili propri** correlati alle attività contabili/fiscali/finanziarie:
 - Tenuta contabilità
 - Gestione degli aspetti fiscali
 - Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali
 - Gestione pagamenti
 - Gestione degli incassi
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti
- C. **Processi sensibili propri/strumentali** correlati alle operazioni Intercompany:

- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate
- D. **Processi sensibili propri/strumentali correlati alle operazioni societarie:**
 - Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- E. **Processi sensibili propri/strumentali correlati all'utilizzo di strumenti informatici aziendali (gestionali SAP, Jagger):**
 - Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi

Reato di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione:

- A. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con clienti:
 - Accordi con clienti
 - Accordi commerciali con soggetti pubblici
- B. Processi sensibili strumentali correlati ai rapporti con fornitori:
 - Approvvigionamento di beni, lavori e servizi
 - Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
 - Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali
- C. **Processi sensibili propri/strumentali correlati alle attività contabili / fiscali:**
 - Tenuta contabilità
 - Gestione degli aspetti fiscali
 - Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali
- D. Processi sensibili strumentali correlati alla gestione delle risorse finanziarie:
 - Gestione pagamenti
 - Gestione degli incassi
 - Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti
- E. Processi sensibili strumentali correlati alle operazioni Intercompany:
 - Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate
- F. Processi sensibili strumentali correlati alle operazioni societarie:
 - Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- G. Processi sensibili strumentali correlati all'utilizzo di strumenti informatici aziendali (gestionali SAP, Jagger):
 - Utilizzo degli strumenti informatici aziendali

3.18. Processi sensibili ai reati contro il Patrimonio culturale

A seguito delle attività di Risk Assessment condotte con riferimento a tale fattispecie di reato, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Gestione cantieri e lavori

3.19. Processi sensibili ai reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

A seguito delle attività di Risk Assessment condotte con riferimento a:

Reati di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, e Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

- Gestione dei pagamenti

Reato di Trasferimento fraudolento di valori, sono stati individuati una serie di processi sensibili strumentali, quali:

- Gestione dei pagamenti
- Gestione incassi

- Accordi commerciali con soggetti pubblici
- Predisposizione di gare, negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio
- Vendita di materie prime e di prodotti energetici
- Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate
- Accordi con clienti
- Approvvigionamenti beni, lavori e servizi
- Conferimento incarichi professionali e di intermediazione
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile
- Spese di rappresentanza e omaggi
- Gestione rapporti con Soci
- Partecipazione a partnership e operazioni societarie
- Gestione cantieri e lavori
- Rapporti con Istituti assicurativi
- Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito
- Rapporti con soggetti privati per acquisizione di diritti reali

3.20. Processi di Dolomiti GNL sensibili ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

A fronte di tale reato è stato identificato il seguente processo sensibile:

- Gestione di marchi e loghi

4. QUADRO DEI PROTOCOLLI DI RIFERIMENTO E PRINCIPI CARDINE

Il presente capitolo riporta il quadro dei protocolli di riferimento identificato al fine di prevenire la commissione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni.

Nel contesto in esame, con il termine protocollo ("Protocollo") si intende un insieme di principi, situazioni, meccanismi organizzativi e operativi di comportamento che è funzionale alla gestione del rischio-reato, nel senso che la sua corretta applicazione – anche in combinazione con altri protocolli – è tale da prevenire la commissione del reato da cui sorge la responsabilità ex 231.

Il quadro di protocolli di riferimento rappresenta il sistema di protocolli di prevenzione adottati nel Modello Organizzazione e Controllo 231 in linea con le best practices nazionali e internazionali in materia di sistemi di controllo interno e con le Linee Guida di Confindustria in materia di 231.

A) Il **quadro dei protocolli di riferimento** si divide in:

- **Protocolli Macro**, che interessano il modello di governo aziendale ed impattano sul sistema di controllo interno a livello di Società in generale, ossia sulle componenti chiave del Modello di Organizzazione e Controllo 231:
 - Sistema organizzativo del Gruppo DE;
 - Sistema dei Poteri;
 - Sistema dei Processi e Procedure;
 - Organismo di Vigilanza;
 - Codice di Comportamento;
 - Sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni;

- Sistema Disciplinare e Sanzionatorio;
- Formazione e Comunicazione;
- **Protocolli micro**, che si rivolgono a ciascun processo identificato come “sensibile” in sede di valutazione del rischio effettuata, al fine di disciplinare operativamente le specifiche attività caratteristiche dei processi sensibili, in un’ottica di prevenzione ad una possibile commissione di un reato 231.

B) Alla base del Modello di organizzazione e controllo vi sono alcuni **principi cardine** che prevedono che le posizioni aziendali, nonostante siano dotate di idonee deleghe, non possano comunque compiere alcune attività sensibili in autonomia:

- **Divieto di stipula di contratti in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente stipulare i contratti che ha negoziato.
- **Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
- **Divieto di Conferimento di contratti di consulenza o similari in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente conferire incarichi di consulenza e/o prestazioni professionali e stipulare contratti di intermediazione.
- **Divieto di Concessione di utilità in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- **Divieto di Assunzione di personale in autonomia:** il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con la PA o con un soggetto privato non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- **Sicurezza informatica:** la società implementa adeguate misure di sicurezza, tecnico-organizzative ed informatiche, per il trattamento dei dati, anche di natura personale nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati personali, dal D.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, nonché dai provvedimenti delle Autorità competenti in materia e dalle best practice internazionali.

Tali divieti si concretizzano in una serie di disposizioni aziendali (procedure, policy e regolamenti) finalizzate ad eliminare o comunque a rendere trasparenti e verificabili gli strumenti a disposizione dei soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione o con soggetti privati, potenzialmente utili a finanziare la commissione di reati 231, attraverso il coinvolgimento di più posizioni / funzioni aziendali nell’attività o specifici meccanismi di controllo.

5. I PROTOCOLLI MACRO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

Il presente Capitolo illustra i protocolli di prevenzione Macro del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti GNL sviluppati in linea con i requisiti del d.lgs. 231/01 e finalizzati e finalizzati a costruire un contesto aziendale adeguato a prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Il capitolo è strutturato nel seguente modo:

- i paragrafi iniziali illustrano l’impostazione dei protocolli macro di riferimento per le Società del Gruppo Dolomiti Energia,

- il paragrafo conclusivo riepiloga l'applicazione di tali protocolli nella Società Dolomiti GNL.

5.1. Modello di governo aziendale

Questo paragrafo illustra gli elementi di governo aziendale scelti e adottati dal Gruppo Dolomiti Energia e, al suo interno da Dolomiti GNL, al fine di:

- perseguire un efficiente governo del Gruppo e delle Società controllate, teso alla soddisfazione degli obiettivi aziendali, in ottica di compensazione degli interessi di tutti gli interlocutori interni e esterni della Società e del Gruppo;
- contribuire ad un sistema di controllo interno in grado di gestire i rischi che possono compromettere il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- contribuire, insieme alle altre componenti del Modello 231, a prevenire la commissione dei reati ex 231/01 e successive integrazioni.

5.1.1. Sistema organizzativo del Gruppo DE

La crescente complessità nello scenario competitivo del Gruppo DE e al suo interno di Dolomiti GNL s.r.l. e le disposizioni normative degli ultimi anni hanno portato il management del Gruppo Dolomiti Energia a definire un assetto organizzativo caratterizzato da flessibilità e ricerca di efficienza, in grado di promuovere l'innovazione tecnologica e il miglioramento continuo in ottica di valorizzazione delle competenze delle risorse umane e soddisfazione del cliente, nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, dell'ambiente e delle disposizioni delle autorità regolatorie in materia.

In tale contesto, la Capogruppo Dolomiti Energia svolge un ruolo di indirizzo e coordinamento dell'attività delle società controllate che operano in settori / attività diversi, seppure connessi tra loro, garantendo tra loro la massima sinergia e coordinamento possibili, così da migliorare e rendere sempre più efficaci e competitivi i servizi forniti.

Come conseguenza, è stata adottata un'organizzazione di Gruppo e delle singole Società basata sui principali processi aziendali, affidandone la responsabilità organizzativa a specifiche funzioni, separate tra loro al fine di garantire un efficace sistema di contrapposizione e controlli incrociati sui processi aziendali più critici per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Al contempo, al fine di perseguire sinergie organizzative e gestionali, pur mantenendo la specificità del business di ciascuna Società del Gruppo, è stato identificato un assetto organizzativo che da un lato centralizza nella Capogruppo i processi di supporto e di governo e le relative funzioni, assegnando a queste ultime un ruolo di assistenza e di fornitura di servizi a tutte le Società del Gruppo (cd "funzioni centralizzate"); dall'altro decentralizza i processi primari e le relative funzioni nelle specifiche entità societarie del Gruppo (cd "funzioni tecniche" e "funzioni operative").

Il Sistema Organizzativo del Gruppo Dolomiti Energia, qui riportato in estrema sintesi, è stato definito e formalizzato all'interno di un documento denominato "**Manuale Organizzativo**" (Doc. GDE-MAN-ORG) finalizzato a:

- definire il sistema organizzativo attuale e aggiornato del Gruppo DE, in termini di modello di business e assetto organizzativo del Gruppo e delle Società controllate, di principi organizzativi utilizzati e infine di modalità, strumenti e responsabilità di aggiornamento e diffusione degli aspetti organizzativi;
- definire e formalizzare, per ciascuna Società, laddove applicabile le funzioni aziendali, le linee di dipendenza gerarchica, le responsabilità e le principali interfacce dell'organizzazione ufficiale aggiornata;

- stabilire il principio della contrapposizione / separazione delle Funzioni come principio portante dell'organizzazione del Gruppo DE e delle sue società.

5.1.2. Sistema dei Poteri

Il Sistema dei Poteri di Dolomiti GNL, strutturato in ossequio delle prescrizioni di legge, si compone di tre tipologie di Poteri:

- poteri esterni ("**Poteri Esterni**"), definiti anche "deleghe" o "procure", si intendono i Poteri conferiti alle posizioni aziendali di porre in essere determinate azioni, in nome e per conto della Società, nei confronti di terzi esterni alla Società stessa. Sono esempi di Poteri Esterni: il potere di firmare un contratto di assunzione di personale o di acquisto di beni o servizi o materie prime energetiche; il potere di aprire un conto corrente e/o di movimentazione dello stesso.
- poteri interni ("**Poteri Interni**") si intendono le autorizzazioni interne in forza delle quali le posizioni aziendali esercitano, all'interno dell'organizzazione aziendale, un Potere nell'ambito di un determinato processo. Sono esempi di Poteri Interni: l'autorizzazione di una richiesta di acquisto; la verifica e conferma da parte del Responsabile di funzione della ricezione del bene / servizio richiesto che autorizza l'Amministrazione al pagamento del fornitore.
- procure speciali ("**Procure Speciali**") si intendono le deleghe o procure assegnate, in forma scritta, a posizioni della struttura aziendale per l'esercizio di un singolo atto.

Il Sistema dei Poteri di Dolomiti GNL si fonda sui seguenti **principi**, tesi a garantire che tale elemento chiave di controllo contribuisca all'efficacia del Modello di Organizzazione e Controllo 231:

- Poteri Esterni e Interni e poteri in materia di salute e sicurezza e ambiente devono essere coerenti, per tipo e per limite, con le *responsabilità organizzative e con il livello gerarchico della struttura organizzativa*, come stabilite nella disposizione organizzativa della singola Società e, nel caso della sicurezza e dell'ambiente, nella normativa vigente.
- Poteri Esterni e Interni devono essere coerenti con il *principio della separazione dei poteri*, ossia tra chi richiede (ad es. l'Amministratore Delegato della società che richiede una consulenza), chi soddisfa la richiesta (es. la funzione Approvvigionamenti che ricerca il fornitore e stipula il contratto) e chi attiva il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta (es. la funzione Amministrazione che paga la fattura ricevuta dal fornitore previa conferma da parte della funzione richiedente di aver ricevuto correttamente il servizio). Possono esistere limitati casi di deroga al principio della separazione dei poteri qualora vi sia un meccanismo di contrapposizione alternativo.
- Poteri Esterni e Interni, assieme al sistema organizzativo, costituiscono il *sistema di riferimento* al quale si ispirano e nel quale operano tutte le procedure documentali e informatiche della Società e del Gruppo.
- Il sistema di gestione dei Poteri deve essere *unitario e definito* in termini di regole e responsabilità di definizione, aggiornamento, diffusione e controllo.
- Particolare attenzione deve essere portata nell'assegnazione di poteri esterni permanenti (deleghe e procure conferite dal Consiglio di Amministrazione) o per singolo atto (procure speciali) agli amministratori e alle posizioni aziendali che hanno ruoli decisionali nei processi sensibili / strumentali ai reati 231.
- Deleghe e procure devono essere assegnate in relazione alla *effettiva necessità* delle stesse.
- Generalmente, ogni Responsabile ha tutti i poteri dei propri collaboratori, tranne alcune eccezioni stabilite per conformità ai principi del Modello di Organizzazione e Controllo 231.

- Le procure speciali devono essere conferite in forma scritta, per singolo atto e identificando nel dettaglio gli estremi dell'atto oggetto di delega, nel rispetto dei sistemi di organizzazione e controllo interni. Tale facoltà è limitata a specifici casi caratterizzati da effettiva convenienza operativa.
- In linea con il principio di coerenza del sistema e con la necessità di diffusione delle regole del sistema, si stabilisce un *adeguato flusso informativo* interno alle funzioni interessate.

I poteri esterni e i poteri interni sono formalizzati in appositi documenti (delibera del Consiglio di Amministrazione e / o procure notarili), mentre un'apposita procedura gestionale di Gruppo, valida per tutte le Società controllate del Gruppo DE, illustra e disciplina il sistema dei poteri adottato nel Gruppo.

5.1.3. Sistema dei Processi e Procedure

Per processo (“**Processo**”) si intende un insieme di attività interrelate, svolto all'interno dell'azienda e teso al raggiungimento di un obiettivo aziendale, che crea valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (cliente). I processi possono essere svolti manualmente, oppure con l'utilizzo di applicativi informatici.

Le procedure (“**Procedure**”) sono gli strumenti aziendali di definizione e formalizzazione dei Processi in termini di scopo, ambito di applicazione, principi, responsabilità, modalità operative e eventuali strumenti utilizzati (report, schede, moduli, modelli, etc.) nello svolgimento del Processo stesso.

Ciò premesso, il **Sistema di Gestione dei Documenti prescrittivi**¹ - gestito centralmente e in modo unitario, seppur con la significativa collaborazione delle funzioni responsabili dei processi e delle funzioni responsabili di specifici ambiti di controllo – costituisce un elemento significativo del Modello di Organizzazione e Controllo 231, in quanto fornisce uno strumento operativo di diffusione, conoscenza, gestione, coordinamento e controllo dei processi aziendali.

Il Modello 231 della Società stabilisce che per i processi sensibili / strumentali 231 vengano predisposte procedure che definiscano scopo, ambito di applicazione, criteri, responsabilità, modalità operative e strumenti, nonché gli specifici protocolli preventivi illustrati nel presente Modello.

In questa ottica dunque i processi aziendali, e in particolare quelli sensibili:

- sono definiti nel rispetto di principi e norme di comportamento etico (correttezza, trasparenza, onestà, collaborazione, integrità,...);
- prevedono meccanismi interni di controllo;
- sono caratterizzati dal principio della contrapposizione delle funzioni e separazione dei poteri nello svolgimento del processo;
- sono coerenti rispetto alle responsabilità organizzative assegnate all'organizzazione aziendale, ai poteri interni ed esterni, al Codice di Comportamento ed alla normativa vigente;
- sono tracciabili e verificabili al fine di dimostrare l'applicazione e il rispetto dei punti precedenti;
- sono aggiornati all'evolvere del contesto organizzativo, di business e normativo;
- sono oggetto di controllo dell'attività in quanto ritenuta sensibile ai reati ex 231

¹ Intesi come Linee Guida, Procedure Gestionali di Gruppo, Procedure Gestionali Societarie.

(indipendente e di linea) con reportistica;

- sono formalizzati all'interno di documenti e procedure aziendali che ne disciplinano modalità operative, responsabilità e protocollo di prevenzione; tali documenti sono diffusi a tutte le funzioni aziendali che partecipano al relativo processo attraverso un Sistema Documentale Aziendale (accessibile dal portale interno aziendale) unitario, autorevole, definito in termini di regole, responsabilità, cicli autorizzativi e strumenti di definizione e diffusione.

5.1.4. Altri meccanismi di governo

L'attuazione del Modello di Governo aziendale illustrato è supportata da ulteriori meccanismi di controllo a livello aziendale e di Gruppo:

- il **budget aziendale**, che costituisce il quadro vincolante di riferimento all'interno del quale si realizzano i processi generatori di costi e ricavi per la Società e per il Gruppo;
- il **Sistema informativo integrato aziendale**, in via di continuo miglioramento, che opera come strumento di gestione, integrazione e di controllo dei processi aziendali più critici.

5.2. L'Organismo di Vigilanza

5.2.1. Individuazione

In ottemperanza a quanto previsto all'art. 6, lettera b), del D.lgs. 231/01, è istituito presso Dolomiti GNL un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito Organismo di Vigilanza, Organismo o OdV) in ordine al funzionamento, all'efficacia, all'adeguatezza ed all'osservanza del Modello.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. A garanzia del principio di terzietà ed indipendenza, l'OdV è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società. Esso deve riportare direttamente al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci.

5.2.2. Composizione, Nomina e Durata

I membri dell'Organismo di Vigilanza sono scelti tra soggetti particolarmente qualificati, in modo che la composizione dell'organismo sia tale da garantire i requisiti di indipendenza, professionalità e continuità d'azione previsti dal Decreto.

L'OdV di Dolomiti GNL ha struttura collegiale ed è dotato di *"autonomi poteri di iniziativa e controllo"*.

L'OdV di Dolomiti GNL è composto da due membri effettivi così individuati:

- un membro esterno alla società, dotato di competenze professionali in ambito aziendalistico e/o legali e/o specifiche in materia di vigilanza, che non intrattiene con la Società relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia di giudizio nei rapporti con la Società, con le sue eventuali controllate, né è titolare – direttamente ed indirettamente – di partecipazioni azionarie tali da permettergli di esercitarne il controllo. L'assunzione dell'incarico avverrà contestualmente alla sottoscrizione di accordo di riservatezza in merito ai contenuti relativi all'esercizio della funzione.
- un membro della Funzione Internal Audit, dotato di alte competenze professionali in ambito economico-aziendalistico e/o legali e/o specifiche in materia di vigilanza.

È garantita, in ragione delle competenze, dei ruoli e della professionalità dei componenti dell'OdV, la necessaria autonomia dell'Organismo stesso.

L'OdV della Società è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

L'OdV dura in carica per l'intero mandato del Consiglio di Amministrazione vigente, salvo rinnovo dell'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione. I suoi membri possono essere revocati solo per giusta causa, previa delibera del Consiglio di Amministrazione; in ogni caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo i motivi all'Assemblea dei Soci.

In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità, morte, revoca o decadenza di uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione successiva, provvederà alla nomina del componente necessario per la reintegrazione dell'OdV. Il nuovo nominato scadrà con il componente già in carica.

5.2.3. Requisiti di nomina e cause di ineleggibilità

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- ricoprire la carica di componente del CdA della società, nonché la carica di componente del CdA di società controllate o comunque collegate;
- essere membro o dipendente di eventuale Società di revisione di Dolomiti GNL;
- incorrere nelle circostanze di cui all'art. 2382 del Codice Civile;
- essere sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere indagato e/o l'aver riportato sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444.c.p.p. e ss., con sentenza passata in giudicato,
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, nonché per i delitti commessi in violazione delle norme di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;fatti salvi gli effetti della riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p., e dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, Il comma, c.p.p.;
- il trovarsi in situazioni che gravemente ledono l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà disporre la sospensione di uno dei componenti dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un componente ad interim; in questo caso il Consiglio di Amministrazione deve riferirne senza ritardo all'Assemblea dei Soci.

5.2.4. Riunioni, Deliberazioni e Regolamento interno

Alla prima riunione l'OdV eleggerà il Presidente, informandone al più presto il Consiglio di Amministrazione.

L'OdV si doterà di un regolamento interno disciplinante le modalità operative del proprio funzionamento, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- continuità nell'azione di controllo e verifica circa l'effettività ed adeguatezza del Modello;
- l'OdV dovrà riunirsi almeno semestralmente e redigere apposito verbale della riunione;
- le riunioni saranno valide solamente in presenza di entrambe i componenti dell'Organismo.

5.2.5. Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha i seguenti compiti:

- vigilare con costanza sull'effettività del Modello, ossia vigilare affinché i comportamenti posti in essere all'interno della Società, in particolare dalle posizioni apicali², corrispondano a quanto previsto dal Modello e che i destinatari dello stesso agiscano nell'osservanza delle prescrizioni contenute nel Modello stesso, al fine di prevenire e rilevare l'insorgere di comportamenti anomali e/o irregolari rispetto al Modello;
- verificare nel tempo l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, ossia della sua concreta capacità di prevenire i comportamenti illeciti del caso;
- promuovere e contribuire, in collegamento con le altre funzioni interessate, all'aggiornamento e adeguamento continuo del Modello e del sistema di vigilanza sull'attuazione dello stesso;
- vigilare sull'attuazione, effettività e adeguatezza del Codice di Comportamento secondo quanto illustrato all'interno del Codice stesso.

Da un punto di vista operativo, l'OdV ha il compito di:

- verificare la mappa delle funzioni e dei processi sensibili, al fine di adeguarla ai mutamenti dell'attività e/o della struttura aziendale, nonché ad eventuali modifiche normative. A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte del management aziendale, le eventuali situazioni in grado di esporre l'azienda al rischio di reato.
- effettuare verifiche periodiche sulla base di un programma annuale comunicato al Consiglio di Amministrazione, volte all'accertamento di quanto previsto dal Modello 231 ed in particolare che le procedure e i controlli in esso contemplati siano posti in essere e documentati in modo conforme e che i principi del Codice di Comportamento siano rispettati; elaborare le risultanze delle attività effettuate;
- verificare l'adeguatezza ed efficacia del Modello 231 nella prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- svolgere periodicamente controlli a sorpresa nei confronti dei processi aziendali identificati come sensibili ai fini della commissione di reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni;
- sulla base di tutte le verifiche citate ai punti precedenti, elaborare le risultanze delle attività effettuate e predisporre periodicamente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione, che evidenzia le problematiche riscontrate e ne individui le azioni correttive da intraprendere;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali competenti (anche attraverso riunioni debitamente verbalizzate):

² Si rinvia per la definizione di soggetto apicale all'Appendice II al par. "I criteri di attribuzione della responsabilità "penale" degli Enti: i criteri oggettivi"

- per uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornati i processi a rischio reato. In particolare, le varie funzioni aziendali devono comunicare all'OdV eventuali nuove circostanze che possano ampliare le aree a rischio di commissione reato di cui l'OdV non sia ancora venuto a conoscenza;
- per tenere sotto controllo l'evoluzione dei processi a rischio al fine di realizzare un costante monitoraggio;
- per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello 231 (definizione e implementazione di clausole contrattuali; comunicazione e formazione del personale; cambiamenti organizzativi; novità normative; etc.);
- affinché vengano tempestivamente intraprese le azioni correttive necessarie per rendere il modello adeguato ed efficace;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti ricevute nel rispetto del Modello;
- favorire e stimolare iniziative per la formazione dei destinatari del Codice di Comportamento e del Modello 231 e per la sua comunicazione e diffusione, anche eventualmente predisponendo la documentazione a ciò necessaria;

Tutte le comunicazioni devono essere svolte per iscritto.

L'Organismo, nello svolgimento dei compiti che gli competono, potrà avvalersi, oltre che della sua propria struttura, del supporto di quelle funzioni aziendali che di volta in volta si rendessero utili nel perseguimento del detto fine e in particolare:

- della funzione Internal Audit dotata di indipendenza rispetto alle altre funzioni aziendali oggetto della vigilanza;
- della funzione Risorse Umane, della funzione Affari Legali e Societari, delle funzioni competenti in materia di salute, sicurezza e ambiente, ciascuno per i rispettivi ambiti di competenza;

nonché di eventuali consulenti esterni.

Nel complesso, l'attività di vigilanza dell'OdV deve tendere a:

1. qualora emerga che lo stato di attuazione dei protocolli identificati dal Modello per la prevenzione dei reati ex d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sia carente, sarà compito dell'OdV adottare tutte le iniziative necessarie per correggere questa condizione:
 - sollecitando i responsabili delle funzioni al rispetto del Modello;
 - proponendo correzioni che devono essere apportate alle prassi lavorative;
 - segnalando i casi più gravi di mancato rispetto del Modello ai rispettivi responsabili;
2. qualora, invece, dal monitoraggio, emerga che il Modello risulta attuato e rispettato ma si rilevi essere non idoneo a evitare il rischio del verificarsi di taluno dei reati menzionati dal d.lgs. 231/01 e successive integrazioni, sarà ancora l'OdV a doversi attivare per sollecitarne l'aggiornamento.

Nello svolgimento dei compiti assegnati, l'OdV ha accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali per le attività di indagine, analisi e controllo. È fatto obbligo di informazione, in capo a qualunque funzione aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, a fronte di richieste da parte dell'OdV o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini nello svolgimento delle attività di competenza dell'OdV.

5.2.6. Flussi informativi

5.2.6.1. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza riferisce in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici e comunica l'esito delle attività svolte nell'esercizio dei compiti assegnati al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci.

Sono previsti i seguenti flussi informativi dall'OdV.

- Annualmente l'OdV presenta al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei soci una relazione scritta che evidenzia:
 - quanto emerso dall'attività svolta dall'OdV nell'arco dell'anno nell'adempimento dei propri compiti;
 - il piano delle attività che intende svolgere nell'anno successivo;
 - eventuali modifiche normative in materia di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni;
 - il rendiconto relativo alle modalità di impiego delle risorse finanziarie costituenti il budget in dotazione all'OdV.
- L'OdV, con cadenza almeno semestrale, deve inoltre presentare una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, in merito a:
 - i controlli e le verifiche effettuati ed il loro l'esito;
 - lo stato di avanzamento del proprio piano di attività di controllo, segnalando gli eventuali cambiamenti apportati, indicando le motivazioni;
 - l'eventuale necessità di aggiornamento e/o modifiche da apportare al Modello;
 - segnalare innovazioni legislative in materia di responsabilità amministrativa degli enti.
- In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza deve comunicare immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito a:
 - gravi violazioni al Modello individuate durante lo svolgimento delle verifiche;
 - eventuali problematiche significative scaturite dall'attività.
- L'OdV di Dolomiti GNL riferisce periodicamente all'OdV della Capogruppo circa i controlli e le verifiche effettuati ed il loro l'esito, nonché sullo stato di avanzamento del proprio piano di attività di controllo.

Gli incontri tra l'OdV e il Consiglio di Amministrazione devono essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

Si prevede, inoltre che in caso di violazione del Modello commessa da parte di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza informa immediatamente tutti gli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione procede agli accertamenti necessari e assume i provvedimenti opportuni.

L'OdV ha il potere di convocare l'Assemblea dei Soci in caso di gravi violazioni del Modello e/o nel caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione ovvero nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione non provvedesse in merito alle segnalazioni circa eventuali violazioni al Modello riscontrate e comunicate dall'Organismo stesso.

5.2.6.2. Comunicazione dell'Organismo di Vigilanza verso le funzioni di Dolomiti GNL

L'OdV può inoltre, valutando le circostanze:

- comunicare per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai responsabili competenti. In tal caso, sarà necessario che l'OdV ottenga dai responsabili dei medesimi processi un piano delle azioni con relativa tempistica in ordine alle attività da migliorare, nonché le specifiche delle modifiche che saranno attuate;
- segnalare agli organi aziendali / funzioni competenti per iscritto eventuali comportamenti / azioni non in linea con il Modello 231 e con le procedure aziendali relative, al fine di:
 - fornire adeguata informativa agli organi / funzioni aziendali competenti sulle violazioni riscontrate affinché possano valutare l'eventuale applicazione delle sanzioni disciplinari
 - evitare il ripetersi dell'accaduto.

Tali segnalazioni devono essere comunicate il prima possibile dall'OdV al Consiglio di Amministrazione affinché assicuri il supporto delle strutture aziendali idonee nelle attività di accertamento e di attuazione delle misure correttive.

5.2.6.3. Comunicazioni tra gli Organismi di Vigilanza del Gruppo Dolomiti Energia

Gli Organismi di Vigilanza delle società del Gruppo Dolomiti Energia si incontrano periodicamente in occasione di aggiornamenti della normativa 231 e / o su materie trasversali al fine di sviluppare rapporti informativi utili per l'attività di vigilanza.

5.2.6.4. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza deve obbligatoriamente essere informato mediante apposite segnalazioni da parte dei soggetti tenuti all'osservanza del Modello in merito a eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di Dolomiti GNL ai sensi del d.lgs. 231/2001 e successive integrazioni. Valgono al riguardo le prescrizioni contenute nel Codice di Comportamento del Gruppo DE.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e le attività da porre in essere; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono definiti e applicati in conformità a quanto previsto nel codice disciplinare.

Nessun tipo di ritorsione può essere posta in essere a seguito e/o a causa della segnalazione, anche qualora quest'ultima si rivelasse infondata, fatta salva l'ipotesi di dolo.

L'Organismo di Vigilanza si adopera affinché coloro che hanno effettuato le segnalazioni non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la adeguata riservatezza di tali soggetti (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongono diversamente).

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni, devono essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza:

- **i seguenti flussi informativi generali:**

- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati in relazione a presunte violazioni del Modello ed alle eventuali azioni disciplinari intraprese da parte di Dolomiti GNL, compresi le archiviazioni di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- da parte delle funzioni aziendali che operano per conto di Dolomiti GNL, ciascuna per il proprio ambito di competenza, tutte le informazioni circa eventuali cambiamenti che

possono influenzare l'adeguatezza e l'efficacia del Modello, collaborando attivamente con l'Organismo stesso nelle attività di aggiornamento del Modello e delle sue componenti, ossia in via esemplificativa ma non esaustiva:

- notizie relative ai cambiamenti organizzativi,
- aggiornamenti del sistema delle deleghe;
- report e altri protocolli di controllo posti in essere dalle funzioni responsabili dei processi sensibili in attuazione al Modello, in linea con le procedure interne;
- anomalie riscontrate dalle funzioni che operano per conto di Dolomiti GNL;
qualsiasi elemento da cui possa desumersi il pericolo di interferenze criminali in relazione all'attività d'impresa, quali ad esempio variazioni improvvise ed anomale nella titolarità delle quote societarie dei fornitori o ingresso di nuovi subappaltatori nel rapporto contrattuale;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- richieste di assistenza legale inoltrate da Amministratori, Dirigenti e/o dai dipendenti che operano per conto di Dolomiti GNL, nei confronti dei quali la Magistratura proceda per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- relazioni interne dalle quali emergano eventuali responsabilità per reati compiuti nell'esercizio dell'attività aziendale;
- informativa su eventuali scostamenti significativi ed anomali tra i costi consuntivati rispetto al dato di budget e/o al trend storico, e dei relativi approfondimenti;
- su richiesta, copia dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione.

- **Flussi in materia di sicurezza:**

L'Amministratore Delegato della Società relazione annualmente all'Organismo di vigilanza in merito alla tematica sicurezza legata alla gestione degli appalti. Segnala inoltre tempestivamente infortuni riguardanti gli appaltatori ed altre eventuali criticità in materia.

- **Flussi in materia ambientale:**

Relativamente agli aspetti connessi alla **gestione degli adempimenti in materia ambientale**, al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza di monitorare efficacemente le misure di prevenzione e monitoraggio poste in atto dalla Società allo scopo di prevenire l'eventuale commissione di reati, si prevede che pervenga all'Organismo di Vigilanza, con le cadenze predefinite, la seguente documentazione:

- Relazione annua predisposta dall'Amministratore Delegato della Società con riferimento agli esiti delle attività di vigilanza poste in essere sui protocolli di prevenzione ai reati presupposto 231 in materia ambientale previsti dal presente Modello;
- Segnalazione tempestiva di eventuali criticità inerenti la gestione ambientale.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da Soci, che da terzi, attinente la commissione di comportamenti non in linea con il Modello.

5.2.6.5. Modalità di comunicazione delle informazioni periodiche o ad evento all'Organismo di Vigilanza

Le segnalazioni all'OdV possono essere fornite direttamente all'OdV anche utilizzando l'apposita casella di posta elettronica (OrganismoDiVigilanzaGNL@dolomitignl.it). L'Organismo a sua discrezione valuterà se accogliere anche segnalazioni di natura anonima.

Inoltre, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV ogni altra informazione, di cui si è venuti a diretta conoscenza, proveniente sia dai dipendenti che da Soci, che da terzi, attinente alla commissione di comportamenti non in linea con il Modello

L'OdV valuterà le segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità. A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione dell'eventuale decisione a non procedere.

I membri dell'OdV, nonché coloro dei quali l'OdV si avvarrà per l'espletamento delle proprie funzioni (siano questi soggetti interni o esterni della Società) non potranno subire conseguenze ritorsive di alcun tipo per effetto dell'attività svolta.

5.2.7 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, reportistica previsti nel Modello sono conservati dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo.

Il trattamento dei dati personali delle persone coinvolte e/o citate nelle segnalazioni è tutelato ai sensi della legge vigente e delle procedure aziendali in materia di privacy.

La documentazione raccolta e conservata dall'Organismo di Vigilanza nell'esecuzione della sua attività verrà conservata in esecuzione di obblighi di legge e disposizioni vigenti, per finalità di tipo amministrativo e/o per far valere e/o difendere i diritti e/o legittimi interessi della Società o di terzi, anche in caso di reclami, contenziosi o precontenziosi.

5.2.8 Autonomia operativa e finanziaria

Al fine di dotare di effettiva autonomia e capacità l'OdV, Dolomiti GNL ha previsto che nel Modello di Organizzazione e Controllo 231 sia specificato che:

- le attività poste in essere dall'OdV non possano essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fatte salve le valutazioni e le deliberazioni eventualmente assunte dall'Assemblea dei soci;
- l'OdV, anche demandando strutture interne, abbia libero accesso presso tutte le funzioni aziendali senza necessità di ottenere ogni volta alcun consenso, al fine di ottenere, ricevere o raccogliere informazioni o dati utili per lo svolgimento delle proprie attività.

In sede di definizione del budget aziendale, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione iniziale di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV dovrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti cui è tenuto (consulenze specialistiche, trasferte, ecc) e di cui dovrà presentare rendiconto dettagliato in occasione del report annuale al Consiglio di Amministrazione. Per il primo anno di funzionamento dell'Organismo è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di determinare la dotazione di risorse finanziarie, fatto salvo il potere dell'Organismo di Vigilanza di chiedere - motivandola - un'integrazione.

5.2.9. Retribuzione dei componenti dell'OdV

Il Consiglio di Amministrazione può riconoscere emolumenti ai componenti dell'OdV. Ove riconosciuti, tali emolumenti devono essere stabiliti nell'atto di nomina o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

5.2.10. Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione del Gruppo Dolomiti Energia coordinano le attività di competenza con riferimento a:

- le misure volte alla prevenzione dei fatti di corruzione passiva a danno della Società;
- l'attività di vigilanza sui processi sensibili sia alla corruzione passiva a danno della Società sia della corruzione a vantaggio della Società;
- Il piano annuale delle attività formative in materia di prevenzione alla corruzione;
- I flussi relativi ai processi e alle misure di prevenzione.

5.3. Il Codice di Comportamento

Il Gruppo DE è un gruppo industriale che, per struttura e dimensione, per le attività gestite e per il legame con il territorio e l'ambiente, svolge un ruolo rilevante rispetto al mercato, allo sviluppo economico, alla protezione dell'ambiente e al benessere delle comunità in cui è presente, operando in una molteplicità di contesti istituzionali, economici, politici, sociali e culturali.

Coerentemente, tutte le Società del Gruppo DE devono essere svolte secondo principi etici e comportamentali che tengano conto del ruolo assunto.

Al fine di dare concretezza e continuità a quanto premesso e garantire il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione del Gruppo Dolomiti Energia e di tutte le sue Società, il Gruppo si è dotato di un proprio Codice di Comportamento che ha l'obiettivo di identificare e diffondere i principi etici ed i criteri di comportamento che devono essere osservati nello svolgimento delle attività aziendali, istituendo meccanismi finalizzati alla loro attuazione e rispetto.

Le disposizioni del Codice sono vincolanti per i comportamenti di tutti gli amministratori di tutte le Società del Gruppo, dei suoi dipendenti, consulenti e di chiunque operi in nome e per conto delle Società del Gruppo, indipendentemente dal rapporto giuridico sottostante. Tali soggetti, Destinatari del Codice di Comportamento, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello 231 e dei principi etici di riferimento e delle norme di comportamento stabiliti nel citato Codice. Le eventuali violazioni sono punite con le sanzioni indicate nel sistema disciplinare di ciascuna Società e per i destinatari esterni in sede contrattuale.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sull'attuazione del Modello 231 e quindi del Codice di Comportamento, sulla loro effettività, adeguatezza e capacità di mantenere nel tempo i requisiti di funzionalità ed efficacia richiesti dalla legge.

Con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Codice di Comportamento può essere modificato e integrato, anche sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

In estrema sintesi, il Codice di Comportamento stabilisce, in conformità con il protocollo macro definito nel capitolo dedicato, che:

- il Gruppo DE ha come principio imprescindibile il *rispetto di leggi e regolamenti vigenti* in tutti i paesi in cui esso opera;

- il Gruppo DE ha come principio imprescindibile il *rispetto per la sicurezza e la salute dei lavoratori* che operano per il fine aziendale e il rispetto per l'ambiente;
- ogni operazione e transazione del Gruppo DE deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua;
- relativamente ai rapporti con soggetti terzi devono essere adottati principi etici di base, quali *onestà e diligenza* nell'espletamento delle funzioni di competenza.

Il Codice di Comportamento è reso disponibile a tutti i destinatari sia mediante pubblicazione sul sito internet del Gruppo Dolomiti Energia che mediante pubblicazione sulla intranet aziendale. Per la trattazione completa del Codice di Comportamento si rinvia al documento integrale "Codice di Comportamento".

5.4. Sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni

Il modello di organizzazione e controllo della Società prevede un sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni che recepisce le disposizioni del D.Lgs. 231/01, della L. 179/2017 e più recentemente del D.Lgs. 24/2023 che ha recepito la direttiva UE 1937 del 2019 aggiornando anche la normativa in materia precedente.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, consapevole della rilevanza di tale processo quale strumento di monitoraggio e miglioramento costante dell'eticità e compliance dell'organizzazione, si impegna a garantire i più elevati standard di trasparenza, integrità e affidabilità.

In linea con questo impegno, il Consiglio di Amministrazione della Società incoraggia i dipendenti, i collaboratori, eventuali terzi che operano con la Società, a segnalare situazioni di comportamenti non etici, irregolarità, illeciti, violazioni alle disposizioni aziendali, che abbiano rilevato nell'attività lavorativa o nei rapporti con essa, affinché la Società possa trarre beneficio da esse intercettando per tempo comportamenti difformi e porvi rimedio e correzione.

L'obiettivo che lo strumento si propone è infatti quello di **prevenire** la realizzazione di irregolarità all'interno dell'organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti gli stakeholders, in un'attività di contrasto agli illeciti e alle irregolarità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

Le segnalazioni di violazioni e di illeciti possono avere origine da soggetti interni quali dipendenti, lavoratori subordinati e autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti, volontari e tirocinanti, azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, ma anche da altri soggetti esterni che operano nel contesto lavorativo della stessa.

Al fine di gestire le eventuali segnalazioni, la Società ha istituito un soggetto collegiale responsabile per la raccolta e gestione delle Segnalazioni, specificatamente formato, denominato **Comitato Segnalazioni**, composto da tre membri: il Presidente della Società, il Resp. Internal Audit e Protezione dati personali, un legale esterno indipendente con incarico permanente.

Il Comitato Segnalazioni è responsabile del processo di gestione e direzione delle attività istruttorie da eseguirsi a fronte di eventuali segnalazioni.

Qualora l'oggetto della segnalazione abbia rilevanza circa il **Modello di Organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01**, l'impostazione dell'accertamento e le fasi successive sono svolte di concerto con l'Organismo di Vigilanza anche in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

Qualora l'oggetto della segnalazione abbia rilevanza circa le **misure anticorruzione**, l'impostazione dell'accertamento e le fasi successive sono svolte di concerto anche con il

Responsabile per la prevenzione della corruzione anche in relazione agli ambiti di rispettiva competenza.

La Società mette a disposizione adeguati canali per la raccolta delle segnalazioni sia in forma scritta che orale, che garantiscono tracciabilità e riservatezza.

Il sistema è stato inoltre impostato garantendo conformità alle disposizioni del D.Lgs. 24/2023 in materia di protezione dati personali.

Lo stesso D.Lgs. 24/2023 prevede la possibilità, in specifiche condizioni, di effettuare segnalazioni anche direttamente ad ANAC/ o procedere a diffusione pubblica a fronte di specifici requisiti della segnalazione.

Il processo di whistleblowing della Società è stato formalizzato attraverso una Procedura gestionale aziendale (Procedura segnalazioni PG-GDE-078) ed una Policy pubblicata nel sistema di whistleblowing del Gruppo accessibile anche dal sito internet.

5.5. Il sistema disciplinare

Ai sensi dell'art. 6, primo comma, lett. e) del D.Lgs. 231/2001, il Modello di Organizzazione e Controllo 231 deve *“introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.”*

Al fine di soddisfare il requisito richiesto dal d.lgs. 231/01 pertanto, il Sistema sanzionatorio aziendale è stato integrato anche con la previsione di sanzioni applicabili in caso di violazione delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231.

Conseguentemente, con lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso e al contempo l'efficacia dell'azione di controllo dell'Organismo di Vigilanza, il Sistema Sanzionatorio aziendale è stato così strutturato:

- Sono state introdotte specifiche sanzioni per l'inosservanza da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione del Modello 231.
- Sono previste negli accordi con i fornitori, partner o altri o collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della società, specifiche clausole contrattuali applicabili nei casi di violazione del Modello 231 e delle relative procedure.

Si ritiene qui necessario precisare che qualora la società assuma personale dipendente, verranno introdotte nel Codice disciplinare aziendale le misure disciplinari connesse alla violazione del modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari presuppone la violazione delle regole del Modello di Organizzazione e Controllo 231, indipendentemente dall'effettiva commissione di un reato implicante la responsabilità della Società.

L'applicazione del sistema è autonoma rispetto allo svolgimento e all'esito del procedimento penale eventualmente avviato presso l'Autorità giudiziaria competente.

5.5.1. Sistema sanzionatorio per gli Amministratori

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, è stata adottata una serie di sanzioni comminabili nei confronti di tali soggetti in caso di violazione, da parte degli stessi, delle regole e dei principi stabiliti nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo 231, con particolare riferimento alle norme contenute nel Codice di Comportamento, nel Sistema dei Poteri, nelle Procedure implementate e agli obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

In particolare, nei confronti del componente del Consiglio di Amministrazione della Società che abbia violato una o più regole di condotta stabilite nell'ambito del Modello di Organizzazione e

Controllo 231, viene comminata una sanzione graduabile dal rimprovero scritto alla revoca dalla carica, in considerazione dell'intenzionalità e gravità del comportamento posto in essere (valutabile in relazione anche al livello di rischio cui la Società risulti esposta) e delle particolari circostanze in cui il suddetto comportamento si sia manifestato.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nella delibera del CdA.

In particolare, in linea con la normativa vigente in materia di segnalazioni, la Società sanziona ogni condotta che violi le misure di tutela del Segnalante e adotta tutte le opportune azioni e commina le sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, contro coloro che abbiano presentato una segnalazione, atti di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o contrattuali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

Per le modalità di accertamento della violazione e dell'erogazione della sanzione si rinvia al paragrafo del presente Modello relativo all'Organismo di Vigilanza.

5.5.2. Sistema sanzionatorio per fornitori, partner ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di Dolomiti GNL

Allo scopo di garantire l'effettività del Modello 231, anche nei confronti dei fornitori, partner ed altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto di Dolomiti GNL, viene prevista una clausola contrattuale - da inserire nel contratto di riferimento - che stabilisce l'obbligo, con relativa sanzione, di attenersi alle regole di condotta del Codice di Comportamento di Gruppo e del Modello 231 di Dolomiti GNL.

I casi di violazione delle norme del presente Modello in materia di procedure e protocolli per il rispetto degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro e prevenzione infortuni saranno ritenuti di particolare gravità ai fini della determinazione delle sanzioni e provvedimenti come stabilito nel contratto e dalle disposizioni di legge e contrattuali applicabili.

In particolare, in linea con la normativa vigente in materia di segnalazioni, la Società sanziona ogni condotta che violi le misure di tutela del Segnalante e adotta tutte le opportune azioni e commina le sanzioni disciplinari nei confronti di chiunque ponga in essere, o minacci di porre in essere, contro coloro che abbiano presentato una segnalazione, atti di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o contrattuali per motivi collegati direttamente o indirettamente alla Segnalazione.

5.6. Formazione e Comunicazione

Dolomiti GNL si impegna a promuovere e dare ampio spazio ai temi legati all'area etico / comportamentale ed alla prevenzione delle irregolarità.

In questo contesto viene data ampia divulgazione dei principi contenuti nel Modello 231, affinché:

- ogni componente del Modello, che abbia un impatto sull'operatività di ciascun amministratore della Società, sia da questi conosciuta;
- il singolo sia adeguatamente formato in modo tale che sia in condizioni di applicare correttamente le componenti del Modello rilevanti per la sua posizione.

In materia di whistleblowing, la Società si impegna a dare adeguata comunicazione ai soggetti interessati delle novità normative introdotte.

5.6.1. Comunicazione a terzi

Il documento di sintesi del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti GNL è reso disponibile a tutti gli utenti - anche non dipendenti - attraverso il sito internet della Società.

5.7. Riepilogo Contenuti Protocolli Di Prevenzione Macro In Dolomiti GNL

Di seguito viene riportata una sintesi del contenuto dei Protocolli di prevenzione Macro del Modello 231 in termini di contenuto previsto e attuazione in Dolomiti GNL.

Protocolli Macro	Contenuto	Attuazione di tali protocolli in Dolomiti GNL
Sistema organizzativo del Gruppo DE	· Definire il sistema organizzativo e i soggetti che gestiscono tale sistema · Definire l'organizzazione aziendale in modo chiaro e formalizzato in termini di: - linee di dipendenza gerarchica - funzioni organizzative e relative responsabilità - rispetto del principio di contrapposizione / separazione delle funzioni · Assicurare che il sistema organizzativo sia punto di riferimento di tutti i sistemi aziendali (poteri, processi, sistemi informativi, etc), che sia diffuso, costantemente aggiornato, rispettato. · Piani di programmazione economico-finanziaria.	· Non essendo presenti dipendenti e considerato che l'attività di amministrazione ordinaria è demandata all'AD della Società, non è stato ritenuto necessario definire una disposizione organizzativa di dettaglio, rinviando ai documenti ufficiali quali lo Statuto della Società, i compiti / poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione e all' Amministratore Delegato come riportati nella visura camerale della Società. · Tali documenti costituiscono il punto di riferimento per la definizione dei sistemi aziendali validi per Dolomiti GNL. · I piani di programmazione vengono predisposti dall'AD con il supporto delle competenti funzioni aziendali e approvati dal CdA.
Sistema dei Poteri	· Definire il sistema dei poteri e i soggetti che gestiscono tale sistema · Assicurare che il sistema dei poteri sia caratterizzato da: - Coerenza delle deleghe aziendali con le responsabilità organizzative assegnate alle posizioni / ruoli aziendali. - Rispetto del principio della separazione dei poteri - Attenzione alle posizioni che rivestono ruoli decisionali in	· Il sistema dei poteri per Dolomiti GNL è costituito dai poteri esterni permanenti conferiti a CdA e AD e poteri speciali conferiti di volta in volta su elementi specifici e motivati con delibera del CdA. · Tale sistema configura uno schema decisionale che coinvolge il CdA, composto da 3 amministratori, sulla maggior parte delle decisioni aziendali. Ne consegue che restano in capo all'AD soltanto

	processi sensibili “propri” e / o strumentali · Assicurare che le Procure speciali siano formalizzate e giustificate	alcuni momenti decisionali che sono comunque svolti all'interno di processi strutturati in modo che venga applicato il principio della separazione dei poteri (in particolare con le funzioni centralizzate) e/o della tracciabilità.
Sistema dei Processi e Procedure	· Definire i processi sensibili in termini di: - meccanismi di controllo e separazione dei compiti definiti per i processi sensibili - tracciabilità e verificabilità · coerenza con il sistema dei poteri e il sistema organizzativo, nonché con le altre componenti chiave del Modello 231	· Dolomiti GNL adotta le procedure gestionali del Gruppo DE per i processi che riceve in service dalla Capogruppo. Tali processi sono stati definiti in linea con i contenuti qui previsti. · Dolomiti GNL adotta procedure societarie per i processi svolti internamente in linea con i contenuti qui definiti.
Organismo di vigilanza	· Istituzione di un organismo permanente che assicuri il monitoraggio circa l'adeguatezza e efficacia del modello 231	· Il CdA nomina con propria delibera adeguato Organismo di Vigilanza.
Codice di Comportamento	· Definire i principi di comportamento interni e esterni all'azienda nel rispetto di: - principi e presupposti etici e legali - adeguatezza e completezza dei contenuti rispetto alle peculiarità organizzative ed operative della Società.	· Adozione del Codice di Comportamento di Gruppo Dolomiti Energia.
Sistema sanzionatorio	· Stabilire un sistema di sanzioni da erogare nei confronti di dipendenti, amministratori, nonché partner e fornitori che agiscono in nome e per conto della Società, in caso di violazione da parte di tali soggetti delle previsioni del Modello di Organizzazione e Controllo 231	· Delibera del CdA per sanzioni ad amministratori. · Clausole contrattuali a fornitori e partner commerciali o intermediari
Sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni	· Istituzione di un Comitato Segnalazioni responsabile della raccolta di segnalazioni di violazioni e illeciti da parte di soggetti interni ed esterni all'impresa. · Introduzione di canali di segnalazione dedicati sia scritti che orali per una gestione tempestiva,	· La Società predispone canali interni per la raccolta delle segnalazioni di violazioni e di illeciti sia in forma scritta che orale: canale informatico (whistleblowing); casella di posta elettronica; invio postale delle segnalazioni cartacee.

	efficiente e conforme delle segnalazioni - Coordinamento tra Comitato segnalazioni e Organismo di Vigilanza e Responsabile per la prevenzione della corruzione per i rispettivi ambiti di competenza	
Sistema disciplinare e sanzionatorio	· Stabilire un sistema di sanzioni da erogare nei confronti di dipendenti, amministratori, nonché fornitori, partner commerciali e altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per conto della Società, in caso di violazione da parte di tali soggetti delle previsioni del Modello di Organizzazione e Controllo 231	· Delibera del CdA per sanzioni ad amministratori · Clausole contrattuali per: · fornitori · partner commerciali · intermediari
Formazione e comunicazione	· Assicurare un'attività di comunicazione sui principi e le norme comportamentali contenute nel Codice di Comportamento ed in relazione alle altre componenti del Modello (poteri autorizzativi, linee di dipendenza gerarchica, procedure, flussi informativi). Deve essere inoltre consentito l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. · Assicurare iniziative di formazione sul contenuto e le regole del modello.	· Il modello di Dolomiti GNL è pubblicato sul sito internet aziendale e nel portale intranet di Gruppo affinché sia a disposizione di tutti i destinatari del Modello. · Viene dedicata specifica attività comunicativa e formativa alle funzioni centralizzate che operano in nome e per conto di Dolomiti GNL.

6. PROTOCOLLI DI PREVENZIONE MICRO

Il presente paragrafo riporta **per ciascun processo sensibile, il quadro dei protocolli micro di riferimento finalizzati a prevenire la commissione dei reati menzionati nell'ambito dei processi sensibili** centralizzati presso la Società Capogruppo, dei processi sensibili svolti in service da altre società del Gruppo e dei processi sensibili svolti internamente alla Società.

I processi ed i relativi protocolli identificati in questo capitolo sono oggetto di monitoraggio di linea da parte della funzione direttamente responsabile e di monitoraggio indipendente da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il sistema di protocolli di riferimento micro si articola nelle seguenti categorie.

6.1. Protocolli fissi

I protocolli fissi devono essere obbligatoriamente implementati per tutti i Processi Sensibili per reati 231 e per le attività strumentali. Sono alla base del Modello di Organizzazione e Controllo e costituiscono le regole di base che l'azienda ha definito ed adotta per evitare, intercettare e combattere la commissione di reati rilevanti ai fini 231, in quanto da un lato definiscono le

modalità operative, i criteri, le responsabilità e i poteri assegnati nello svolgimento del Processo Sensibile e dall'altro consentono la verificabilità ed il controllo dello stesso.

Consistono in:

- **Separazione delle attività** – il principio di base è che un intero processo aziendale non debba essere gestito in autonomia da un'unica funzione / posizione aziendale; pertanto le disposizioni aziendali devono prevedere il coinvolgimento di almeno due posizioni / funzioni nella gestione delle attività del processo (ad esempio deve esistere separazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza il processo sensibile e, analogamente, tra chi richiede e utilizza risorse o prestazioni, chi soddisfa la richiesta e chi effettua il pagamento a fronte della richiesta soddisfatta); in Dolomiti GNL la governance aziendale definita configura uno schema decisionale che coinvolge il CdA, composto da 3 amministratori, sulla maggior parte delle decisioni aziendali. Ne consegue che restano in capo all'AD soltanto alcuni momenti decisionali che sono comunque svolti all'interno di processi strutturati in modo che venga applicato il principio della separazione dei poteri (in particolare con le funzioni centralizzate). Nei casi previsti in cui l'AD opera in autonomia nell'ambito delle proprie deleghe su processi non centralizzati, tale principio viene compensato da significativa tracciabilità a disposizione del CdA e dell'OdV.
- **Poteri di firma e poteri autorizzativi** – devono esistere regole formalizzate per l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi da esercitare verso terzi esterni all'azienda e/o internamente all'azienda, in coerenza con le responsabilità organizzative;
- **Tracciabilità e trasparenza del processo** – le disposizioni aziendali che regolano il processo devono essere ispirate a criteri di trasparenza ed assicurare la tracciabilità delle principali attività del processo in termini di contenuto e di funzioni / posizioni aziendali coinvolte; eventuali dati e calcoli devono poter essere ricostruibili e verificabili;
- **Disposizioni aziendali di riferimento per la gestione del processo** – i principi, le responsabilità organizzative e i relativi poteri nella gestione del processo sono formalizzati in specifici documenti (quali ad esempio il codice di comportamento, la disposizione organizzativa ..) e declinati all'interno delle procedure di riferimento del processo che ne dettagliano le modalità tecnico - operative.
- **Reporting** – il processo sensibile deve essere supportato da adeguata reportistica a disposizione dei Responsabili di funzione e dell'Organismo di vigilanza per le rispettive attività di controllo.
- **Sistema informativo utilizzato per la gestione del processo** – il sistema informativo utilizzato per la gestione del processo sensibile deve recepire le disposizioni aziendali e disporre di profili di accesso disegnati e blindati sulle competenze / responsabilità organizzative delle funzioni / utenti aziendali; deve inoltre essere prevista un'attività di monitoraggio periodico sugli accessi e sulle modalità di utilizzo dei sistemi da parte delle diverse funzioni aziendali.

6.2. Protocolli specifici

Ad alcuni Processi Sensibili ai reati 231, devono essere applicati dei Protocolli di prevenzione cd specifici ossia specificatamente finalizzati a definire criteri di organizzazione e controllo di tali processi concorrendo in modo sostanziale e mirato alla prevenzione del rischio 231 specifico in ciascun ambito sensibile.

6.2.1. Protocolli di prevenzione specifici esposti ai reati vs la Pubblica Amministrazione

Per alcuni processi esposti ai reati verso la Pubblica Amministrazione (detti anche “processi propri”), nonché ai processi ad essi strumentali, sono stati definiti protocolli di prevenzione specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti (caselle colorate).

Per agevolare la visualizzazione di tutti i protocolli specifici, la tabella è suddivisa in due parti.

TABELLA 1 – PRIMI PROTOCOLLI SPECIFICI

Protocolli Specifici	Valutazione costi-opportunità	Applicazione Reg App	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento (no contanti)	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Formazione specifica	Monitoraggio sull'andamento delle partnership / operazione societaria
Processi Sensibili									
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi									
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione									
Accordi commerciali con soggetti pubblici									
Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici									
Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali									
Contatti con soggetti pubblici / Organi pubblici di Vigilanza per ispezioni e gestione adempimenti									
Partecipazione a partnership e operazioni societarie									
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali									
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate									
Selezione e gestione canali di vendita									
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile									
Gestione delle attività di acquisizione e / o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici									
Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche									

Protocolli Specifici	Valutazione costi-opportunità	Applicazione Reg App	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento (no contanti)	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Formazione specifica	Monitoraggio sull'andamento delle partnership / operazione societaria
Processi Sensibili									
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali									
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti									
Spese di rappresentanza e omaggi									
Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali									
Gestione di contenziosi legati al recupero crediti									
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi									
Gestione dei Pagamenti									
Gestione incassi									

TABELLA 2 – ALTRI PROTOCOLLI SPECIFICI

Protocolli Specifici	Controllo sicurezza su accesso a sistemi informatici	Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione	Clausola 231 e codice di comportamento nei mandati della forza vendita esterna	Gestione congrua del sistema provvigionale alla forza vendita esterna	Modalità di incasso definite	Verifica situazione di conflitto di interesse	Garanzie a di standard qualitativi adeguati	Commessa dedicata per ciascun progetto / lavoro soggetto a finanziamento pubblico	Evidenza svolgimento contenzioso	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche	Controllo sicurezza su accesso a sistemi aziendali
Processi Sensibili												
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi												
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione												
Accordi commerciali con soggetti pubblici												
Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici												
Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali												
Contatti con soggetti pubblici / Organi pubblici di Vigilanza per												

Protocolli Specifici Processi Sensibili	Controllo sicurezza su accesso a sistemi informatici	Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione	Clausola 231 e codice di comportamento nei mandati della forza vendita esterna	Gestione congrua del sistema provvigionale alla forza vendita esterna	Modalità di incasso definite	Verifica situazione di conflitto di interesse	Garanzie a di standard qualitativi adeguati	Commissari dedicati per ciascun progetto / lavoro soggetto a finanziamento pubblico	Evidenza svolgimento contenzioso	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche	Controllo sicurezza su accesso a sistemi aziendali
ispezioni e gestione adempimenti												
Partecipazione a partnership e operazioni societarie												
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali												
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate												
Selezione e gestione canali di vendita												
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile												
Gestione delle attività di acquisizione e / o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici												
Gestione delle attività di partecipazione a gare pubbliche												
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali												
Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali – recupero crediti												
Spese di rappresentanza e omaggi												
Rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali												
Gestione di contenziosi legati al recupero crediti												
Utilizzo degli strumenti informatici												

Protocolli Specifici / Processi Sensibili	Controllo sicurezza su accesso a sistemi informatici	Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione	Clausola 231 e codice di comportamento nei mandati della forza vendita esterna	Gestione congrua del sistema provvigionale alla forza vendita esterna	Modalità di incasso definite	Verifica situazione di conflitto di interesse	Garanzie a di standard qualitativi adeguati	Commessa dedicata per ciascun progetto / lavoro soggetto a finanziamento pubblico	Evidenza svolgimento contenzioso	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche	Controllo sicurezza su accesso a sistemi aziendali
aziendali e dei relativi applicativi												
Gestione dei Pagamenti												
Gestione incassi												

Processo sensibile che può essere sia proprio sia strumentale alla commissione di reati contro la PA, in particolare nei reati riguardanti la Corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e concussione PA

Protocollo Specifico / Processo Sensibile	Congruità del prezzo
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali	

Si riporta un dettaglio relativo unicamente ai processi strumentali alla commissione di reati corruttivi contro la PA (con riportati unicamente i protocolli specifici presenti in relazione ai processi citati)

Protocolli Specifici / Processi Sensibili	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Formazione specifica	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Verifica sussistenza di adeguati standard qualitativi	Verifica conflitto di interesse	Gestione congrua del sistema provvigionale alla forza vendita esterna
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi										
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione										
Gestione dei Pagamenti										
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile										
Partecipazione a partnership e operazioni societarie										
Spese di rappresentanza e omaggi										
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi										
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate										
Selezione e gestione dei canali di vendita										

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Valutazione costi opportunità:** effettuare e tracciare un'analisi costi-opportunità di partecipare alla gara pubblica coinvolgendo le competenti Funzioni della Holding per le opportune valutazioni.
- **Applicazione Regolamento per l'esecuzione degli Approvvigionamenti in ambito della Normativa sugli Appalti Pubblici RGL-GDE-01:** 1. Si applica integralmente per gli Approvvigionamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, mentre per gli Approvvigionamenti di importo superiore il Regolamento disciplina dal punto di vista organizzativo del Gruppo De l'applicazione della Normativa sugli appalti pubblici. È presente agli atti un parere legale di riferimento delle società che operano secondo la disciplina sugli appalti pubblici contenente le specifiche sugli ambiti di applicazione comunicato agli attori del processo: Affari Legali e Societari, Approvvigionamenti e Business; 2. In sede di richiesta di acquisto, il Business fornisce, attraverso compilazione di campi descrittivi, informazioni adeguate a svolgere la valutazione sull'applicazione del codice appalti e l'ufficio Approvvigionamenti, in stretta collaborazione con la funzione Affari legali, opera di volta in volta le opportune valutazioni circa l'applicabilità o meno della normativa pubblicistica sul Codice degli Appalti; 3. Il presente Regolamento si applica qualora la valutazione consideri l'approvvigionamento strumentale alle attività dei settori speciali svolte dalle Società del Gruppo Dolomiti Energia. Delle informazioni utilizzate è garantita la sistematica tracciabilità. Il portale e-procurement possiede tutti i presidi per garantire un processo di gara totalmente tracciato. Il portale è certificato ANAC. Le procedure di approvvigionamento sono regolarmente validate da legali esperti in procedure di appalto, regolamenti di approvvigionamento compresi. La funzione Approvvigionamenti regolarmente esamina l'uso e le funzioni del portale; 4. Nel campo degli appalti pubblici, il soggetto incaricato dell'approvazione della RdA a seconda del ciclo autorizzativo riveste il ruolo di Responsabile del procedimento per la fase di progettazione e per la fase di esecuzione dei singoli Approvvigionamenti, come previsto dalle procedure aziendali e dalla Normativa sugli appalti pubblici. L'avvio della procedura di affidamento è formalmente autorizzato dal Responsabile approvvigionamenti munito di adeguata procura in coerenza con sistema poteri.
- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Modalità di pagamento (no contanti):** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
- **Modalità di sourcing definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:
 - il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
 - il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);

- le principali fasi della gara (dall'apertura delle offerte fino all'aggiudicazione del contratto) devono essere tracciate e vi devono partecipare soggetti con interessi contrapposti (sia approvvigionamenti che unità richiedente); deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
- **Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

Formazione specifica: azione formativa nei confronti dei soggetti aziendali che operano nell'ambito delle aree sensibili in particolare di rapporti con soggetti pubblici e organi pubblici di vigilanza e nel processo di conferimento di incarichi professionali e sponsorizzazioni, affinché tengano comportamenti idonei e attenti a potenziali condotte di corruzione e di traffico di influenze illecite

- **Commessa dedicata per ciascun progetto / lavoro soggetto a finanziamento pubblico:** qualora la società ottenga un finanziamento da parte di un ente pubblico per la realizzazione di un progetto / lavoro, deve essere aperta una commessa di investimento o un conto terzi (in base alla tipologia del lavoro) dedicata, al fine di rendere trasparenti e verificabili i costi effettivamente sostenuti dalla società per il progetto finanziato e di garantire che l'utilizzo delle somme ricevute sia dedicato esclusivamente a tale lavoro.
- **Evidenza svolgimento contenzioso:** devono essere tracciate le fasi principali relative allo svolgimento di un contenzioso di natura giudiziale o stragiudiziale, indicando: oggetto di contenzioso, controparte coinvolta, funzioni aziendali interne, eventuali collaboratori esterni incaricati, accordo finale.
- **Monitoraggio sull'andamento dell'operazione:** devono essere poste in essere specifiche attività di controllo sull'andamento dell'operazione rispetto agli obiettivi aziendali e alle motivazioni che hanno fatto nascere l'operazione.
- **Monitoraggio periodico su pagamenti esteri:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui pagamenti effettuati in paesi esteri volte a verificare che il pagamento sia coerente con le attività e gli accordi aziendali stipulati, che sia stato correttamente autorizzato e che sia indirizzato al corretto beneficiario, in linea con quanto indicato nell'accordo.
- **Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231).
- **Controllo sicurezza su accesso a sistemi:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di fire wall).

- **Criteri di valutazione propedeutica dell'operazione:** devono essere definiti i criteri di valutazione delle operazioni societarie, al fine di garantirne la coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.
- **Clausola 231 e Codice di Comportamento nei mandati della forza vendita esterna:** negli accordi con la forza vendita esterna deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231 e del Codice di Comportamento del Gruppo DE, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- **Gestione congrua del sistema provvigionale alla forza vendita esterna:** il sistema provvigionale della rete vendita deve prevedere obiettivi che incentivino la produttività, ma che al contempo assicurino il rispetto delle regole aziendali e dei valori del Codice di comportamento del Gruppo; gli obiettivi non devono essere tali da incentivare comportamenti illegali. Inoltre, negli incarichi alla rete vendita esterna non devono essere previste voci di riconoscimenti economici non congrui tali da poter creare "fondi" a disposizione degli agenti per eventuali azioni di corruzione. Il sistema provvigionale deve prevedere adeguati strumenti di controllo della prestazione della forza vendita.
- **Verifica situazioni di conflitto di interesse:** deve essere compilata da parte del dipendente un'autodichiarazione in cui attesti di non trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interesse nello svolgimento delle proprie mansioni di rapporto con la Pubblica Amministrazione (si rimanda al Codice di Comportamento per i criteri identificativi del conflitto di interessi).
- **Garanzia di adeguati standard qualitativi:** verificare che la tipologia di beni sia conforme a quanto previsto contrattualmente e, in ogni caso, assicurarsi di ordinare beni di qualità non sotto la media di mercato
- **Modalità definite di incasso:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di incasso aziendali. In particolare, si stabilisce il divieto di accettare pagamenti in contanti o di strumenti analoghi, di apertura di nuovi conti correnti senza le dovute autorizzazioni e l'apertura di analoga voce nei gestionali aziendali.

6.2.2. Protocolli specifici ai reati societari

Per alcuni Processi Sensibili ai reati societari sono definiti Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi. Va osservato che i Protocolli specifici rispetto al Processo Sensibile relativo alla redazione del bilancio e delle situazioni contabili infrannuali è volto ad assicurare l'attendibilità del documento anche sotto il profilo della correttezza e veridicità delle poste valutative, indipendentemente dal fatto che l'attuale disciplina dell'art. 2621 c.c. (false comunicazioni sociali) come introdotta dalla L. 27 maggio 2015 n. 69 sembri aver limitato la fattispecie penalmente rilevante all'omessa informazione o alla comunicazione inveritiera dei soli fatti materiali rilevanti, escludendo - secondo i primi unanimi commenti scientifici - rilevanza penale - e conseguente rilevanza per la responsabilità "penale" della società, al falso concernente poste oggetto di valutazione.

Alla luce delle novità normative introdotte dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in termini di dovere per l'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, in un'ottica di auto - organizzazione interna analoga alle finalità del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lg. 231/2001, la Società ha ritenuto opportuno rafforzare i protocolli di prevenzione in materia di reati societari con ulteriori misure e flussi informativi che, pur non rivestendo ruolo di presidio a condotte che integrano reati presupposto 231, costituiscono disposizioni utili a soddisfare le esigenze stabilite dal nuovo Codice d'Impresa, in un'ottica di semplificazione e integrazione delle misure aziendali di gestione del rischio.

In relazione al Reato di Ostacolo all'esercizio delle funzioni di Autorità Pubblica di Vigilanza sono stati individuati due processi: per il processo Sensibile "Contatti con soggetti pubblici / Organismi di Vigilanza in occasione di verifiche, ispezioni, controlli e nella gestione di adempimenti" non sono adottati ulteriori protocolli di prevenzione specifici, mentre per il **Processo Sensibile "Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali"**, vengono adottati i seguenti protocolli specifici:

- **Principi contabili e istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, norme di Gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico, consolidato e situazioni contabili infrannuali e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate dalle indicazioni fornite dall'unità competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica / tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. Deve inoltre esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (calendario, evidenza degli step operativi di elaborazione dato, documento formale di attestazione veridicità da parte di Responsabili di Unità; tabella attribuzione responsabilità per ciascuna posta; policy di calcolo e ripercorribilità; modello di servizio Intercompany).
- **Momenti di attestazione:** il Presidente acquisisce dal Resp. FIN, e dai Vertici delle società del Gruppo DE per il bilancio consolidato, una dichiarazione che attesta la veridicità e la completezza delle informazioni fornite.
- **Finalizzazione/controllo del progetto di bilancio da parte del CdA:** deve essere messa a disposizione del CdA la documentazione necessaria alla finalizzazione del progetto di bilancio prima della riunione
- **Conservazione del fascicolo di bilancio:** deve esistere una disposizione interna per la conservazione e archiviazione del bilancio nelle varie fasi.
- **Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea:** il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei soci (documentato).
- **Verifiche periodiche da parte di revisori**

In relazione ai Reati Societari Propri sono stati individuati i seguenti processi sensibili:

Processo Sensibile "Gestione dei rapporti con Soci"

- **Obbligo di collaborazione:** devono esistere direttive che sanciscano l'obbligo alla massima collaborazione e trasparenza in occasione di richieste da parte dei soci, nel rispetto della norma di legge e degli obblighi di riservatezza.
- **Tracciabilità di fonti e informazioni nei rapporti con i soci:** deve essere garantita da apposite disposizioni societarie.

Processo Sensibile "Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile", con protocolli specifici:

- **Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale:** i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati.

Processo Sensibile "Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali", con protocolli specifici:

- **Principi contabili e istruzioni di chiusura contabile:** devono esistere ed essere diffuse al personale coinvolto in attività di predisposizione del bilancio e situazioni contabili infrannuali, norme di Gruppo che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste di bilancio civilistico, consolidato e situazioni contabili infrannuali e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente integrate / aggiornate con le indicazioni fornite dalla funzione aziendale competente sulla base delle novità in termini di normativa civilistica / tributaria e diffuse ai destinatari sopra indicati. Deve inoltre esistere un documento chiaro e formalizzato dei dati, e relativi tempi, da inviare per la redazione del bilancio e controlli di attendibilità (calendario, evidenza degli step operativi di elaborazione dato, documento formale di attestazione veridicità da parte di Responsabili di funzione; tabella attribuzione responsabilità per ciascuna posta; policy di calcolo e ripercorribilità; modello di servizio Intercompany).
- **Verifiche periodiche da parte di revisori e collegio sindacale:** i rapporti con revisori e collegio sindacale devono essere improntati alla massima collaborazione e trasparenza, in modo tale che essi possano esercitare correttamente l'attività di controllo. I controlli effettuati da tali organi devono essere adeguatamente tracciati e conservati.
- **Controllo del bilancio da parte del CdA:** deve essere messa a disposizione del CdA la documentazione necessaria alla finalizzazione del progetto di bilancio prima della riunione.
- **Momenti di attestazione:** il Presidente acquisisce dal Responsabile Amministrazione, e dai Vertici delle Società del Gruppo DE per il bilancio consolidato, una dichiarazione che attesta la veridicità e la completezza delle informazioni fornite.
- **Conservazione del fascicolo di bilancio:** deve esistere una disposizione interna per la conservazione e archiviazione del bilancio nelle varie fasi.
- **Approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea:** il bilancio deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea dei soci (documentato).
- **Incontro tra Odv e Collegio Sindacale:** deve essere tenuta una riunione tra il Collegio Sindacale e l'OdV prima della seduta dell'Assemblea di approvazione del bilancio (documentata).

Processo Sensibile “Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate”, con protocolli specifici:

- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

Modalità di pagamento (no contanti): devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.

6.2.3. Protocolli specifici al reato societario di corruzione tra privati

Per alcuni processi esposti al reato di corruzione tra privati (detti anche “processi propri”), nonché ai processi ad esso strumentali, sono stati definiti protocolli di prevenzione specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nelle tabelle sotto riportate sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti (caselle colorate).

Processi Sensibili	Protocolli Specifici	Tipo di Processo	Congruità del prezzo	Clausola 231	Modalità di pagamento (no contanti)	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte preliminare e in fase di contratto	Monitoraggio sull'andamento dell'operazione	Evidenza svolgimento contenzioso	Monitoraggio periodico su pagamenti esteri	Definizione dei criteri di valutazione propedeutica dell'operazione	Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche	Controllo sicurezza su accesso a sistemi aziendali	Clausola 231 e codice di comportamento nei mandati della forza vendita esterna	Gestione congrua del sistema provvisoria alla forza vendita esterna
Accordi con clienti		P/STR													
Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi		P/STR													
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione		P/STR													
Gestione dei pagamenti		STR													
Gestione eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali		P													
Gestione eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali recupero crediti		P													
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile		STR													
Partecipazione a partnership e operazioni societarie		P/STR													
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali		P/STR													
Redazione del bilancio e situazioni contabili infrannuali		STR													
Spese di rappresentanza e omaggi		STR													
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali e dei relativi applicativi		STR													
Rapporti con Istituti assicurativi		P													
Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito		P													

Operazioni di Co-marketing	STR													
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate	P/STR													
Selezione e gestione canali di vendita	STR													

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Modalità di pagamento (no contanti):** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi.
- **Modalità di sourcing definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce quanto segue:
 - il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico;
 - il ricorso ad approvvigionamenti in condizioni di urgenza richiede la definizione chiara delle condizioni di urgenza in relazione alle quali si può commissionare direttamente la fornitura e devono essere definiti adeguati strumenti autorizzativi e di monitoraggio (report sottoposti ad adeguato livello gerarchico);
 - le principali fasi della gara (dall'apertura delle offerte fino all'aggiudicazione del contratto) devono essere tracciate e vi devono partecipare soggetti con interessi contrapposti (sia approvvigionamenti che unità richiedente); deve inoltre esistere un modello di valutazione delle offerte (tecniche / economiche) improntato alla trasparenza e alla maggiore limitazione possibile di criteri di soggettività.
- **Valutazione controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

- **Evidenza svolgimento contenzioso:** devono essere tracciate le fasi principali relative allo svolgimento di un contenzioso di natura giudiziale o stragiudiziale, indicando: oggetto

di contenzioso, controparte coinvolta, funzioni aziendali interne, eventuali collaboratori esterni incaricati, accordo finale.

- **Monitoraggio sull'andamento dell'operazione:** devono essere poste in essere specifiche attività di controllo sull'andamento dell'operazione rispetto agli obiettivi aziendali e alle motivazioni che hanno fatto nascere l'operazione.
- **Monitoraggio periodico su pagamenti esteri:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui pagamenti effettuati in paesi esteri volte a verificare che il pagamento sia coerente con le attività e gli accordi aziendali stipulati, che sia stato correttamente autorizzato e che sia indirizzato al corretto beneficiario, in linea con quanto indicato nell'accordo.
- **Monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231).
- **Controllo sicurezza su accesso a sistemi:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di fire wall).
- **Criteri di valutazione propedeutica dell'operazione:** devono essere definiti i criteri di valutazione delle operazioni societarie, al fine di garantirne la coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali.
- **Clausola 231 e Codice di Comportamento nei mandati della forza vendita esterna:** negli accordi con la forza vendita esterna deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231 e del Codice di Comportamento del Gruppo DE, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto e / o applicare una sanzione per le violazioni rilevate.
- **Gestione congrua del sistema provvigionale alla forza vendita esterna:** il sistema provvigionale della rete vendita deve prevedere obiettivi che incentivino la produttività, ma che al contempo assicurino il rispetto delle regole aziendali e dei valori del Codice di comportamento del Gruppo; gli obiettivi non devono essere tali da incentivare comportamenti illegali. Inoltre, negli incarichi alla rete vendita esterna non devono essere previste voci di riconoscimenti economici non congrui tali da poter creare "fondi" a disposizione degli agenti per eventuali azioni di corruzione. Il sistema provvigionale deve prevedere adeguati strumenti di controllo della prestazione della forza vendita.

6.2.4. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di criminalità organizzata

Per i Processi Sensibili ai reati di criminalità organizzata, sono definiti i Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Processi Sensibili \ Protocolli Specifici	Modalità e rintracciabilità del pagamento	Modalità di sourcing definite	Valutazione controparte	Clausola 231
Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi				

Selezione e assunzione del personale con riferimento a posizioni apicali				
Partecipazione a partnership e operazioni societarie				

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Modalità e rintracciabilità del pagamento:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,...), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria. In particolare, si stabilisce che il pagamento di fornitori o partner non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale.
- **Modalità di acquisto definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare (pubblicazione del bando, fornitore unico, utilizzo di vendor list qualificate) deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia; in particolare si stabilisce che il ricorso al fornitore unico deve essere ristretto ad una casistica limitata e chiaramente individuata, adeguatamente motivato e documentato, sottoposto a idonei sistemi di controllo e sistemi autorizzativi ad un adeguato livello gerarchico.
- **Valutazione controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231 (con particolare focus sull'eventuale legame con associazioni di stampo criminale / mafioso).

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.

Si dovrà porre particolare attenzione a tutti gli elementi sintomatici di modifiche nella titolarità formale o sostanziale del rapporto (quali ad esempio, improvvisi cambi di titolarità nelle quote societarie, subingresso di un subappaltatore).

- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

6.2.5. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Per i Processi Sensibili ai reati in materia di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, sono definiti i Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nella tabella di seguito riportata sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti.

Protocolli Specifici Processi Sensibili	Monitoraggio su flussi finanziari, in particolare da estero	Regole di gestione incassi	Valutazione controparte preliminare e in sede di contratto	Modalità e rintracciabilità del pagamento	Clausola 231	Clausola contrattuale su legittimità dei beni acquisiti	Congruità del prezzo
Accordi con clienti							
Accordi commerciali con soggetti pubblici							
Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi							
Partecipazione a partnership e operazioni societarie							
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate							

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Monitoraggio su flussi finanziari, in particolare quelli provenienti dall'estero:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, in particolare su quelli provenienti da paesi esteri, volte a verificarne le motivazioni e la coerenza con gli accordi stipulati.
- **Regole di gestione incassi:** la società non accetta denaro né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. I pagamenti provenienti dai clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento [istituti di credito] all'interno dell'Unione Europea; eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.
- **Valutazione controparte in fase preliminare e in fase di contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - *Professionalità*, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - *Affidabilità etica*, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231 (con particolare focus sull'eventuale legame con associazioni di stampo criminale / mafioso).

Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto dei principi 231 e secondo le regole dell'accordo definito.
- Si dovrà porre particolare attenzione a tutti gli elementi sintomatici di modifiche nella titolarità formale o sostanziale del rapporto (quali ad esempio, improvvisi cambi di titolarità nelle quote societarie, subingresso di un subappaltatore).
- **Modalità e rintracciabilità del pagamento:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici,..), coerentemente con la normativa di riferimento per la tracciabilità finanziaria. In particolare, si stabilisce che il pagamento di fornitori o partner non deve essere effettuato in contanti o con strumenti di pagamento analoghi e deve essere effettuato sul conto corrente indicato nella documentazione contrattuale.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

- **Clausola di legittimità dei beni acquisiti:** la Società si assicura che i beni o componenti acquistati da terzi siano originali (nel senso che siano stati fabbricati e messi sul mercato dal produttore indicato come tale o da terzi legittimamente da questi autorizzati) e che siano stati acquistati adempiendo ad ogni obbligo di legge, inclusi gli obblighi fiscali, presso il produttore stesso o presso distributori legittimamente esercenti tali attività che li abbiano regolarmente acquistati.
- **Congruità del prezzo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

6.2.6. Protocolli di prevenzione specifici al reato di auto riciclaggio

Per i Processi Sensibili al reato di auto riciclaggio, si applicano i seguenti Protocolli specifici di prevenzioni ai reati 231.

- **Monitoraggio su flussi finanziari, in particolare quelli provenienti dall'estero:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, in particolare su quelli provenienti da paesi esteri, volte a verificarne le motivazioni e la coerenza con gli accordi stipulati.
- **Regole di gestione incassi:** la società non accetta denaro né titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, etc.) di terzi, se non tramite intermediari a ciò abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.. I pagamenti provenienti dai clienti, in particolare con riferimento a clienti rilevanti, devono essere effettuati attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento [istituti di credito] all'interno dell'Unione Europea; eventuali esigenze diverse segnalate dal cliente verranno esaminate dalla Società.
- **Approfondimento sui casi in cui il pagamento per i servizi / forniture erogate non provengano dal cliente, ma da un terzo:** la società effettua controlli periodici sui casi in cui i pagamenti (da parte dei clienti) per le forniture ed i servizi erogati non provengano dal cliente stesso ma da un soggetto terzo, provvedendo alle necessarie valutazioni del caso.

6.2.7. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Nell'ambito del processo sensibile "**Gestione di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali**" è fatto divieto di realizzare - al fine di favorire gli interessi della Società o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima - qualsivoglia forma di condizionamento nei confronti di chiunque, dipendente della società o terzo, sia chiamato a rendere dichiarazioni avanti all' Autorità Giudiziaria, utilizzabili in un procedimento penale.

6.2.8. Protocolli di prevenzione specifici al reato di Impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

Per i Processi Sensibili al reato di Impiego cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare, sono definiti i Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai protocolli fissi.

Processi sensibili "Approvvigionamento di beni e servizi" e "Partecipazione a partnership e operazioni societarie"

- **Clausole contrattuali specifiche:** La società si impegna a controllare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro straniera presso i propri fornitori e partner commerciali; a tale proposito inserisce anche apposita clausola nei contratti che impegna le controparti a rispettare tali disposizioni.

6.2.9. Protocolli di prevenzione specifici ai cd reati informatici e ai reati in materia del diritto d'autore

Alle attività sensibili ai cd reati informatici e ai reati in materia del diritto d'autore devono essere applicati i seguenti Protocolli di prevenzione:

- **monitoraggio su software, programmi e applicazioni informatiche:** devono essere definite le regole per l'utilizzo degli strumenti informatici aziendali e le attività di controllo su software, programmi, applicazioni informatiche installate su tali dispositivi, al fine di verificare che non vengano scaricate applicazioni potenzialmente utili alla commissione di attività illecite e / o contrarie alle disposizioni aziendali definite (es. manomettere il sistema informatico di terzi, accedere impropriamente al sistema dei pagamenti interno per finanziare la commissione di reati 231);
- **controllo sicurezza su accesso a sistemi:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali; tali accessi devono essere costantemente monitorati in termini di utenti che vi accedono e attività consentite. Devono essere inoltre implementate adeguate misure di sicurezza che impediscano l'accesso al sistema informativo del Gruppo da parte di terzi non autorizzati (dotazione di fire wall);
- **monitoraggio periodico sugli amministratori di sistema:** devono essere poste in essere specifiche attività di controllo sull'attività degli amministratori di sistema e su software, programmi e applicazioni presenti sui loro dispositivi informatici;
- **monitoraggio continuo e costante** delle segnalazioni delle piattaforme antivirus e antispam ed attuazione delle relative azioni di mitigazione del rischio eventualmente necessarie;
- **monitoraggio e verifica** della corretta esecuzione delle attività di aggiornamento automatico del parco client con l'applicazione delle correttive rilasciate da Microsoft;
- **definizione e aggiornamento** continuo di procedure e metodologie per l'applicazione presidiata delle patch di sicurezza di sistema operativo delle macchine server;
- insieme di procedure con cui **regolare** l'uso degli strumenti informatici (es. un utente non può essere amministratore del suo PC) e del sistema informativo aziendale (es. divieto di divulgazione credenziali e password);
- **policy** di cambio password e disattivazione utenze;
- **ripetizione periodica**, con cadenza annuale, di rilevazione vulnerabilità (VA) e penetration test (PT) da parte di consulenti specializzati, con conseguenti azioni di remediation;
- **acquisizione di strumenti** che consentano di prevenire, intercettare, reagire e informare a fronte di un presunto attacco informatico, per tramite di un servizio di Security Operation Center (SOC) da affidare e avviare entro la fine del 2018;
- **formazione del personale dipendente del Gruppo**, al fine di migliorarne l'attenzione rispetto alle tematiche di sicurezza informatica.

Tali protocolli sono aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

6.2.10. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai delitti contro la personalità individuale “propri”

Per il Processo Sensibile “**Approvvigionamento di beni e servizi**” la società si impegna a promuovere il rispetto dei principi di tutela della libertà individuale in tutte le sue forme e il ripudio di ogni manifestazione di violenza (soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni forma di violazione della dignità del singolo individuo) presso i propri collaboratori, fornitori e partner commerciali, e a controllare il rispetto della normativa vigente anche presso i propri fornitori e partner commerciali.

6.2.11. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti al reato di intermediazione illecita a sfruttamento del lavoro

Per i processi esposti al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, sono stati definiti protocolli di prevenzione specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Nelle tabelle di seguito riportate sono indicati per ciascun processo i protocolli di prevenzione definiti (caselle colorate).

Processi Sensibili	Protocolli Specifici	Valutazione controparte in fase preliminare	Formalizzazione del rapporto contrattuale	Clausola 231	Clausola relativa all'applicazione ai propri lavoratori di condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento	Monitoraggio periodico di coerenza delle condizioni contrattuali con la normativa di riferimento e rispetto delle regole in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, riposo..
Approvvigionamenti di beni, lavori e servizi						

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Valutazione controparte in fase preliminare:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, devono essere effettuate le opportune valutazioni sulla controparte con riferimento ai seguenti aspetti:
 - Professionalità, coerentemente alla natura e all'oggetto dell'accordo,
 - Affidabilità etica, con riferimento all'eventuale esposizione della controparte a reati di natura 231.
- **Formalizzazione del rapporto contrattuale:** la Società assicura la formalizzazione in appositi contratti di qualunque tipologia di rapporto di lavoro (prestazione d'opera / intellettuale, dipendenti della società, somministrazione di forza lavoro da agenzie interinali o partner commerciali).
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D.lgs 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.
- **Clausola relativa all'applicazione ai propri lavoratori di condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento:** negli accordi con i fornitori deve essere inserita una clausola secondo la quale la controparte si impegna ad applicare ai propri lavoratori condizioni contrattuali coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali) e a rispettare le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- **Monitoraggio periodico di coerenza delle condizioni contrattuali con la normativa di riferimento e applicazione delle stesse:** i contratti che regolano prestazioni lavorative devono essere coerenti con la normativa di riferimento (es. contratti collettivi nazionali); la Società assicura che vengano applicate ai propri lavoratori (inclusi i contratti di somministrazione) le regole definite in materia di retribuzione minima, orario di lavoro, periodi di riposo, aspettativa obbligatoria, ferie.
- **Monitoraggio su congruità tra mansione e relativo inquadramento:** la funzione Risorse Umane effettua attività periodiche di verifica sulla coerenza tra le mansioni svolte dai lavoratori e il livello di inquadramento.
- **Sistema di gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma UNI ISO 45001:** la Società ha adottato un sistema gestione in materia di sicurezza ispirato alla norma UNI ISO 45001 volto ad assicurare la sicurezza e l'igiene sui luoghi di lavoro.

6.2.12. Protocolli di prevenzione specifici al reato di abuso di mercato

Per il Processo Sensibile “**Gestione dello strumento obbligazionario quotato sulla Borsa Irlandese**” si applicano i seguenti protocolli di prevenzione specifici:

- **Formazione specifica:** Erogazione di corsi di formazione alle funzioni coinvolte e in particolare alle posizioni apicali sul divieto di abuso di mercato e le sanzioni connesse con focus sulle condotte dell’insider primario e dell’insider secondario.
- **Registro informazioni rilevanti e privilegiate:** Istituzione e tenuta del registro delle persone che hanno accesso all’informazione privilegiata (Insider List)
- **Modalità operative di gestione delle informazioni privilegiate:** Procedura per ogni emittente (coinvolgente anche le controllate) che definisce ruoli responsabilità, flussi informativi, modalità di gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate. La procedura della Holding deve prevedere la raccolta delle informazioni anche dalle controllate sia emittenti sia non emittenti; quella delle controllate emittenti devono prevedere anche un flusso verso la holding controllante.

Per il Processo Sensibile “Gestione delle informazioni privilegiate” Il presente Modello 231 funge da **strumento per la declinazione della responsabilità dell’ente**, derivante non solo da reato come disciplinato dagli artt. 184 e 185 T.U.F. ma **anche da illecito amministrativo in tema di market abuse come disciplinato dagli artt. 187 bis e ter dello stesso T.U.F., in particolare per:**

1) abuso di Informazioni Privilegiate. Ai sensi dell’art. 8 Regolamento MAR, si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli Strumenti Finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. È considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: i) ad acquistare o cedere Strumenti Finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; ii) cancellare o modificare un ordine concernente uno Strumento Finanziario. In relazione alle aste di Quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d’asta correlati detenuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010, l’uso di Informazioni Privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un’offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2) comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate. Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento MAR, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un’altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un’occupazione, una professione o una funzione;

3) manipolazione del mercato. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento MAR, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:

3.1) l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che: (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario in un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di Quote di emissioni, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d’asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che avvia

un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;

3.2) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggiro o espediente;

3.3) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno Strumento Finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

3.4) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Il **Protocollo specifico di prevenzione** applicato in questo caso è la creazione di **regole specifiche per la predisposizione e invio dei dati in materia di gestione delle informazioni privilegiate**: vi deve essere una procedura per ogni emittente (coinvolgente anche le controllate) che definisce ruoli responsabilità, flussi informativi, modalità di gestione e comunicazione delle informazioni privilegiate. La procedura della Holding deve prevedere la raccolta delle informazioni anche dalle controllate sia emittenti sia non emittenti; quella delle controllate emittenti devono prevedere anche un flusso verso la holding controllante.

6.2.13. Protocolli specifici ai reati in materia di sicurezza e misure di controllo

Alle attività sensibili ai reati in materia di sicurezza devono essere applicati i seguenti Protocolli di prevenzione in carico al committente dei lavori individuato nella figura dell'Amministratore Delegato della Società:

- **Valutazione del fornitore sia in fase preliminare, sia in fase di esecuzione del contratto:** prima dell'instaurazione di rapporti contrattuali con terzi, deve essere valutata l'idoneità tecnico-professionale della controparte secondo le indicazioni dell'art.26 e del titolo IV D.Lgs. 81/08. Il Committente assume le responsabilità espressamente previste dall'art. 90 D.Lgs.81/08 in solido con l'eventuale Responsabile dei Lavori (qualora nominato). Nel corso del rapporto contrattuale devono essere poste in essere specifiche attività di controllo che assicurino che la controparte stia operando nel rispetto della normativa in materia di sicurezza e secondo le regole dell'accordo definito.
- **Definizione di un prezzo congruo:** il prezzo dell'accordo deve essere ispirato a valori di mercato e / o commisurato alla natura e alle caratteristiche dell'operazione.

6.2.14. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia ambientale

L'attività di risk assessment ha portato ad identificare una serie di protocolli di prevenzione specifici per i processi e le attività sensibili ai reati in materia ambientale:

Processo sensibile: “Gestione dei rifiuti”

- La Società si preoccupa di inserire nei contratti stipulati con i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti specifiche clausole attraverso le quali la Società possa riservarsi il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse nonché il relativo campo di applicazione e la gestione delle aree di cantiere (ad esempio riguardo la corretta gestione dei depositi temporanei, il divieto di miscelare rifiuti, la verifica delle autorizzazioni per la gestione degli stessi, etc.);
- La Società, prima dell’instaurazione del rapporto, si accerta della rispettabilità e dell’affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti attraverso l’acquisizione e la verifica della validità e della corretta pertinenza delle comunicazioni e autorizzazioni, nonché delle eventuali certificazioni in materia ambientale da questi posseduti e la loro validità nel tempo;
- La Società si assicura che i certificati di analisi dei rifiuti riportino informazioni corrette e veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- La Società provvede alla classificazione dei rifiuti prodotti nell’ambito delle attività aziendali in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni legislative vigenti e dalle autorità competenti e a tal fine informa e fornisce adeguata formazione al personale delle unità produttive dei rifiuti sulla base delle rispettive attribuzioni;
- La Società affida le attività di trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti esclusivamente ad imprese autorizzate e nel rispetto delle procedure aziendali relative alla qualificazione dei fornitori;
- La Società garantisce che ogni unità produttiva di rifiuti obbligata tenga regolarmente il registro di carico e scarico e che lo stesso, unitamente ai formulari identificativi del rifiuto, sia compilato in modo corretto e veritiero, astenendosi dal porre in essere operazioni di falso ideologico o materiale (ad esempio in relazione alle informazioni sulle caratteristiche qualitative o quantitative dei rifiuti). A tal fine prevede in apposite procedure e istruzioni operative:
 - i controlli sulla restituzione della quarta copia del FIR controfirmato e datato;
 - i controlli periodici sulla correttezza e veridicità dei suddetti documenti connessi alla gestione dei rifiuti;
 - la segnalazione da effettuare alle Strutture competenti e all’OdV, se del caso, su eventuali anomalie riscontrate nei documenti all’esito dei controlli effettuati.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari del suddetto Modello 231, di:

- smaltire in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali, sotterranee, in pubblica fognatura e negli scarichi civili;
- effettuare attività connesse alla gestione dei rifiuti, in mancanza di un’apposita autorizzazione per la loro raccolta, il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi);
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti.

Processo sensibile: “Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione rischio inquinamento e disastro ambientale, gestione bonifiche, scarichi, emissioni, habitat e specie protette”

- La Società si assicura di censire tutte gli impianti e le attività che possono provocare un disastro ambientale legato all’incendio degli impianti, dando tracciabilità alla pianificazione delle relative emergenze e alle attività di controllo e monitoraggio e stabilendone la reportistica;

- La Società si impegna nella riduzione delle emissioni e nel controllo dei principali inquinanti in atmosfera nonché nell'adottare tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni in atmosfera;
- La Società predispone e monitora l'efficacia delle misure poste a presidio di una corretta gestione degli scarichi di acque reflue industriali, in particolare con riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente;
- La Società si impegna ad operare secondo quanto stabilito nei progetti presentati e successivamente sottoscritti dalle Autorità competenti in materia di bonifica del suolo e sottosuolo;
- La Società assicura il continuo monitoraggio dei c.d. "siti protetti";
- La Società si assicura che i fornitori di servizi che operano nei siti conoscano e rispettino le procedure aziendali in materia ambientale.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari del suddetto Modello 231, di:

- violare l'obbligo di provvedere, al verificarsi di un evento potenzialmente in grado di contaminare il sito, alla messa in opera delle misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle Autorità competenti;
- omettere, falsificare o alterare i dati relativi alle emissioni in atmosfera prodotte dagli impianti nell'ambito dell'esercizio dell'attività produttiva;
- omettere l'avvio delle procedure di emergenza in caso di disastro ambientale e di non darne comunicazione secondo le modalità previste;
- falsificare o alterare qualsiasi documento da sottoporre a Pubbliche Amministrazioni o Autorità di controllo ovvero omettere di comunicare tempestivamente informazioni o dati su fatti o circostanze che possano compromettere la tutela dell'ambiente o la salute pubblica.

Processo sensibile: "Gestione autorizzazioni in materia ambientale"

- La Società si assicura di richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettua tutte le comunicazioni o iscrizioni ambientali necessarie per lo svolgimento della propria attività (lavorazioni, impianti, scarichi idrici, gestione rifiuti ed emissioni in atmosfera);
- La Società si assicura di richiedere e acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni, nonché effettua tutte le comunicazioni necessarie per la progettazione, modifica e realizzazione di impianti (con particolare riguardo al rispetto degli habitat e specie protette), dando tracciabilità al rispetto delle prescrizioni di progetto e di cantiere e stabilendone la reportistica;
- La Società garantisce che gli operatori economici inseriti nell'albo delle imprese qualificate che svolgano attività di gestione dei rifiuti, siano sottoposti a costante monitoraggio e aggiornamento, anche attraverso la consultazione dell'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali tenuto presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- La Società, in sede di affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: a) la data di validità dell'autorizzazione, b) la tipologia e la quantità di rifiuti per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione ad esercitare attività di smaltimento o recupero; c) la localizzazione dell'impianto di smaltimento e d) il metodo di trattamento o recupero;
- La Società in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate verifica: a) la data di validità dell'autorizzazione; b) la tipologia e la targa del mezzo; c) i codici CER autorizzati;
- La Società prevede corsi di formazione per il personale aziendale deputato alla gestione dei rifiuti secondo le modalità operative del RENTRI.

Inoltre, è fatto espresso divieto ai Destinatari del suddetto Modello 231, di:

- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del RENTRI – Area Movimentazione;
- violare le prescrizioni di progetto e cantiere (con particolare riguardo al rispetto degli habitat e specie protette);
- violare i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione all'esercizio dello stabilimento e superare i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa;
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati al controllo.

Processi sensibili “Approvvigionamento di beni, lavori e servizi” e “Partecipazione a partnership e operazioni societarie”

- La società si impegna a controllare il rispetto della normativa vigente in materia di utilizzo di forza lavoro straniera presso i propri fornitori e partner; a tale proposito inserisce anche apposita clausola nei contratti che impegna le controparti a rispettare tali disposizioni.

6.2.15. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto. La società, e più in generale il GDE, non ha alcun vantaggio/interesse a finanziare attività di questo tipo considerato il business aziendale; inoltre, si evidenzia che le operazioni con Paesi esteri sono rare.

Nondimeno, come dichiarato nel Codice di Comportamento del Gruppo la Società si impegna a non instaurare alcun rapporto di natura lavorativa o commerciale con soggetti, siano essi persone fisiche o giuridiche, coinvolti in fatti di terrorismo, così come a non finanziare o comunque agevolare alcuna di queste attività.

6.2.16. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è molto remoto considerato il business aziendale e non vi alcuna attinenza, neppure di natura strumentale, con i processi aziendali che possa far supporre la commissione di condotte rientranti nel reato presupposto in oggetto.

6.2.17. Protocolli di prevenzione specifici ai reati in materia di razzismo e xenofobia

Il rischio con riferimento al reato in oggetto è remoto considerato il business aziendale e considerando che il reato fa riferimento alla propaganda e istigazione e non al mero caso di discriminazione.

In ogni caso è atteggiamento prudente quello di porre l'attenzione su tutti quei processi aziendali all'interno dei quali possono essere svolte attività di selezione e / o negoziazione nei quali devono essere adottate modalità e misure atte a prevenire comportamenti discriminatori.

In tutti i rapporti intrattenuti dalle società del GDE con i fornitori, clienti, agenti e controparti in generale, le società si attengono al rispetto dei principi di correttezza contenuti nel Codice di Comportamento tesi a prevenire il verificarsi di condotte di razzismo e xenofobia.

6.2.18. Protocolli di prevenzione specifici su processi esposti ai reati tributari

Per alcuni dei processi sensibili potenzialmente esposti ai reati tributari recentemente introdotti dal legislatore nel novero dei reati presupposto ai sensi del D.lgs. 231/2001 l'attività di risk assessment ha portato ad identificare una serie di protocolli specifici aggiuntivi, rispetto ai protocolli fissi.

Protocolli Specifici Processi Sensibili	Tipo di Processo	Modalità di acquisto definite	Modalità di vendita / fornitura di servizi definite	Monitoraggio eccezioni / report eccezioni	Tracciabilità a modifiche dati	Aggiornamento dei dati	Verifiche a campione	Verifica effettività prestazioni	Modalità di incasso definite	Modalità di pagamento definite	Controllo da parte di un soggetto terzo	Accesso verificato a sistemi e rispetto delle procedure e informatiche	Congruità del prezzo
Approvvigionamento di beni, lavori e servizi	STR												
Accordi con clienti	STR												
Accordi commerciali con soggetti pubblici	STR												
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione	STR												
Rapporti con soggetti privati per l'acquisizione di diritti reali	STR												
Tenuta contabilità	P												
Gestione degli aspetti fiscali	P												
Redazione bilancio e situazioni contabili infrannuali	P												
Gestione pagamenti	STR												
Gestione incassi	STR												
Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali	STR												
Partecipazione a partnership e operazioni societarie													
Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate e partecipate													
Utilizzo degli strumenti informatici aziendali													
Gestione delle attività di partecipazione a gare	STR												

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Modalità di acquisto definite:** la scelta della modalità di approvvigionamento da adottare deve essere formalizzata ed autorizzata ad un adeguato livello gerarchico e rispettare la normativa in materia nonché volta alla massima standardizzazione del processo, limitando ove possibile previste dalle policy interne o “imposte” da gestionali attualmente in uso

- **Modalità di vendita / fornitura di servizi definite:** per l'erogazione di servizi o la fornitura di materiali devono essere rispettate le policy aziendali attualmente in uso
- **Monitoraggio eccezioni / report eccezioni:** ogni qualvolta si renda necessario discostarsi dalle modalità definite (affido diretto a fornitore per importi rilevanti, affido in urgenza senza coinvolgimento della funzione Approvvigionamenti, utilizzo di contratti o clausole contrattuali non standard), occorre monitorare tali eccezioni (archiviazioni e-mail con dati di fornitori che non si registrano autonomamente, predisposizione di relazioni di motivazione, registrazione di note nei sistemi informatici di riferimento) e collazionare dei report sull'andamento dei processi eccezionali (ad esempio: registrazione del fornitore a cura della funzione Approvvigionamenti anziché direttamente da parte del fornitore attraverso il sito aziendale)
- **Tracciabilità modifiche dati:** se la tracciabilità non è garantita dal gestionale in uso (SAP/ Jagger / portale fornitori), occorre conservare la documentazione a supporto della modifica e indicare chi ha provveduto materialmente alla modifica
- **Aggiornamento dei dati:** invio di promemoria periodici per incentivare i fornitori ad aggiornare i dati inseriti a sistema o aggiornamento da parte degli operatori qualora venissero a conoscenza di modifiche societarie. In questo secondo caso si dovrà conservare la documentazione comprovante le modifiche apportate
- **Verifiche a campione:** prevedere periodiche verifiche a campione per controllare le veridicità dei dati inseriti
- **Verifica effettività prestazione:** prevedere un'attività di verifica in carico in primis al Responsabile di funzione competente che accerti l'effettivo svolgimento delle attività contrattualmente pattuite
- **Modalità di incasso definite:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di incasso aziendali. In particolare, si stabilisce il divieto di accettare pagamenti in contanti o di strumenti analoghi, di apertura di nuovi conti correnti senza le dovute autorizzazioni e l'apertura di analoga voce nei gestionali aziendali
- **Modalità di pagamento definite:** devono essere chiaramente identificate e formalizzate le modalità di pagamento aziendali e le regole di utilizzo degli strumenti di pagamento (carte di credito, bonifici...). In particolare, si stabilisce il divieto dell'utilizzo di contanti o di strumenti analoghi e di effettuare pagamenti senza causale o senza adeguato supporto documentale comprovante l'attività che si va a retribuire
- **Controllo da parte di un soggetto terzo:** prevedere un controllo da parte di un soggetto terzo estraneo (società di revisione, notaio, consulenti fiscali, commercialisti, avvocati) all'organizzazione aziendale su alcune attività particolarmente delicate
- **Accesso verificato a sistemi e rispetto delle procedure informatiche:** devono essere definiti criteri e regole di autorizzazione per l'accesso ai sistemi informatici aziendali. I sistemi gestionali garantiscono coerenza tra disposizioni e procedure informatiche in termini di profili di accesso, workflow autorizzativi, tracciatura delle attività e delle modifiche nonché affidabilità e verificabilità dei dati inseriti lungo l'intero processo aziendale (dall'attivazione del contratto alle registrazioni contabili conseguenti fino alla redazione delle dichiarazioni IVA e IRES e informazioni di ritorno nel sistema contabile).
- **Congruità del prezzo:** in caso di gara con base d'asta, la congruità del prezzo dei prodotti offerti deve essere perseguita attraverso il processo delineato al quale partecipano più funzioni con momenti di confronto e controllo.

6.2.19. Protocolli di prevenzione specifici ai Delitti contro il patrimonio culturale

Per il Processo Sensibile ai Delitti contro il patrimonio culturale "Gestione cantieri e lavori", sono definiti i seguenti Protocolli specifici:

- **Valutazione preliminare della commessa:** in fase di pianificazione della commessa, la Società raccoglie tutta la documentazione relativa ad autorizzazioni relative al cantiere ottenute presso enti pubblici competenti, in particolare con riferimento alla tutela dei beni culturali e paesaggistici.
- **Monitoraggio in corso d'opera:** Nello svolgimento delle attività cantieristiche, la Società verifica che vengano implementate tutte le misure necessarie alla salvaguardia di beni artistico-culturali eventualmente individuati, garantendone l'integrità. Se nel corso dell'attività cantieristica vengono rinvenuti beni culturali, l'attività deve essere sospesa e attuato quanto previsto dalla normativa. Sono previste, durante la fase di on-boarding e quella esecutiva, un censimento e un monitoraggio costante dei fornitori, anche dal punto di vista della compliance (e.g. sicurezza cantiere, monitoraggio materiali); i fornitori che operano in cantiere sono messi a conoscenza di eventuali vincoli progettuali dovuti alla presenza di beni culturali.
- **Clausole contrattuali fornitori:** Nei contratti con i fornitori vengono inserite delle clausole tese a tutelare le opere/beni culturali nell'esecuzione della prestazione da parte del fornitore.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare rispettando i principi del D. Lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

6.2.20 Protocolli di prevenzione specifici ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Per i Processi Sensibili ai Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, sono definiti i seguenti Protocolli specifici aggiuntivi rispetto ai Protocolli fissi.

Processo sensibile	MONITORAGGIO SU FLUSSI FINANZIARI	MONITORAGGIO SU SOFTWARE / PROGRAMMI E APPLICAZIONI INFORMATICHE	MODALITA' E RINTRACCIABILITA' DEL PAGAMENTO / INCASSO	CLAUSOLA 231
Gestione dei pagamenti				
Gestione incassi				
Accordi commerciali con soggetti pubblici				
Gestione delle attività di partecipazione a gare				
Predisposizione di gare, negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio				
Vendita di materie prime e di prodotti energetici				

Contratti di acquisto e vendita con controllate, collegate, partecipate				
Accordi con clienti				
Approvvigionamenti beni, lavori e servizi				
Conferimento incarichi professionali e di intermediazione				
Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile				
Spese di rappresentanza e omaggi				
Gestione rapporti con Soci, Consiglio di Amministrazione, Società di revisione				
Partecipazione a partnership e operazioni societarie				
Gestione cantieri e lavori				
Rapporti con Istituti assicurativi				
Richiesta di finanziamenti ad istituti di credito				

Si riporta di seguito una breve descrizione dei protocolli specifici applicati ai processi elencati in tabella.

- **Monitoraggio su flussi finanziari:** devono essere svolte specifiche attività di controllo sui flussi finanziari, ed in particolare è previsto che:
 - attività di riconciliazioni bancarie,
 - gli applicativi di tesoreria consentano il tracciamento delle operazioni effettuate (es. il sistema di remote banking permette di tracciare le modifiche fatte ai pagamenti automatici),
 - blindatura del flusso di pagamenti automatici dal sistema SAP al sistema di remote banking)
- **Monitoraggio su software / programmi e applicazioni informatiche:** devono essere condotte specifiche attività di monitoraggio su software, programmi e applicazioni. In particolare, è previsto che:
 - gli utenti utilizzatori dei pc aziendali non siano abilitati a scaricare software ed applicazioni. Tale attività è demandata ai soli amministratori di sistema, i quali seguono un iter costantemente tracciato;
 - gli utenti vengano opportunamente profilati e monitorati a cura delle Funzioni aziendali competenti;
 - i sistemi informativi siano dotati di firewall e blocchi a sistema atti a impedire l'accesso da parte di terzi non autorizzati al sistema informativo del Gruppo.
- **Modalità e rintracciabilità del pagamento / incasso:** la tracciabilità e le modalità di pagamento / incasso sono verificate e garantite per mezzo degli strumenti informatici e delle attività di controllo dalle competenti funzioni aziendali sia di linea che di secondo e terzo livello.
- **Clausola 231:** negli accordi con fornitori e partner commerciali o intermediari deve essere inserita una clausola contrattuale secondo la quale la controparte si impegna ad operare

rispettando i principi del D. Lgs. 231/01, prevedendo in caso contrario la possibilità per la società di risolvere il contratto per le violazioni rilevate.

6.2.21. Protocolli di prevenzione specifici ai reati di falsità in strumenti di pagamento o segni di riconoscimento e delitti contro l'industria e il commercio

Al processo sensibile a questa tipologia di reati si applica il seguente protocollo specifico, in aggiunta ai protocolli fissi:

- **Gestione di marchi e loghi:** la creazione di nuovi loghi / marchi, nonché eventuali modifiche e riproduzione degli stessi su materiale pubblicitario, per le società del Gruppo DE è affidata alla funzione centralizzata Comunicazione e Marketing, che garantisce che l'attività venga effettuata nel rispetto dei diritti di proprietà di terzi.

7. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/01 E IL SISTEMA DI PREVENZIONE ALLA CORRUZIONE PASSIVA

Il Modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/01 costituisce il principale strumento della Società per prevenire la commissione di reati di corruzione nei confronti non solo delle pubbliche amministrazioni ma anche di soggetti privati. Il rispetto delle leggi e il contrasto convinto di comportamenti corruttivi sono stabiliti in modo chiaro nel Codice di Comportamento di Gruppo, è concretizzato nelle prassi e modalità operative definite e diffuse attraverso le procedure aziendali, è sostenuto, promosso e monitorato attraverso un sistema di comunicazione, formazione e monitoraggio costante.

Allo stesso tempo il Gruppo Dolomiti Energia, consapevole dell'importanza della lotta alla corruzione, ha ritenuto opportuno rafforzare il modello 231 delle società del Gruppo ispirandosi anche alle indicazioni definite nelle linee guida dell'ANAC in materia.

È stato pertanto sviluppato e attuato un sistema di prevenzione dei reati di corruzione e di cattiva amministrazione compiuti da referenti della Società in danno della stessa, ad integrazione delle preesistenti disposizioni aziendali a prevenzione della commissione dei reati di corruzione secondo il d.lgs. 231/01 commessi invece a vantaggio o nell'interesse della Società.

I Modelli 231 delle Società del Gruppo si integrano pertanto di misure preventive della corruzione passiva, - integrative rispetto ai protocolli di prevenzione ex D.Lgs 231/01 preesistenti – che sono state sviluppate a livello di Gruppo tenendo conto delle specificità delle varie Società e dei singoli Modelli 231, riepilogate nella Policy Anticorruzione di Gruppo. A presidio delle citate misure integrative è stato nominato un responsabile per la prevenzione della corruzione che vigila in stretto coordinamento con gli Organismi di Vigilanza delle singole Società e con i rappresentanti legali delle Società controllate. La Policy Anticorruzione così predisposta costituisce anch'essa parte integrante del presente Modello 231 ed è pubblicata sul sito del Gruppo Dolomiti Energia.

8. APPENDICE I – ELENCO DOCUMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

Vengono di seguito allegati i documenti che costituiscono parte integrante del Modello di Organizzazione e Controllo 231 di Dolomiti GNL.

- **Codice di Comportamento del Gruppo DE**
- **Sistema sanzionatorio**
 - Delibera CdA Dolomiti GNL su sanzioni da erogare ai componenti del CdA qualora violassero quanto prescritto dal Modello
 - Clausole contrattuali per sanzioni per violazioni del Modello 231 da parte di fornitori, partner e altri collaboratori esterni che agiscono in nome e per Conto della società (agenti, appaltatori, ecc.)
- **Sistema organizzativo**
 - documento “Manuale organizzativo (GDE-MAN-ORG)”
 - Statuto della Società
 - Visura Camerale della Società
- **Sistema dei Poteri:**
 - Delibera del CdA relativa alle deleghe
 - Procedure aziendali di riferimento per i cicli autorizzativi interni
- **Elenco dei processi sensibili e delle procedure aziendali di riferimento**
- **Sistema Documentale Aziendale** che contiene e diffonde le **procedure** che disciplinano i processi sensibili ex d.lgs. 231/01 nel Gruppo Dolomiti Energia e in GNL e i relativi protocolli di prevenzione
- **Documenti di comunicazione del Modello 231 ai destinatari**
- **Piani formativi**
- **Matrice societaria risk assessment e protocolli di prevenzione Micro (reati 231-processi sensibili-protocolli di prevenzione)**
- **Documenti dell’attività progettuale svolta per l’implementazione del Modello 231**
- **Progetto di aggiornamento del Modello agli ecoreati:**
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione e relativa nota integrativa
 - Documento di sintesi del progetto di aggiornamento del Modello 231
- **Progetto di aggiornamento del Modello al reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:**
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione

- Documento di sintesi del progetto di aggiornamento del Modello 231
- **Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello al reato di traffico di influenze illecite:**
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: *Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione*
 - Documentazione relativa al progetto di aggiornamento del Modello 231
- **Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello ai reati tributari, ai nuovi reati presupposto contro la PA e nuovi rischi derivanti dalla pandemia COVID 19:**
 - output A1_Sintesi esiti Fase A integrato con nuovo D.Lgs. 75/2020
 - output A2_Sintesi ODV con nuovo D.Lgs. 75/2020
 - Comunicazione alle posizioni apicali sui nuovi reati presupposto 231-10.09.2020
 - Documenti di risk assessment e identificazione dei protocolli di prevenzione: *Matrice reati – Processi sensibili – Protocolli di prevenzione*
 - Documentazione relativa al progetto di aggiornamento del Modello 231
- **Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello in seguito alle nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2021 e del 2022 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.**
 - Documento di risk assessment
- **Documentazione per il CDA, per le Organizzazioni Sindacali, per l'Organismo di Vigilanza con riferimento alla novità in materia di whistleblowing – 2023.**
- **Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello 2024 in seguito alle nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2023 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.**
- **Documenti relativi al progetto di aggiornamento del Modello 2024 in seguito alle nuove fattispecie di reato che il legislatore ha introdotto nel corso del 2023 nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/01, così come per recepire le modifiche apportate dal legislatore a rubriche di reato preesistenti all'interno del D. Lgs. 231/01.**
- **Documenti di comunicazione del Modello 231**
- **Policy Anticorruzione del Gruppo Dolomiti Energia”**

9. APPENDICE II - QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

9.1. Il D.Lgs. 231/2001 e la nuova responsabilità “penale” degli Enti

9.1.1. Premessa

Con D.Lgs. 231/2001 – emanato in forza della legge di delega 300/2000, legge che ratifica tra l'altro una serie di trattati internazionali anche in materia di contrasto alla corruzione – è stato introdotto nel nostro ordinamento il principio della responsabilità degli Enti³ per fatti-reato commessi nell'esercizio dell'attività degli Enti stessi.

Si tratta in sostanza di una responsabilità ibrida, che si pone a metà strada tra la responsabilità penale in senso stretto, tuttora ancorata alla persona fisica, e la responsabilità da illecito amministrativo regolamentata dalla L. 689/1981. La stessa Relazione al D.Lgs. 231/2001 parla di «nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo», dal momento che «tale responsabilità, poiché conseguente da reato e legata (per espressa volontà della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo» vigente nel nostro ordinamento. Sta di fatto che, con la normativa in commento, viene introdotta la possibilità di infliggere sanzioni direttamente in capo all'Ente a cui è riconducibile la persona fisica che ha commesso un determinato reato nell'interesse o vantaggio dell'Ente stesso. In pratica, se tecnicamente non si può parlare di una vera e propria responsabilità penale della persona giuridica, la responsabilità in questione è molto più prossima alla natura penalistica che ad altra.

Il D.Lgs. 231/01 introduce il quadro generale della responsabilità, dettando i principi generali, i criteri di attribuzione, le sanzioni, l'impatto sul patrimonio dell'Ente e sulle sue vicende modificative, nonché la procedura di accertamento e di irrogazione delle sanzioni. Il medesimo corpus normativo individua quindi analiticamente per quali reati è attribuibile la responsabilità.

9.1.2. Il presupposto della responsabilità “penale” degli Enti: quali reati?

La responsabilità “penale” dell'Ente sorge in relazione a specifici criteri soggettivi ed oggettivi di attribuzione, di cui si dirà meglio in seguito, e qualora un reato venga commesso nell'ambito dell'attività d'impresa. Conseguentemente la commissione di un reato deve essere considerata come un presupposto per l'attribuzione di responsabilità. Tuttavia, non ogni reato previsto dalla legge fa sorgere la responsabilità in esame, ma solo quelli specificamente indicati nel D.Lgs. 231/2001.

Di seguito verrà fornita una descrizione sintetica dei singoli reati rilevanti, divisi in categorie omogenee per praticità di esposizione.

Reati di frode commessi contro lo Stato od altre istituzioni pubbliche

Art. 316 bis c.p. – Malversazione di erogazioni pubbliche

Commette il reato chiunque estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste.

³ Ai sensi dell'art. 1, secondo e terzo comma D.Lgs. 231/2001, la normativa in commento si applica «agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica», mentre non si applica «allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale».

Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Commette il reato chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. È indebito il beneficio, che senza l'utilizzazione o la presentazione del falso documento o la falsa dichiarazione, ovvero fornendo le informazioni richieste, non si sarebbe ottenuto. Il delitto si consuma col conseguimento indebito del beneficio, sempreché lo stesso superi Euro 3.999,96. Se la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 il fatto costituisce solo illecito amministrativo. Il dolo richiesto è specifico, dovendo il fatto essere commesso al fine di conseguire l'erogazione, per cui l'errore sulla genuinità del documento o sulla veridicità delle dichiarazioni esclude il dolo.

Art. 353 c.p. – Turbata libertà degli incanti

La fattispecie in esame è integrata nell'ipotesi in cui con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o si turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontanagli offerenti. Inoltre, è perseguibile altresì il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Art. 353-bis c.p. – Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'ipotesi in trattazione si configura quando con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

Art. 640, secondo comma, n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Ad esempio, il reato è configurabile nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, perché supportate da documentazione artefatta, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Tale fattispecie contempla la stessa condotta di cui al punto precedente, qualora posta in essere per ottenere contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico di pertinenza dello Stato o di altro Ente Pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento,

venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

Art. 317 c.p. – Concussione

Art. 318 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per l'esercizio della funzione

Art. 319 c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio

Art. 319 c.p., aggravato ex art. 319 bis c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, per atto contrario ai doveri d'ufficio (se l'Ente ha ricavato un profitto di rilevante entità)

Art. 319 ter, primo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione, attiva e passiva, in atti giudiziari

Art. 319 ter, secondo comma c.p., anche in relazione all'art. 321 c.p. – Corruzione aggravata, attiva e passiva, in atti giudiziari

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità, come inserito dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

Art. 322, commi primo e terzo c.p. – Istigazione alla corruzione per atto d'ufficio

Art. 322, commi secondo e quarto c.p. – Istigazione alla corruzione

Art. 346-bis. c.p. - Traffico di influenze illecite

Risponde di induzione indebita a dare o promettere utilità il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale, induce un soggetto privato a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità.

La concussione consiste invece nell'abuso costringitivo attuato dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio mediante violenza o minaccia di un danno affinché il privato si impegni a dare l'utilità.

La fattispecie della corruzione si configura come un accordo fra un pubblico funzionario e un privato, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto. Soggetti attivi del reato sono il privato corruttore e il pubblico ufficiale, o l'incaricato di pubblico servizio, che si lascia corrompere. Oggetto dell'accordo è un atto d'ufficio, cioè un atto che proviene dall'ufficio a cui appartiene il funzionario. La condotta illecita consiste nel promettere / dare una retribuzione indebita (qualsiasi prestazione di denaro o altra utilità).

La fattispecie del traffico di influenze illecite si configura quando un soggetto dell'ente dà o promette denaro o altra utilità ad un soggetto terzo mediatore che vanta una relazione reale o millantata con un soggetto pubblico affinché:

- il mediatore remuneri il pubblico ufficiale perché compia un atto contrario ai doveri del suo ufficio. In questo caso il denaro ricevuto dal mediatore viene utilizzato per remunerare il pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze gratuito);
- il mediatore eserciti un'illecita influenza sul pubblico ufficiale; in questo caso il denaro viene dato dal committente al mediatore per compensarlo per l'influenza

che questi eserciterà nei confronti del pubblico ufficiale (cosiddetto traffico di influenze oneroso).

Reati di Frode, Peculato e Abuso di Ufficio

Frode nelle pubbliche forniture ex art. 356 c.p.

Questa fattispecie punisce chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 (che fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità).

Peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso)

Fattispecie che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica Amministrazione, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri;

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)

Fattispecie che punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità;

Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.:

fattispecie che punisce, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

A beneficio di chiarezza si evidenzia come, mentre per la violazione dell'art. 356 c.p. ai fini dell'imputabilità dell'ente ex D. Lgs. 231/2001 rilevi se il fatto viene commesso in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea, per i reati previsti agli art. 314, 316 e 323 c.p. rilevano soltanto quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e non quelli nazionali. Circostanza che riduce drasticamente l'ambito di applicazione dei reati di peculato (nella duplice veste degli artt. 314 e 316 c.p.) ed abuso d'ufficio soltanto ai rapporti che rilevano a livello comunitario.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

Art. 454 c.p. – Alterazione di monete

Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Art. 464, primo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Art. 464, secondo comma c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati, se ricevuti in buona fede

Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Si tratta genericamente di reati aventi ad oggetto la contraffazione o lo spaccio di monete, banconote, marche da bollo, francobolli, marchi, segni distintivi e simili, falsificati in tutto o in parte.

Sono tutti reati dolosi, ovvero commessi con coscienza del falso e con volontà di realizzare e/o smerciare il falso.

Reati societari

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

La condotta tipica consiste nella consapevole esposizione all'interno dei bilanci o nelle comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali rilevanti inventieri o nell'omissione della comunicazione di fatti materiali rilevanti imposta ex lege relativamente alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza, al fine di trarre profitto per sé o per altri. Il falso deve essere rivolto ai soci o al pubblico e tale da indurre concretamente in errore.

Art. 2621-bis cod civile Fatti di lieve entità

Disciplina le pene per i fatti di cui all'art. 2261 c.c. qualora siano di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società.

Art. 2622 c.c., False comunicazioni sociali delle società quotate

La condotta è analoga a quella dell'art. 2261 c.c. ma riferita a società quotate.

Art. 2625 c.c., secondo comma – Impedito controllo

Destinatari della norma penale sono gli amministratori, i quali occultano documenti o impiegano altri idonei artifici per impedire o comunque ostacolare le attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali.

Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti

La norma punisce gli amministratori che, in difetto di una delibera assembleare, riducono il capitale sociale, restituendo i conferimenti o liberando i soci dall'obbligo di effettuarli.

Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

La norma consta di due ipotesi: la ripartizione di utili, o acconti sugli utili, non effettivamente conseguiti o destinati a riserva, ovvero la ripartizione di riserve non distribuibili per legge.

Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle

riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori

La norma è diretta a tutelare i creditori sociali, assicurando l'effettività e integrità del capitale sociale in relazione ad alcune operazioni di finanza straordinaria, quali le riduzioni del capitale, le scissioni e le fusioni, sanzionando tali operazioni qualora cagionino danno ai creditori.

Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

Il reato è integrato dal comportamento di amministratore di società con titoli quotati sui mercati finanziari che omette di comunicare l'esistenza di un conflitto d'interessi in una determinata operazione sociale.

Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale

Le condotte incriminate consistono nell'attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, nella sottoscrizione reciproca di azioni o quote e nella rilevante sopravvalutazione dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione della società. La norma è strutturata come delitto di evento, è quindi necessario che le condotte determinino concretamente una formazione solo apparente del capitale sociale.

Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

La norma punisce i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Art. 2635 c.c., terzo comma – Corruzione tra privati

Corruzione tra privati come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e successivamente modificato dal D.Lgs. n. 38/2017.

Art. 2635 bis – Istigazione alla corruzione

La norma punisce chi **offre o promette denaro o altra utilità non dovuti** agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, **affinché compiano od omettano un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà**.

Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea

La fattispecie criminosa è integrata da ogni comportamento di fraudolenta elusione delle disposizioni legislative in tema di esercizio del diritto di voto.

Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio

La fattispecie punisce la diffusione di notizie false ed il porre in essere operazioni simulate o altri artifici che provocano un'alterazione del prezzo degli strumenti finanziari non quotati o che incidono sulla fiducia del pubblico sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Art. 2638 c.c., primo e secondo comma – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

La norma regola il corretto svolgimento delle funzioni di controllo affidate alle pubbliche autorità di vigilanza, indirizzando il precetto penale agli amministratori, direttori

generali, sindaci e liquidatori e agli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Oggetto materiale del reato è l'esposizione falsa di comunicazioni, fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero il nascondimento di fatti che si ha l'obbligo di comunicare.

Reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall'art. 2 della Convenzione di New York.

Si riportano di seguito i più rilevanti:

Art. 270 bis c.p. – Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

È punita la promozione, costituzione, organizzazione, direzione e il finanziamento di associazioni dirette a compiere atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Art. 2 della Convenzione Internazionale di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo

La condotta incriminata consiste nel fornire, direttamente o indirettamente, ma comunque volontariamente, fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo.

Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati

Art. 270-quater c.p.- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-quinques c.p.- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Art. 270-sexies c.p.- Condotte con finalità di terrorismo

Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Art. 280-bis c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Art. 289-bis c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato

Art. 1 d.l. 15/12/1979, n. 625 conv. con modif. in l. 6/02/1980, n. 15 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

Art. 583-bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La condotta incriminata consiste nel caso in cui, in assenza di esigenze terapeutiche, si cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Reati contro la personalità individuale

Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Art. 600 bis c.p. – Prostituzione minorile

Art. 600 ter c.p. – Pornografia minorile

Art. 600 quarter c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico

Art. 600 quarter 1 c.p. – Pornografia virtuale

Art. 600 quinques c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Art. 601 c.p. – Tratta di persone

Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi

Art. 603-bis. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Costituisce reato il reclutamento di manodopera allo scopo di:

- destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori,
- impiegarla, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento manodopera.

Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Art. 609 undecies – Adescamento di minorenni

Questi reati tutelano il diritto di libertà individuale, in quanto prevedono fatti che annullano completamente la personalità del soggetto passivo, che viene ridotto in schiavitù fisica o psichica.

Reati di abuso di mercato (c.d. “market abuse”)

La normativa in materia di market abuse è regolata dalle seguenti norme:

- Testo Unico della Finanza – TUF, Decreto legislativo, 24/02/1998 n° 58;
- Regolamento (UE) 596/2014 cd. Regolamento MAR, direttamente applicabile sul territorio nazionale italiano;
- Direttiva 2014/57/UE cd. MAD II

nonché dalle rispettive norme tecniche di regolamentazione e attuazione europee, e dalle Linee Guida e le Questions & Answers pubblicate da ESMA.

Inoltre, considerato che la Società ha indicato la Repubblica d'Irlanda come Stato Membro d'origine, la Società è tenuta al rispetto della seguente normativa primaria e secondaria:

- Statutory Instruments n. 349/2016 – European Union (Market Abuse) Regulations 2016, emanato dal Ministero delle Finanze della Repubblica di Irlanda;
- Market Abuse Rules e Guidance on “Market Abuse Regulatory Framework”, (versioni di luglio 2016) emanati dalla *Central Bank of Ireland* in attuazione del Regolamento MAR;

- Transparency Rules emanate dalla Banca centrale Irlandese Central Bank of Ireland del 4 Novembre 2016.

Art. 184 TUF – Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate

L'abuso di informazioni privilegiate è reato compiuto da un soggetto che in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio, essendo in possesso di un'informazione privilegiata – come definita dalla normativa di riferimento - , acquista, vende o compie operazioni (direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi) su strumenti finanziari avvalendosi di quelle stesse informazioni, ovvero comunica a terzi tali informazioni, ovvero raccomanda o induce altri al compimento di talune operazioni (insider primario).

In sede di ultimo aggiornamento del TUF (come modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238.), è stato altresì introdotta la figura del c.d. “insider secondario”, ossia colui che, in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate al paragrafo precedente, e conoscendo il carattere privilegiato delle informazioni, commette uno dei fatti di cui al paragrafo precedente.

In materia di “*Market Abuse*”, si delineano, pertanto, le seguenti fattispecie di reato:

- **abuso di Informazioni Privilegiate.** Ai sensi dell’art. 8 Regolamento MAR, si ha abuso di Informazioni Privilegiate quando una persona in possesso di Informazioni Privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di Informazioni Privilegiate anche l’uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno Strumento Finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate. È considerata, inoltre, condotta illecita anche quella di colui che, in possesso di Informazioni Privilegiate, raccomandi o induca un terzo: i) ad acquistare o cedere strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono; ii) cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario. In relazione alle aste di Quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di Informazioni Privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.
- **comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.** Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento MAR, si ha comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate quando una persona è in possesso di Informazioni Privilegiate e comunica tali informazioni ad un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Art. 185 TUF – Manipolazione del mercato

La manipolazione del mercato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari (c.d. agiotaggio). Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento MAR, per manipolazione di mercato si intendono le seguenti attività:

- **l’avvio di un’operazione, l’inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:** (i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario o di un contratto a

pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni, o (ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa in conformità al Regolamento MAR;

- **l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida**, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;
- **la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione**, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o **siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo** di uno Strumento Finanziario di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più Strumenti Finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di Quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;
- **la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la** comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

Reati di omicidio colposo o lesioni colpose commessi in violazione delle norme in materia di sicurezza⁴

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. – Lesioni personali

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a e 309,00. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da e 123,00 a e 619,00; se è gravissima, della

⁴ Reati introdotti dalla L. 123 del 3 Agosto 2007

reclusione da tre mesi a due anni o della multa da e 309,00 a e 1.239,00. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da e 500,00 a e 2.000,00 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio

art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, la fattispecie punisce chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato.

art. 648 bis - Riciclaggio

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni, o altre utilità provenienti da delitto, ovvero pone in essere qualsiasi altra operazione che sia idonea ad ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

art. 648-ter - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

La condotta illecita consiste nell'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da altri delitti, sempre che il soggetto non abbia concorso nella commissione del delitto da cui denaro/beni/utilità provengono, né nei reati di ricettazione o di riciclaggio⁵.

Art. 648 - ter.1 c.p. Auto riciclaggio

Il reato si configura qualora un soggetto che ha commesso o ha concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

⁵ ipotesi di reato introdotte con D.lgs. 231 del 21 Novembre 2007

art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

Tale fattispecie punisce chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Viene altresì punito chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

art. 493-quater c.p.– Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo.

Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori

Tale fattispecie punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Inoltre, La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

art. 640-ter, comma 2 c.p. – Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale

La fattispecie punisce chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

Reati transnazionali

Art. 416 c.p. - Associazione a delinquere

La condotta consiste quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

Art. 416-bis c.p. - Associazioni di tipo mafioso anche straniere

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 291 quater DPR 43/1973 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis,

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento delle finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 74 commi 3, 3bis, 3 ter, 5 - DPR 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

La condotta consiste nel caso in cui tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Art. 12 D.Lgs. 286/1998 - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

La condotta illecita consiste nel trarre profitto anche indiretto, compiendo atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La condotta illecita consiste nel, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale

La condotta illecita consiste nel caso in cui, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di

concorso nel medesimo, si aiuti taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati

art. 491 bis c.p. – Falsità in un documento informatico pubblico o privato

La condotta illecita consiste nella falsificazione di documento informatico pubblico o privato ovvero di qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli

art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

La condotta illecita consiste nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero nell'introdursi contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escludere l'accesso di terzi. La pena comminata è aggravata se il fatto è commesso da un incaricato di un pubblico servizio con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, se il reo nel commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

La condotta illecita consiste nel procurare a sé o ad altri un profitto o arrecare ad altri un danno procurandosi, detenendo, producendo, riproducendo, diffondendo, importando, comunicando, consegnando, mettendo in altro modo a disposizione di altri, o installando abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza oppure fornendo indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

art. 615 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

La fattispecie in esame contempla chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

La condotta illecita consiste nell'intercettazione, interruzione o impedimento fraudolento di comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi

art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

La fattispecie in esame contempla chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri

mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

art.635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

La condotta illecita consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui.

art.635 ter c.p – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

La condotta illecita consiste nel commettere un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

art.635 quater c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui oppure ostacolare gravemente il loro funzionamento attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi ovvero mediante le condotte di cui al precedente art. 635 bis.

art.635 quinquies c.p – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

La condotta illecita consiste nel distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il loro funzionamento.

art.640 quinquies c.p – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

La condotta illecita attiene alla violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato da parte del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

Delitti di criminalità organizzata

Art. 24 ter co. 1 D.Lgs. 231

c.p. art. 416 co. 6. Associazione per delinquere finalizzata a:

- c.p. art. 600. **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù .**
- c.p. art. 601. **Tratta di persone .**
- c.p. art. 601-bis. **Traffico di organi prelevati da persona vivente .**
- c.p. art. 602. **Acquisto e alienazione di schiavi .**

e alla commissione di reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'**immigrazione clandestina** di cui all'art.12 D.Lgs. n.286/1998, e quelli concernenti violazioni in materia di trapianto d'organi di cui alla L. 91/1999 (artt. 22 commi 3 e 4, e 22 bis co. 1)

- c.p. art. 416-bis. **Associazioni di tipo mafioso anche straniere .**
- c.p. art. 416-ter. **Scambio elettorale politico-mafioso .**
- c.p. art. 630. **Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione .**

**Art. 74 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2)
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
(D.P.R. 09/10/1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza.)**

Art. 24 ter co. 2 D.Lgs. 231

**c.p. art. 416 (ad esclusione del co. 6) Associazione per delinquere, anche
finalizzata a:**

- c.p. art. 600-bis. Prostituzione minorile .
- c.p. art. 600-ter. Pornografia minorile.
- c.p. art. 600-quater. Detenzione o accesso a materiale pornografico.
- c.p. art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.
- c.p. art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
- c.p. art. 609-bis. Violenza sessuale su minore.
- c.p. art. 609 quater atti sessuali con minorenne.
- c.p. art. 609 quinquies corruzione di minorenne.
- c.p. art. 609 octies violenza sessuale di gruppo, a danno di un minore.
- c.p. art. 609 undecies adescamento di minorenni

**art. 407 comma 2 lett a) n.5 c.p.p. – Delitti concernenti l'illegitima fabbricazione,
l'introduzione nello Stato, la messa in vendita, la cessione, la detenzione e il porto
in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di
esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse
quelle previste dall'art. 2 comma 3, legge 18 aprile 1975 n.110**

Delitti contro l'industria e il commercio

art.513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio

La norma sanziona a querela della persona offesa chiunque adoperi violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, qualora il fatto non costituisca più grave reato.

art.513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia e violenza

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

art.514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali

La norma sanziona chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

art.515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale ovvero in uno spaccio aperto al pubblico consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità. Diversa da quella dichiarata o pattuita, qualora il fatto non costituisca più grave delitto.

art.516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

art.517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La norma punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti ad indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, qualora il fatto non sia previsto come reato da altra disposizione di legge.

art.517 ter c.p – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La norma sanziona chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, ovvero introduca nel territorio dello Stato o ancora detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione, gli stessi beni. Le condotte delineate dalla norma, dunque, risultano riconducibili a due categorie principali: quella prettamente industriale (fabbricazione e utilizzo) e quella più spiccatamente commerciale (vendita). La fattispecie, così come modificata dalla legge n.99/2009, sostituisce, ampliandola, la previsione di cui all'art.127 del D.Lgs. n.30/2005 (Codice della proprietà industriale).

art.517 quater c.p – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Delitti in materia del diritto d'autore

art.171 comma 1 lettera a bis della l. n. 633/1941 - Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa

art. 171 comma 3 della l. n.633/1941 - Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione

art. 171 bis comma 1 della l. n.633/1941 - Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori

art. 171 bis comma 2 della l. n.633/1941- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati

art. 171 ter della l. n. 633/1941- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa

art. 171 septies della l. n. 633/1941 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione

art. 171 octies della l. n.633/1941 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

La condotta illecita consiste nel caso in cui, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, si induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Reati ambientali

art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale

art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale

art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

art. 452 octies c.p. – Circostanze aggravanti

art. 452 sexies c.p. - Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività

art. 727 c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

art. 137 commi 2,3,5,11 e 13 D.Lgs. 152/2006 - Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento

art. 256 commi 1, 3, 5 e 6 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

art. 257 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - Omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente

art. 258 comma 4 secondo periodo D.Lgs. 152/2006 - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

art. 452-quaterdecies c.p. - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 260 commi 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 260-bis D.Lgs. 152/2006 - Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione

art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/2006 - Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria

artt. 1 e 2 Legge n. 150/1992 - Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione

art. 3 Legge n. 150/1992 - Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed I), del Regolamento CE n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.

art. 6 Legge n. 150/1992 - Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica

art. 3 Legge n. 549/1993 - Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive

art. 8 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera

art. 9 D.Lgs. n. 202/2007 - Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera

Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. n. 286/1998 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

La condotta illecita consiste nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Reati di razzismo e xenofobia

art. 604-bis c.p. c.p. art. 604-bis. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

I delitti di razzismo e xenofobia puniscono i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, fondati in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 della legge contempla diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Reati di natura tributaria

- *Art. 2 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti*: è punita la presentazione di dichiarazioni IVA e IRES fraudolente in quanto riportanti elemento passivi fittizi (per un ammontare di €100.000), creati avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Per operazioni inesistenti si intende quelle non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi (o anche l'imposta sul valore aggiunto) in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi. Il riferimento qui è ad un'attività di fatturazione che non rispecchia in tutto o in parte i servizi effettivamente resi dall'ente e che, ciò nonostante, viene registrata nei libri sociali con lo scopo di evadere IRES e IVA.
- *Art. 3 D.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*: il reato si configura qualora chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o in alternativa avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indichi, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:
 - a) l'imposta evasa sia superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a €30.000;
 - b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, sia superiore al 5 % dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, sia superiore a 1.500.000 (un milione cinquecentomila), ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta sia superiore al 5 % dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000.

La condotta deve avere essenzialmente i seguenti requisiti: (i) effettuazione di operazioni simulate (intendendosi quelle poste in essere con la volontà di non realizzarle - in tutto o in parte-ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti) o in alternativa(ii) impiego di documenti falsi o in alternativa di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria; (iii) presentazione di dichiarazioni IVA o IRES di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi (purché superiore alla soglia di punibilità prevista dalla normativa)

- *Art. 8 D.lgs. 74/2000 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti*: è punita la condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
- *Art. 10 D.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili*, ovvero di quei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari a fini evasivi propri o di terzi
- *Art. 11 D.lgs. 74/2000 - Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte* che si integra sia (i) nell'alienazione simulata o nella realizzazione di altri atti fraudolenti su beni propri o altrui idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva per sottrarsi al pagamento di imposte, interessi, o sanzioni il cui ammontare complessivo è superiore ad euro cinquantamila, sia (ii) nell'indicazione, nella documentazione presentata ai fini della transazione fiscale, di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi fittizi per una cifra superiore a euro cinquantamila con l'obiettivo di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e dei relativi accessori.

Connotazione comune tra tutte le fattispecie di reato introdotte è la finalità delle condotte considerate delittuose volte evadere due specifiche tipologie di imposte, quelle sui redditi (IRES) e quelle sul valore aggiunto (IVA). Si evidenzia che la normativa prevede specifiche soglie di punibilità sotto il quale il fatto non costituisce reato e che devono essere considerate anche ai fini della punibilità dell'ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In data 15 luglio 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D. Lgs. 75/2020 del 14 luglio 2020, a recepimento della direttiva comunitaria direttiva UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea (cd. Direttiva PIF), che ha ampliato il novero dei reati presupposto di natura tributaria includendovi anche i delitti di seguito indicati, laddove presentassero elementi di transnazionalità e una determinata rilevanza (nello specifico: imposta IVA evasa superiore a 10 milioni). Per carattere transazionale si intende che le azioni od omissione sono compiute nel territorio di due o più stati membri dell'Unione Europea:

- *Art. 4 D. Lgs. 74/2000 - Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)*: il perfezionamento della fattispecie illecita si realizza mediante la presentazione di una dichiarazione annuale relativa all'IVA, indicando in essa elementi attivi che manifestano una discrasia con quelli reali ovvero elementi passivi fittizi, determinando un'evasione d'imposta nei limiti indicati espressamente dal legislatore. La fattispecie, quindi, qualifica come penalmente rilevante la mera presentazione di una dichiarazione ideologicamente falsa senza che sia necessario un ulteriore comportamento a sostegno del mendacio.
- *Art. 5 D. Lgs. 74/2000 - Delitti di omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)*: commette il reato chiunque, al fine di evadere le imposte sull'Iva, non presenta, essendovi obbligato, la relativa dichiarazione annuale.
- *Art. 10 quater D. Lgs. 74/2000 – indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere)*: commette il reato chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi del d.lgs. n. 241 del 1997, art. 17, crediti

non spettanti o inesistenti. Non è sufficiente, evidentemente, ad integrare il reato, un mancato versamento ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente “giustificato” da un’operata compensazione tra le somme dovute all’Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti od inesistenti. È del resto, proprio la condotta, necessaria, di compensazione ad esprimere la componente decettiva o di frode insita nella fattispecie e che rappresenta il *quid pluris* che differenzia il reato di cui all’art. 10 quater, rispetto ad una fattispecie di mero omesso versamento.

Da ultimo si evidenzia che, nonostante il testo degli art. 4, 5 e 10 *quater*, faccia espresso riferimento anche alle imposte dirette (come IRES), ai fini dell’imputabilità dell’ente ex D.lgs. 231/2001 rilevano solo le condotte finalizzate all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto e, in ogni caso, oltre i limiti quantitativi *supra* individuati.

Reati di contrabbando

Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 “Disposizioni legislative in materia doganale.

Reati contro il patrimonio culturale

Art. 518 bis c.p. - Furto di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque si impossessi di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini.

art. 518 ter c.p. - Appropriazione indebita di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

art. 518 quater c.p. - Ricettazione di beni culturali

La fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, ed al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

art. 518 sexies c.p. - Riciclaggio di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa.

art. 518 octies c.p. - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali

La fattispecie punisce chiunque formi, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza.

art. 518 novies c.p. - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali

La fattispecie punisce 1) chiunque senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

art. 518 decies c.p. - Importazione illecita di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

art. 518 undecies c.p. - Uscita o esportazione illecite di beni culturali

La fattispecie punisce chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione.

La pena si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

art. 518 duodecies c.p. - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici

La fattispecie punisce chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Viene altresì punito chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

art. 518 terdecies c.p. - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

La fattispecie punisce chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commetta fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

art. 518 quaterdecies c.p. - Contraffazione di opere d'arte

Tale fattispecie punisce: 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffatta, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

9.1.3. I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri oggettivi

Come già accennato, affinché vi sia un'attribuzione in concreto di responsabilità in capo all'Ente occorre che siano soddisfatti alcuni criteri di stampo oggettivo ed altri di stampo soggettivo.

L'art. 5 del D. Lgs. 231/01 pone tre criteri di natura oggettiva, in base ai quali è appunto possibile attribuire all'Ente la responsabilità per un reato commesso nell'esercizio dell'attività tipica. I criteri in questione sono i seguenti:

- **il reato è stato commesso nell'interesse dell'Ente o a suo vantaggio, e**

Il criterio in esame pone due condizioni fra loro alternative per l'attribuzione di responsabilità, unificate dal comune rilievo del beneficio che l'Ente avrebbe potuto conseguire o ha realmente conseguito. La prima condizione attiene alle finalità che il soggetto autore del reato si proponeva con la sua commissione, ovvero al possibile utile dell'Ente; la seconda attiene all'effettivo utile conseguito dall'Ente. Dal momento che le due condizioni sono alternative, il conseguimento di un vantaggio dell'Ente, anche nel caso in cui il soggetto autore del reato non intendeva specificamente agire a profitto dell'Ente stesso, comporta comunque l'attribuzione di responsabilità.

- **gli autori del reato sono persone fisiche che ricoprono una posizione apicale all'interno dell'Ente, oppure una posizione subordinata ai primi, e**

La seconda categoria di soggetti in questione non pone particolari problemi di individuazione, risolvendosi in sostanza nei prestatori di lavoro subordinato.

Più complessa, invece, è l'individuazione dei soggetti di cui alla prima categoria. La normativa identifica espressamente come tali coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, soggetti che in pratica coincidono con le figure degli amministratori e dei direttori generali. Tuttavia, simili funzioni possono essere ricoperte in via derivativa grazie alla c.d. “delega di funzioni” e quindi anche il soggetto delegato, pur se formalmente legato all'Ente da un rapporto di lavoro subordinato, deve rientrare in questa categoria. D'altro canto, la normativa identifica la posizione “apicale” anche in colui che esercita tali funzioni limitatamente ad un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; con il che la categoria è ulteriormente allargata a soggetti, formalmente prestatori di lavoro, che eseguono la loro attività al di sotto del vertice aziendale ordinario. Soprattutto, la normativa coinvolge nella categoria in esame i soggetti che «esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo» dell'Ente. Con tale espressione pare debba intendersi non solo l'amministratore di fatto, ma anche quella ad esempio del socio non amministratore che, detenendo la maggioranza assoluta delle azioni, è in condizione di determinare in modo significativo la politica aziendale.

- **gli autori del reato non hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.**

Si tratta di un criterio negativo, speculare rispetto al primo. Se il soggetto autore del reato ha avuto finalità diverse dal profitto dell'Ente, viene meno il collegamento tra il reato e l'Ente medesimo e quindi la “rimproverabilità” di quest'ultimo. In una simile situazione, sarebbe irrilevante il profitto che in concreto l'Ente potrebbe aver conseguito, in deroga al primo criterio sopra indicato. Tuttavia, se l'autore del reato ha agito anche solo in parte nell'interesse dell'Ente, quest'ultimo rimane responsabile per il reato.

9.1.4. I criteri di attribuzione della responsabilità “penale” degli Enti: i criteri soggettivi

Gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 pongono invece i criteri di natura soggettiva per la responsabilità dell'ente. Il Legislatore, infatti, ha ritenuto che non fosse sufficiente una mera

riconducibilità oggettiva del reato all'attività dell'Ente, ma che fosse anche necessaria una qualche forma di provvedimento specifico all'Ente stesso. Queste forme sono state individuate nel fatto che il reato si sia realizzato come espressione della politica aziendale, e quindi sia attribuibile ai soggetti in posizione apicale, oppure che il reato derivi da una colpa di organizzazione, e quindi sia attribuibile oggettivamente ai subordinati.

· **I soggetti in posizione apicale ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo o “Compliance Programs”**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale all'interno dell'Ente, la legge presuppone che la commissione del reato sia espressione della politica d'impresa dell'Ente stesso e quindi ne presuppone la responsabilità, salvo prova contraria. Peraltro, non vi è solo un'inversione dell'onere della prova, ma la prova stessa è vincolata a specifici parametri. In altre parole, in questi casi è l'Ente che deve fornire la prova della propria “innocenza” e questa prova deve consistere nel fatto che:

- prima della commissione del reato, l'Ente ha adottato ed attuato in modo efficace un Modello di Organizzazione e Controllo 231 e gestionale idoneo a prevenire il reato stesso;
- l'Ente ha affidato ad un proprio organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, compiti di vigilanza circa il funzionamento e l'osservanza del modello;
- l'autore del reato lo ha commesso eludendo fraudolentemente il modello;
- l'organismo interno di vigilanza ha svolto in modo adeguato i propri compiti.

Sostanzialmente, quindi, l'adozione di un corretto modello di organizzazione e di gestione è cruciale per escludere la responsabilità dell'Ente. Al contrario, quindi, la mancata adozione di un Modello di Organizzazione e Controllo 231 o la sua inidoneità non consentiranno in nessun caso una qualche difesa. Secondo la relazione accompagnatoria al D.Lgs. 231/2001, «all'ente viene in pratica richiesta l'adozione di modelli comportamentali specificamente calibrati sul rischio-reato, e cioè volti ad impedire, attraverso la fissazione di regole di condotta, la commissione di determinati reati», sulla falsariga dei Compliance Programs statunitensi.

La normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve contenere:

- l'individuazione delle attività aziendali esposte al rischio di commissione del reato;
- la previsione di specifici protocolli, calibrati in funzione di prevenire il reato, che stabiliscano la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente;
- l'individuazione di modalità gestionali delle risorse finanziarie, nuovamente calibrate in funzione di prevenire il reato;
- la previsione di obblighi informativi nei confronti dell'organismo interno di vigilanza;
- l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

In sostanza, l'idoneità del Modello di Organizzazione e Controllo 231 presuppone una corretta ricognizione delle aree a rischio ed impone la procedimentalizzazione delle attività dell'Ente, funzionale a prevenire la commissione del reato. Inoltre il modello deve essere supportato da un'opera di controllo sul suo funzionamento, condotta da uno specifico organo dell'Ente, e da un adeguato supporto sanzionatorio interno.

- **I soggetti in posizione subordinata ed i modelli di organizzazione, gestione e controllo**

Qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata all'interno dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo è connessa alla violazione degli obblighi di direzione o di vigilanza sul subordinato. Non sussiste violazione dell'obbligo qualora l'Ente abbia adottato ed attuato un Modello di Organizzazione e Controllo 231 idoneo a prevenire la commissione del reato. Contrariamente a quanto esaminato in relazione ai soggetti in posizione apicale, l'adozione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 integra una presunzione di conformità a favore dell'Ente, posto che l'onere della prova circa l'inidoneità del modello stesso spetta all'accusa.

Di nuovo, la normativa tipizza il contenuto del Modello di Organizzazione e Controllo 231, stabilendo che questo deve prevedere:

- misure idonee a garantire che l'attività aziendale venga svolta nel rispetto della legge;
- misure idonee a scoprire ed eliminare tempestivamente le situazioni di rischio;
- verifiche periodiche sul suo funzionamento e modifiche strutturali in caso di violazione alle prescrizioni ivi contenute o in caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale;
- sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure.

9.1.5. Le sanzioni

La normativa in commento prevede l'applicabilità delle seguenti sanzioni:

- **Sanzioni pecuniarie**

Sono applicate per quote in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1.000. Il valore di ciascuna quota è stabilito in un minimo di € 258 ed un massimo di € 1.549.

- **Sanzioni interdittive**

Sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.⁶

⁶ La L. 3/2019 (*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*) ha introdotto delle modifiche al regime di applicabilità delle sanzioni interdittive, con riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 D.Lgs. 231/2001. La sanzione interdittiva prevista per i reati di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 25 è stata inasprita: durata "non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni" se il reato presupposto è stato commesso da un soggetto apicale; durata "non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni" se il reato presupposto è stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale.

- **Confisca del prezzo o del profitto del reato**
- **Pubblicazione della sentenza di condanna sui media.**

9.2. I “Compliance Programs” e le Linee Guida di Confindustria

9.2.1. Premessa: una definizione di “Compliance Program”

Come accennato in precedenza, il fatto materiale che genera la responsabilità a carico dell'Ente è il reato commesso da un soggetto che riveste una posizione apicale o subordinata all'interno dell'Ente medesimo, ma affinché vi sia in concreto una responsabilità a carico dell'Ente occorre un *quid pluris*: nel caso di soggetti in posizione apicale, l'assenza di una “situazione organizzativa” tesa ad impedire il reato⁷; nel caso di soggetti in posizione subordinata, un deficit di direzione e vigilanza⁸. In entrambi i casi, quindi, diventano cruciali per escludere la responsabilità i “modelli organizzativi”, i quali «sono stati assunti dal legislatore delegato come “espressivi” di una “colpa di organizzazione”, la cui regola di diligenza è orientata alla prevenzione dei reati che possono essere commessi nell'interesse o a vantaggio dell'impresa»⁹.

Il termine “Modello di Organizzazione e Controllo 231” è entro certi limiti potenzialmente fuorviante: in sostanza, al di là del contenuto del “modello” come individuato dalla legge, il concetto si riferisce ad un insieme di componenti che variano dall'organizzazione aziendale concreta, alle procedure interne di organizzazione, gestione e controllo del business, alle politiche di comportamento dell'impresa; tutte queste componenti, nel loro insieme, devono essere orientate alla prevenzione dei reati per i quali è prevista la responsabilità dell'Ente. In altre parole, la concreta struttura che la singola impresa si è data deve essere finalizzata non più solo alla massimizzazione dei ricavi, propria del concetto stesso di business, ma anche alla protezione da comportamenti distonici rispetto alle norme penali di riferimento. Probabilmente il concetto è meglio reso dal termine “compliance programs”, letteralmente “programmi di conformità”, che definisce un progetto esecutivo di orientamento dell'attività aziendale verso la corretta applicazione di determinate regole giuridiche e comportamentali.

La normativa consente espressamente che le Organizzazioni imprenditoriali di riferimento possano emanare delle Linee Guida per la costruzione di questi modelli organizzativi. E' opportuno comunque precisare da subito che queste Linee Guida non costituiscono un documento immediatamente esecutivo, ma costituiscono solo un orientamento per la corretta definizione all'interno della singola struttura aziendale dei necessari “compliance programs”.

Confindustria ha appunto emanato queste Linee Guida che, come per legge, sono state sottoposte al Ministero della Giustizia, il quale non ha ritenuto di muovere alcuna osservazione

Al comma 5 bis è stata introdotta una sanzione interdittiva attenuata (*“non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni”*) nel caso in cui prima della sentenza di primo grado l'Ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁷ Così Alessandri, «Note penalistiche sulla nuova responsabilità delle persone giuridiche», in Riv. Trim. Dir. Pen. dell'Economia, 2002, pag. 49.

⁸ Ibidem, pag. 49.

⁹ Ibidem, pag. 50.

critica in merito. Le Linee Guida di Confindustria sono state successivamente in più momenti aggiornate dall'Associazione al fine di adeguarle all'evoluzione della normativa in materia di responsabilità dell'ente. Queste Linee Guida hanno costituito il punto di riferimento anche per Dolomiti GNL nello sviluppo del Modello 231, in particolare con riferimento ai seguenti principi di controllo:

1. *“Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.*

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

2. *“Nessuno può gestire in autonomia un intero processo”.*

Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.

Inoltre, occorre che:

- a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
- i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
- i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.

3. *“Documentazione dei controlli”.*

Il sistema di controllo deve documentare l'effettuazione dei controlli.

9.2.2. Il processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come processo di risk management: la definizione di “rischio accettabile”

Le Linee Guida definiscono le caratteristiche essenziali del processo di costruzione del Modello di Organizzazione e Controllo 231 come un tipico processo di gestione e valutazione dei rischi (risk management e risk assessment). L'obbligo previsto dall'art. 6, secondo comma, lettera a) e b) D.Lgs. 231/2001, infatti, comprenderebbe «l'analisi del contesto aziendale per evidenziare dove (in quale area/settore di attività) e secondo quali modalità si possono verificare» i reati che il Modello di Organizzazione e Controllo 231 deve prevenire e «la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento, in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati».

In questo contesto, diventa cruciale la definizione di “rischio accettabile”. In proposito, le Linee Guida statuiscono espressamente che «la logica economica dei costi (secondo la quale un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi sono più costosi della risorsa da proteggere) non può essere un riferimento utilizzabile in via esclusiva». Quindi, il costo economico del sistema è di per sé secondario rispetto al bene protetto. Viceversa, il “rischio accettabile” viene identificato in un «sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non FRAUDOLENTEMENTE¹⁰», in linea con la disposizione normativa che prevede quale criterio oggettivo di attribuzione della responsabilità l'elusione fraudolenta del modello di organizzazione.

¹⁰ L'uso del maiuscolo e della sottolineatura é nel testo originale.

Di conseguenza, la soglia di rischio deve essere tale da escludere che il soggetto operante in nome e per conto dell'azienda sia all'oscuro delle direttive aziendali e che il reato possa essere commesso a causa di un errore di valutazione delle direttive medesime.

9.2.3. Le fasi prodromiche alla costruzione del sistema

L'obiettivo del processo è, ovviamente, «la procedimentalizzazione delle attività che comportano un rischio di reato al fine di evitarne la commissione». Per fare ciò, altrettanto ovviamente, è indispensabile una preventiva analisi delle attività, per definirne la corretta procedimentalizzazione.

A questo scopo, nell'ambito di un'attività di risk assessment, vengono individuate tre fasi distinte:

- esame degli ambiti aziendali di attività, individuando attività e/o funzioni e/o processi, al fine di definire una mappa delle aree a rischio;
- analisi dei rischi potenziali, al fine di definire una mappa documentata delle potenziali modalità di commissione degli illeciti nelle aree a rischio già individuate in precedenza;
- valutazione, ed eventuale adeguamento, del sistema di controllo preventivo già esistente, oppure costruzione del sistema di controllo preventivo prima non esistente, al fine di definire una descrizione documentata del sistema posto in essere.

Questo sistema «dovrà essere tale da garantire che i rischi di commissione dei reati siano ridotti ad un "livello accettabile"», ovvero che il sistema sia aggirabile solo fraudolentemente.

10. APPENDICE III - VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN DOLOMITI GNL

10.1. Sintesi dell'attività di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo 231

Nel corso del primo semestre 2015, è stata svolta l'attività finalizzata allo sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo di Dolomiti GNL s.r.l., ai sensi dell'art. 6, secondo comma, lettera a) del D.Lgs. 231/01 e delle linee guida di Confindustria.

Il Modello di Dolomiti GNL, in linea con le modalità definite per le Società del Gruppo Dolomiti Energia, è stato sviluppato secondo i seguenti criteri:

- Dolomiti GNL ha adottato integralmente il **Codice di Comportamento** del Gruppo Dolomiti Energia e rivolto a tutte le Società controllate del Gruppo;
- Dolomiti GNL ha adottato integralmente i **protocolli di riferimento previsti dal Modello di Organizzazione e controllo 231 della Società Capogruppo per i processi sensibili ricevuti in service dalla stessa**;
- Dolomiti GNL ha individuato **specifiche misure** legate alle peculiarità della propria compagine societaria e di business per i processi sensibili svolti internamente alla Società.

Il Progetto è stato realizzato con il supporto della funzione Internal Audit e del Responsabile Qualità Sicurezza e Ambiente per le parti di competenza, affiancate dallo Studio Legale Giammarco Russolo per la necessaria valutazione legale. Il Modello così predisposto è stato sottoposto a verifica del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società e, per la valutazione di coerenza con i principi di Gruppo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale della Capogruppo.

Di seguito si evidenziano le fasi in cui si è articolata l'attività di sviluppo del Modello di Organizzazione e Controllo della Società.

Fase 1 Risk Assessment con l'obiettivo di identificare il grado di esposizione della Società ai reati contenuti nel D.lgs 231/2001.

Questa fase è stata impostata tenendo conto dei seguenti aspetti:

- Dolomiti GNL è una start up che ha come oggetto sociale la realizzazione di impianti di stoccaggio e fornitura di gas naturale liquido a favore di alcune tipologie di utenze. La Società recentemente costituita è nella fase iniziale di sviluppo del business.
- Dolomiti GNL è guidata da un Consiglio di Amministrazione che accentra la maggior parte dei poteri decisionali e da un Amministratore Delegato che ha l'incarico di attuare le delibere e indirizzi del Consiglio di Amministrazione con poteri di ordinaria amministrazione comunque limitati per importo e ambito.
- Attualmente Dolomiti GNL non ha dipendenti.
- Dolomiti GNL riceve in service dalla Capogruppo Dolomiti Energia alcuni processi di supporto.
- Dolomiti GNL svolge internamente i processi primari della Società ossia di sviluppo del business, commerciali, di rapporti con gli interlocutori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi aziendali, di progettazione ed esecuzione degli impianti.

Sulla base di tali presupposti, l'attività di risk assessment si è composta dei seguenti step:

- esame dei reati presupposto 231 ed identificazione delle fattispecie di reato rilevanti per l'ente;
- analisi dei processi aziendali al fine di valutare potenziali modalità attuative del reato 231 presupposto e di identificare i processi sensibili ai reati 231, ossia nel cui ambito

possono essere potenzialmente commessi i reati 231;

- verifica e validazione dell'analisi di esposizione ai reati 231 da parte del legale di riferimento.

L'output di questa fase è stata la lista dei processi sensibili ai reati 231 per Dolomiti GNL.

Fase 2 Analisi e definizione dei protocolli di prevenzione

Al fine di prevenire la commissione dei reati presupposto 231, il Modello prevede due tipologie di misure preventive:

- i protocolli di prevenzione cosiddetti macro che riguardano componenti generali del sistema organizzativo e di controllo quali i principi etici di riferimento, la governance aziendale, l'organizzazione di riferimento, il sistema dei poteri, il sistema procedurale, l'organismo di vigilanza, le attività di comunicazione e di formazione. In questa fase è stata esaminata l'attuale configurazione di queste componenti generali e definiti gli aspetti da rafforzare / integrare. L'attuale configurazione societaria di Dolomiti GNL, l'assenza di personale dipendente e di una struttura organizzativa articolata ha determinato l'individuazione di protocolli macro di riferimento semplificati.
- protocolli di prevenzione cosiddetti micro, ossia misure preventive applicate ai processi sensibili ai reati 231 identificati per la Società con l'obiettivo di prevenire la commissione di comportamenti illeciti finalizzati alla commissione dei citati reati. In questa fase i processi sensibili della Società ricevuti dalla Capogruppo e svolti internamente sono stati esaminati in termini di attività di controllo esistenti e sono stati definiti gli aspetti da rafforzare / integrare.

L'output di questa fase è stato:

- la definizione di protocolli di prevenzione macro per Dolomiti GNL, verificati e concordati con le funzioni aziendali competenti;
- l'adozione dei protocolli di prevenzione micro sui processi sensibili svolti dalla Capogruppo e ricevuti in service da Dolomiti GNL, verificati e concordati con le funzioni aziendali competenti;
- la definizione di protocolli di prevenzione micro per i processi svolti internamente da Dolomiti GNL, verificati e concordati con il Presidente e l'Amministratore Delegato della Società.

Fase 3 Verifica e approvazione

Il Modello così predisposto è stato sottoposto a verifica del Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società e, per la valutazione di coerenza con i principi di Gruppo, dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale della Capogruppo. Infine è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 27 agosto 2015.

Fase 4 Comunicazione e formazione

Il Modello approvato è pubblicato sul sito internet e sul portale aziendale e comunicato ai destinatari. I documenti che costituiscono parte integrante del Modello (Codice di comportamento, Procedure, Deleghe, etc) sono formalizzati alle funzioni competenti e diffusi attraverso gli strumenti aziendali a ciò preposti.

10.2. Aggiornamento del Modello agli ecoreati e al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - 2017

Nel corso del primo semestre 2017 il Modello è stato aggiornato con l'introduzione di misure di prevenzione integrative ai cosiddetti ecoreati e a valle dell'attività di risk assessment effettuata allo scopo di valutare il grado di esposizione della Società al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro che ha comportato la definizione di specifiche misure di prevenzione.

Si riportano di seguito le fasi principali dell'attività.

- Aggiornamento del Modello agli ecoreati

La Società ha avviato un'attività di risk assessment volta a valutare se il Modello 231 conteneva già misure di prevenzione in ambito ambientale adeguate a prevenire anche gli ecoreati.

Il progetto è stato realizzato da un Gruppo di Lavoro costituito dalla funzione Internal Audit, dal Responsabile Qualità, Sicurezza, Ambiente e affiancato dalla Società di Consulenza Emc Sas, che ha coinvolto nel corso dell'attività l'Amministratore Delegato della società. Il progetto si è articolato nelle seguenti fasi:

- **Risk Assessment** allo scopo di identificare eventuali ulteriori processi esposti agli ecoreati, rispetto a quelli già contenuti nel Modello per la parte ambientale, attraverso lo svolgimento di interviste con l'Amministratore Delegato della Società e i referenti di competenza e l'esame della documentazione che compone il Modello;
- **Esame dei protocolli di prevenzione MACRO**, al fine di verificare l'efficacia e l'adeguatezza degli stessi ed identificare eventuali aree di miglioramento dell'ambiente di controllo, condivise con i referenti competenza;
- **Riesame dei protocolli di prevenzione MICRO**, con l'obiettivo di esaminare l'efficacia e l'adeguatezza delle misure di prevenzione in essere anche per gli ecoreati, e **definizione di misure di prevenzione integrative**, condivise con i referenti di competenza.

- Aggiornamento del Modello al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La Società ha avviato un'attività di risk assessment volta a valutare il grado di esposizione al reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; il progetto è stato condotto dalla funzione Internal Audit insieme ai referenti aziendali di competenza. Si riportano di seguito le fasi principali dell'attività.

- **Risk Assessment** al fine di identificare i processi nel cui ambito può essere commesso il reato e le relative modalità attuative,
- **Riesame dei protocolli di prevenzione MACRO**, al fine di identificare eventuali aree di miglioramento dell'ambiente di controllo,
- **Identificazione di protocolli prevenzione MICRO**, ovvero misure di prevenzione alla commissione del reato nell'ambito dei processi identificati come sensibili. Tali protocolli sono stati definiti e condivisi con i responsabili di ciascun processo.

Il Modello, aggiornato ad entrambe le tipologie di reato, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società ed in seguito all'Organismo di Vigilanza. Infine è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 31 agosto 2017.

10.3. Aggiornamento del Modello in occasione del nuovo risk assessment al reato di market abuse in seguito alla quotazione di strumenti finanziari - 2018

Nel corso del 2017 la Società Dolomiti Energia Holding ha quotato uno strumento finanziario presso la Borsa irlandese, determinando l'inclusione della Società Capogruppo e

conseguentemente delle sue controllate, tra le quali Dolomiti GNL tra gli enti quotati e quindi sottoposti alla normativa comunitaria in materia di market abuse come meglio dettagliata nel capitolo del presente Modello 231 dedicato al quadro normativo di riferimento.

Alla luce di questa novità e tenuto conto dell'evoluzione della normativa in materia di market abuse, la Società ha svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali modalità attuative del reato di market abuse rispetto alle attività e ai business di Dolomiti GNL con riflesso sulle attività e interessi della Holding.

Il dettaglio del risk assessment in merito al reato di market abuse è dettagliato nella matrice di risk assessment della Società.

Alla luce delle attività di analisi svolte, la Società ha ritenuto di dotarsi di una procedura per la gestione ed il trattamento delle informazioni rilevanti e privilegiate. Tale procedura, come adottata e concretamente attuata dalla Società, costituisce pertanto parte integrante del presente Modello e quindi esimente ai fini dell'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti della Società ai sensi del Decreto.

10.4. Altri aggiornamenti – 2018

Aggiornamento del Risk Assessment ai reati informatici

A seguito dell'evoluzione organizzativa e tecnologica che ha interessato i processi e gli strumenti informatici aziendali, il Modello di organizzazione controllo della Società è stato integrato con ulteriori misure finalizzate alla prevenzione dei reati informatici.

Aggiornamento normativi

Il Modello è stato aggiornato anche con riferimento alla L. 179/2017 in materia di segnalazioni di illeciti e violazioni al modello 231 disciplinate dalla L. 179/2017 e al nuovo reato di razzismo e xenofobia inserito nel novero dei reati presupposto per la responsabilità ex D.Lgs 231/01 dalla L. 167/2017 «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea - Legge Europea 2017».

Il Modello, così aggiornato è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società ed in seguito all'Organismo di Vigilanza. Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2018.

10.5. Altri aggiornamenti normativi – 2019

Nel corso del 2019 il legislatore ha introdotto due nuove fattispecie di reato presupposto per la responsabilità dell'ente ex D.Lgs. 231/01:

- reato di *traffico di influenze illecite* (art. 346 - bis. c.p.) come modificato dalla Legge n. 3/2019 "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" e dalla stessa introdotto nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01;
- reato di *frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*, ex L. 401/ 1989, articoli 1 e 4, introdotto nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/01 dalla Legge 39/2019, recante la "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014".

Alla luce di queste novità normative, la Società ha svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali modalità attuative dei reati rispetto alle attività e ai business della Società. Il risk assessment ha identificato specifiche aree sensibili al reato di Traffico di influenze illecite, mentre per il reato di frodi sportive non sono emerse aree sensibili rilevanti per la Società.

Il Modello è stato quindi aggiornato nella parte di quadro normativo e, con riferimento al reato di traffico di influenze illecite, anche nei successi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli di prevenzione.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2019.

10.6. Aggiornamenti relativi ai reati di natura tributaria - 2020

Nel corso del secondo semestre del 2020 la Società ha aggiornato il proprio Modello di Organizzazione e Controllo 231 ai nuovi reati di natura tributaria introdotti dal D.L. 124/2019 (c.d. Decreto fiscale e dal D.lgs. 75/2020 a recepimento della normativa comunitaria UE 2017/1371 in materia di lotta contro le frodi finanziarie nell'Unione Europea (cd. Direttiva PIF)

Le attività sono state divise in due fasi:

- A. Fase preliminare con un duplice obiettivo:
 - (i) identificazione delle potenziali modalità attuative delle nuove condotte nell'ambito del business e dei processi della Società Dolomiti Energia e definizione delle aree sensibili ai nuovi reati;
 - (ii) predisposizione e comunicazione di un set di norme comportamentali da rivolgere tempestivamente alle posizioni apicali che presidiano le aree sensibili rispetto alle nuove fattispecie di reati.
- B. Risk Assessment e implementazione, con i seguenti obiettivi:
 - (i) analisi delle aree sensibili al fine di dettagliare l'esposizione al rischio di reati tributari, identificare e valutare le misure esistenti di prevenzione delle condotte illecite rispetto alle best practice. Tale fase ha previsto il coinvolgimento delle aree aziendali sensibili attraverso un'intervista e l'esame dei supporti documentali e digitali esistenti. Il risk assessment è stato svolto sia nei confronti della Società sia nei confronti delle altre Società del Gruppo Dolomiti Energia che forniscono service infragruppo alla Società, generando anch'esse potenziali aree di rischio al riguardo con riflesso sulle attività e interessi della Società. Il dettaglio del risk assessment in merito ai reati tributari è dettagliato nella matrice di risk assessment della Società.
 - (ii) definizione di eventuali ulteriori misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle esistenti con riferimento alle best practice di settore applicabili alla realtà Gruppo Dolomiti Energia.
 - (iii) aggiornamento ai reati tributari del Codice di Comportamento, del Modello 231 della Società, del piano di formazione, dei flussi informativi all'ODV, di eventuali ulteriori componenti del Modello 231 (disposizioni organizzative, sistema di deleghe e poteri, procedure) nonché del Codice di Comportamento e di ogni altro documento correlato.

Il Modello è stato quindi aggiornato nella parte di quadro normativo e, con riferimento ai reati tributari anche nei successi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli di prevenzione. Oggetto di aggiornamento sono stati esclusivamente i protocolli di prevenzione micro.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020.

10.7. Altri aggiornamenti normativi (reati contro la Pubblica Amministrazione) – 2020

Oltre al novero dei reati tributari, il D.lgs. 75/2020 ha ampliato ulteriormente l'elenco dei reati presupposto rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001 e, in particolare, sono state introdotte le seguenti fattispecie:

- Frode nelle pubbliche forniture ex art 356 c.p.:
- Peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.

Le attività sono state svolte con la medesima metodologia di lavoro descritta al precedente paragrafo.

A seguito dell'introduzione dei nuovi reati presupposto, la Società ha svolto un'attività di risk assessment che ha evidenziato le potenziali modalità attuative dei reati rispetto alle attività e ai business di Dolomiti GNL Energia e delle altre società del Gruppo. Il risk assessment ha identificato specifiche aree sensibili ai reati poc'anzi elencati. Si evidenzia, tuttavia, che al momento la Società non sembra avere rapporti con le istituzioni comunitarie tali da superare le soglie previste per la configurazione dei predetti delitti.

Alla luce delle attività di analisi svolte, la Società ha ritenuto di dotarsi di una procedura per la verifica di situazioni di potenziale conflitto di interesse. Tale procedura, come adottata e concretamente attuata dalla Società, costituisce pertanto parte integrante del presente Modello e quindi esimente ai fini dell'applicabilità di sanzioni amministrative nei confronti della Società ai sensi del Decreto.

Il Modello è stato quindi aggiornato nella parte di quadro normativo e, con riferimento al reato di traffico di frode nelle pubbliche forniture, peculato ex art. 314, comma 1, c.p. (ad eccezione del peculato d'uso), peculato mediante profitto dell'errore altrui ed abuso d'ufficio anche nei successi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli di prevenzione. Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020.

10.8. Aggiornamenti del Modello di organizzazione e controllo relativo all'emergenza sanitaria da COVID – 19

Il novero dei reati presupposto non ha subito alcuna variazione. Tuttavia, i requisiti di idoneità preventiva ed efficace attuazione del Modello impongono di tenere conto dei mutamenti normativi e socioeconomici che, anche indirettamente, possono impattare sulla gestione del rischio reato in azienda, come avviene proprio nel caso delle numerose previsioni legislative adottate a seguito della diffusione del Covid 19, nonché degli impatti economici che le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria hanno determinato sugli operatori di mercato

Il Modello è stato quindi aggiornato esclusivamente nella parte nei successi paragrafi relativi alle aree / processi esposti al rischio e ai protocolli di prevenzione.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 10 dicembre 2020.

10.9. Aggiornamento del Modello – 2021/2022

Nel corso del 2021 e del 2022 il legislatore italiano è più volte intervenuto in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare attraverso l'introduzione di nuove fattispecie delittuose tra i c.d. "reati presupposto" contemplati dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In data 29 novembre 2021 è stato definitivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **Decreto Legislativo n. 184/2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio"**. Il Decreto è entrato in vigore, e ha quindi acquisito efficacia, dal 14 dicembre 2021. La principale novità consiste nell'introduzione dell'Articolo 25-octies.1 al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, denominato "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti", il quale prevede l'applicazione di sanzioni in relazione alla commissione dei seguenti delitti previsti dal Codice Penale:

- art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti";
- art. 493-quater c.p. "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti".
- art. 640-ter, comma 2 c.p. "Frode informatica nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale".

Inoltre, l'Art. 25-octies.1 introduce la punibilità di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente.

La L. 9 marzo 2022, n. 22: "**Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale**" ha modificato il D. Lgs. n. 231/2001, prevedendo, ai nuovi artt. 25 septiesdecies e 25 duodevices, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio.

A seguito di tale modifica sono state introdotte tra i reati presupposto le seguenti fattispecie delittuose di cui agli artt.: 518-bis c.p., 518-ter c.p., 518-quater c.p., 518-sexies c.p., 518-octies c.p., 518-novies c.p., 518-decies c.p., 518-undecies c.p., 518-duodecies c.p., 518-terdecies c.p. e 518-quaterdecies c.p. inserite all'interno dei nuovi artt. 25-septiesdecies e 25-duodevices del Decreto).

Inoltre, sono intervenute le seguenti modifiche normative:

- D. Lgs. n. 195/2021, recante "**Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale**" ha modificato alcune fattispecie di reato presupposto già

previste dal D. Lgs. n. 231/01. Il suddetto Decreto non ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ma ha comportato la modifica di alcune fattispecie delittuose per le quali era già prevista la responsabilità amministrativa dell'ente. Con riferimento agli articoli previsti dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/01 (artt. 648 c.p., 648-bis c.p., 648-ter c.p., e 648-ter.1 c.p. come modificati dal D. Lgs. n. 195/2021) il raggio di applicazione dei reati è stato esteso anche alle fattispecie dolose. Pertanto, a fortiori è confermata l'applicabilità dei summenzionati reati come modificati dall'intervento legislativo. Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione anche alle fattispecie dolose, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.

- **Legge 28 marzo 2022, n.25: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”** ha modificato alcune fattispecie di reato presupposto già previste dal D. Lgs. n. 231/01. Il suddetto Decreto legislativo non ha ampliato il catalogo dei reati presupposto ma ha modificato alcune fattispecie delittuose per le quali era già prevista la responsabilità amministrativa dell'ente. Con riferimento ai reati presupposto previsti dall'art. 24 del Decreto (artt. 316-bis c.p., 316-ter c.p. e 640-bis c.p.). Il raggio di applicazione di tali reati è stato esteso ampliando la portata applicativa della fattispecie (inserendo il più generico riferimento a “sovvenzioni”). Pertanto, a fortiori, è confermata l'applicabilità del presente reato, come modificato dall'intervento legislativo. Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione anche alle fattispecie dolose, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.
- **Legge europea 2019-2020” (L. 23 dicembre 2021, n. 238, “Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea”)**, ha modificato alcune fattispecie di reato presupposto già previste dal D. Lgs. n. 231/01. Il suddetto intervento ha modificato alcune fattispecie delittuose per le quali era già prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.
 - **Reati informatici** (artt. 615-quater c.p., 615-quinquies c.p., 617-quinquies c.p., come modificati dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 e richiamati all'interno dell'art 24-bis del Decreto). Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione del perimetro applicativo della fattispecie, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.
 - **Delitti contro la personalità individuale** (art. 600-quater c.p., come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 238 e richiamati all'interno dell'art 25-quinquies del Decreto). Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione del perimetro applicativo della fattispecie, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.
 - **Reato di Abuso di mercato** (art. 184 TUF, come modificato dalla Legge 23 dicembre 2021, n. 231e richiamati all'interno dell'art 25-sexies del Decreto). Dall'analisi delle modifiche normative, trattandosi di una mera estensione del perimetro applicativo della fattispecie, non sono emerse nuove attività sensibili rispetto a quelle già individuate.

Alla luce degli aggiornamenti normativi, la Società ha effettuato un'attività di risk assessment con una duplice finalità: da un lato valutare il grado di esposizione della Società ai nuovi reati e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione esistenti; dall'altra definire le modalità necessarie all'aggiornamento del Modello.

Punto di partenza è stata l'analisi sui potenziali ambiti di rischio, che ha portato ad identificare i processi aziendali sensibili alle nuove tipologie di reato.

Una volta identificate le aree aziendali a rischio, sono stati organizzati una serie di incontri con i Responsabili di funzione dei processi sensibili, allo scopo di verificare:

- l'esistenza di protocolli di prevenzione e valutarne l'efficacia;
- la necessità di introdurre nuovi protocolli di prevenzione.

Dall'analisi è emerso che i processi sensibili ai reati citati sono dotati di protocolli di prevenzione, sui quali le funzioni competenti hanno ritenuto opportuno effettuare alcuni interventi di rafforzamento dell'efficacia.

10.10. Aggiornamento del Modello 231 – 2023

10.10.1. Novità normative in materia di whistleblowing – 2023

Il D. lgs. 24/2023 ha recepito la Direttiva EU n. 1937/2019 in materia di Whistleblowing, introducendo una serie di novità con riferimento al processo di raccolta e gestione delle segnalazioni di violazioni e di illeciti.

Il modello di organizzazione e controllo della Società prevede un sistema di raccolta e gestione delle segnalazioni in essere dalla prima adozione del Modello 231, poi integrato ed esteso nel 2018 in seguito alla L. 179/2017 relativa alle Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.

Alla luce del D. lgs. 24/2023, la Società ha implementato una serie di azioni volte a comprendere la portata della novità normativa e conseguentemente ad integrare il processo di whistleblowing esistente con le nuove disposizioni, aggiornando la procedura aziendale e i canali di segnalazione, nonché l'impianto del Modello 231- per recepire il rinnovato processo.

10.10.2. Integrazione dei protocolli di prevenzione dei reati societari alle disposizioni del Codice della Crisi d'Impresa

Alla luce delle novità normative introdotte dal Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza in termini di dovere per l'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e della perdita della continuità aziendale, in un'ottica di auto - organizzazione interna analoga alle finalità del Modello di organizzazione e controllo ex D.Lg. 231/2001, la Società ha ritenuto opportuno rafforzare i protocolli di prevenzione in materia di reati societari con ulteriori misure e flussi informativi che, pur non rivestendo ruolo di presidio a condotte che integrano reati presupposto 231, costituiscono disposizioni utili a soddisfare le esigenze stabilite dal nuovo Codice d'Impresa, in un'ottica di semplificazione e integrazione delle misure aziendali di gestione del rischio.

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti incluso lo studio legale di riferimento, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 dicembre 2023.

10.11. Aggiornamento del Modello 231 – 2024

Il Decreto Legislativo 2 marzo 2023 n. 19, attuativo della Direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, in modifica della direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere, ha modificato l'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001, introducendo alla lettera s-ter il delitto di "False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare", che incrimina la condotta di chi, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29 del D.Lgs. 19/2023, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti.

In particolare, il certificato preliminare consiste nell'attestazione rilasciata dal notaio circa il regolare adempimento, in conformità alla legge degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione di una fusione transfrontaliera.

Dalle verifiche condotte e dal confronto con i referenti aziendali coinvolti è emerso come il rischio di commissione del reato in esame risulti remoto alla luce dell'attuale operatività aziendale, non essendo prevista nel prossimo futuro l'esecuzione di operazioni straordinarie transfrontaliere.

Tra le ulteriori novità legislative considerate ai fini dell'aggiornamento del Modello vi è la Legge 9 ottobre 2023, n. 137 avente a oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, recante disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione, che ha introdotto nuove fattispecie di reato presupposto rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/2001 all' art. 24 e all'art. 25-octies.1. Nello specifico la novella ha integrato:

- l'art. 24 del D.Lgs. 231/2001 con i reati di "Turbata libertà degli incanti" ex art. 353 c.p., che punisce chiunque, con violenza o minaccia , o con doni , promesse , collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, e di "Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente" ex art. 353-bis c.p., che incrimina la condotta di chi con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione;
- l'art. 25 octies.1 con il reato di "Trasferimento fraudolento di valori" ex art. 512-bis c.p., che punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio o reimpiego.

Il Progetto di aggiornamento è stato realizzato dall'Internal Audit con il supporto della Società di consulenza specializzata.

È stata dunque svolta un'attività di risk assessment con una duplice finalità: da un lato valutare il grado di esposizione della Società ai nuovi reati e l'adeguatezza dei protocolli di prevenzione esistenti; dall'altra definire le modalità necessarie all'aggiornamento del Modello.

Punto di partenza è stata l'analisi sui potenziali ambiti di rischio, che ha portato a identificare i processi aziendali sensibili alle nuove tipologie di reato.

Una volta identificate le aree aziendali a rischio, sono stati organizzati una serie di incontri con i Responsabili di funzione dei processi sensibili, allo scopo di verificare:

- l'esistenza di protocolli di prevenzione e valutarne l'efficacia;
- la necessità di introdurre nuovi protocolli di prevenzione.

Con riferimento al reato di trasferimento fraudolento di valori, dall'analisi condotta è emerso che i processi sensibili ai reati citati sono dotati di protocolli di prevenzione, adeguati a mitigarne il rischio di commissione.

Con riferimento invece ai reati in materia di gare pubbliche, è stato ritenuto opportuno rafforzare i protocolli in essere, formalizzando un nuovo processo sensibile afferente l'attività di partecipazione alle gare pubbliche per i casi in cui la Società sia coinvolta in gare per la somministrazione di servizi / forniture / lavori, ivi inclusi servizi di laboratorio, e gare finalizzate all'ottenimento o il rinnovo di concessioni per l'esercizio di servizi di pubblica utilità. Il nuovo processo sensibile è stato, dunque, denominato "Gestione delle attività di partecipazione alle gare pubbliche".

Con riferimento, invece, alle ipotesi in cui la Società indica gare nell'ambito del Codice dei contratti pubblici, è stato integrato il già presente processo sensibile di "negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici" (così come già rinominato rispetto alla precedente versione "negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in qualità di incaricato di pubblico servizio") estendendolo alla precedente fase di indizione di gare. Pertanto, il processo sensibile così integrato è stato definitivamente rinominato "Predisposizione di gare e negoziazione / stipulazione e/o esecuzione di contratti di appalto in cui la società agisce in applicazione del codice dei contratti pubblici".

Il Modello, così aggiornato in collaborazione con le risorse aziendali competenti inclusa la società di consulenza predetta, è stato sottoposto a verifica di Presidente e Amministratore Delegato della Società e dell'Organismo di Vigilanza.

Infine, è stato approvato nel Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12/11/2024.